

## LE SPOLIAZIONI NELLA ZONA D'OPERAZIONE PREALPI: BOLZANO, TRENTO E BELLUNO

### 1. Introduzione

La ricerca ha come ambito geografico le tre province di Bolzano, Trento e Belluno, territori che, a seguito di un'ordinanza di Hitler del 10 settembre 1943, vennero unificati dando luogo alla Zona d'operazione Prealpi.

La consistenza numerica degli ebrei nella zona si presentava, negli anni fra il 1938 ed il 1945, estremamente differenziata: in Trentino e nella provincia veneta vivevano all'epoca poche decine di ebrei, per lo più di recente stanziamento, mentre decisamente più numeroso era il totale degli ebrei residenti o semplicemente domiciliati in Alto Adige. I dati resi noti dalla stampa italiana nell'ottobre 1938, relativi ai risultati parziali del censimento degli ebrei effettuato nell'agosto di quell'anno, indicano 938 censiti in Alto Adige, 51 in Trentino e 29 nel Bellunese.

In provincia di Bolzano la località privilegiata come luogo di stanziamento era Merano, sede della Comunità ebraica. Connotata da una storia piuttosto recente in quanto solo a partire dalla seconda metà dell'800 alcuni ebrei si erano stanziati nella città, questa Comunità presentava delle peculiarità rispetto alla quasi totalità delle altre Comunità italiane, essenzialmente per la massiccia presenza di "ebrei stranieri". A partire dal 1933 numerosi esuli provenienti dalla Germania cominciarono a giungere in Italia e, per una serie di motivazioni, non ultima l'affinità linguistica con la popolazione germanofona locale, molti di loro scelsero come meta d'insediamento proprio Merano. Dopo Milano e Roma, la provincia di Bolzano risulta al terzo posto per il numero di profughi ed immigrati ebrei stanziatisi nel territorio italiano. Dai dati desunti dal censimento effettuato a partire dal 22 agosto 1938, nella sola Merano vivevano circa 900 ebrei, precisamente 754 di nazionalità straniera e 155 italiana.

Il decreto che sanciva per gli "ebrei stranieri" l'obbligo di abbandonare il paese nell'arco di 6 mesi, pena l'espulsione, colpì pesantemente la Comunità ebraica meranese e in molti cominciarono a organizzare la partenza. Alla data del 22 marzo 1939 erano 278 gli ebrei che avevano già abbandonato la provincia: circa 200 partirono dalla sola Merano.

In questa situazione già molto gravosa si inserirono nel luglio 1939 dei particolari provvedimenti adottati per l'Alto Adige in seguito all'accordo italo-germanico sulle opzioni<sup>1</sup>: Giuseppe Mastromattei, prefetto di Bolzano, stabilì il 22 luglio 1939 che tutti gli "ebrei stranieri" rimasti in provincia dovessero lasciare il territorio nell'arco di 48 ore; da quanto comunicato dall'autorità prefettizia al Ministero dell'interno, già il 9 giugno la Prefettura aveva disposto la revoca di "tutte le licenze commerciali" di cui gli ebrei stranieri risultavano titolari. Dal provvedimento non veniva escluso neppure chi aveva un'età superiore ai 65 anni, chi risultava coniugato con un cittadino italiano e chi aveva iniziato il soggiorno nel regno precedentemente al 1° gennaio 1919; costoro, esentati dall'espulsione dalla penisola in base agli art. 23 e 24 del rdl 17 novembre 1938, n.1728, avrebbero dovuto in ogni caso abbandonare la provincia di Bolzano, con la possibilità comunque di stanziarsi in altre località d'Italia. In totale furono circa 350 le persone colpite da quest'ultimo provvedimento: nell'arco di pochi mesi il quantitativo degli ebrei presenti in Alto Adige si ridusse a poco più di un centinaio di persone.

Il territorio trentino continuò ad essere caratterizzato da un'esigua presenza ebraica in provincia, mentre nel Bellunese il totale degli ebrei aumentò considerevolmente a partire dal 1941, a causa del massiccio afflusso di internati, per lo più di provenienza jugoslava. Nel 1943 erano circa 170 gli ebrei in domicilio coatto in vari piccoli centri della provincia<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> C. Villani, *Ebrei fra leggi razziste e deportazioni nelle province di Bolzano, Trento e Belluno*, Studi Trentino di Scienze Storiche, Trento 1996. In base al citato accordo la popolazione di lingua ladina e tedesca della provincia di Bolzano, oltre che di alcune zone del Trentino e del Bellunese, fu tenuta a "scegliere" se emigrare nel Reich, abbandonando perciò la propria terra o restare in Italia, senza però alcuna tutela come minoranza.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

## 2. Aziende industriali e commerciali

Non è stata reperita molta documentazione presso l'archivio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, in quanto gli atti del Consiglio provinciale delle corporazioni sono andati per lo più distrutti nel corso dell'occupazione<sup>3</sup>.

Fra le poche carte conservate sono stati trovati i verbali del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni dell'anno 1939: come sancito dall'art. 70 del rdl 9 febbraio 1939, n. 126, al fine di esercitare la funzione di vigilanza sulle aziende ebraiche il Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni, presieduto dal prefetto di Bolzano Mastromattei, deliberò il 12 aprile 1939 la costituzione di una Commissione di vigilanza sulle aziende ebraiche. Il 6 settembre del medesimo anno il Comitato di presidenza, in seguito ad indagini compiute, decise la liquidazione di otto ditte ebraiche e precisamente: due case di cura, di proprietà di Giuseppe Bermann e Ludovico Balog; una rappresentanza di tessuti; un commercio di ferramenta e confezioni ed uno di alimentari; gli alberghi di Jenny Dienstfertig e Giuseppe Bermann a Merano, quello di Libero Eminente a Colle Isarco. La loro messa in liquidazione venne affidata ad alcuni incaricati designati dall'Unione provinciale fascista dei professionisti-artisti<sup>4</sup>.

Le aziende sopracitate compaiono tutte fra quelle inserite nell'Elenco C Consiglio provinciale delle corporazioni di Bolzano pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia" del 12 dicembre 1939, n. 287; una possibile spiegazione all'iniziale decisione di mettere in liquidazione le ditte in questione, benché esse non avessero un numero di impiegati superiore alle 100 unità né fossero state "dichiarate interessanti la difesa della Nazione", potrebbe essere costituita da una circolare inviata a tutti i prefetti dall'ufficio speciale del Ministero delle Corporazioni il 2 marzo 1939, che, per il modo nella quale fu redatta, potrebbe essere risultata in qualche modo fuorviante circa le disposizioni da adottare relativamente al rdl 9 febbraio 1939, n. 126<sup>5</sup>.

Interessante risulta il caso di Libero Eminente: a quanto riferito dalla Questura di Bolzano alla Prefettura nel novembre 1939, la persona in questione avrebbe dovuto cessare la sua attività di gestione dell'albergo in quanto proprietario di un fabbricato con un reddito imponibile superiore alle L. 20.000. A tale scopo tutto l'arredamento dell'immobile era stato inventariato da "un avvocato con veste di curatore" e successivamente stimato; già nel precedente mese di ottobre l'avvocato incaricato della liquidazione aveva telegrafato la sua intenzione di recarsi in loco e chiudere l'azienda<sup>6</sup>. L'Eminente si era lamentato della disposizione con il Prefetto, scrivendogli che "il provvedimento adottato di liquidazione della mia Azienda, così come intende applicarlo il Consiglio stesso [provinciale dell'economia n.d.r.], porterà l'Azienda al fallimento"<sup>7</sup>. Non si è in grado di stabilire cosa sia effettivamente avvenuto alla sua ditta: il relativo fascicolo non compare fra le Ditte cancellate fra il 1925-1959 presso il Registro delle imprese della Camera di commercio di Bolzano e l'azienda risulta essere stata chiusa nel 1980; si conosce da altra fonte che il 19 ottobre 1940 egli venne sottoposto a "rimpatrio obbligato": considerato come elemento "politicamente sospetto", una sua ulteriore permanenza nella provincia di confine non era stata reputata "opportuna"<sup>8</sup>.

A quanto annotato, in realtà piuttosto frettolosamente e con una sintassi relativamente approssimativa, nel verbale della seduta di Presidenza del 29 dicembre 1939, la liquidazione delle ditte ebraiche venne sospesa in quanto ai titolari delle imprese in questione era stata revocata la cittadinanza italiana; i professionisti incaricati delle liquidazioni vennero comunque compensati per il lavoro iniziato<sup>9</sup>.

<sup>3</sup> Camera di commercio, industria e agricoltura di Bolzano, *Bollettino ufficiale e notiziario economico*, n. 1-2, gennaio-febbraio 1948, p. 3.

<sup>4</sup> CCIAA, Bolzano, *Consiglio provinciale delle corporazioni*, Raccolta dei verbali dell'anno 1939, Comitato di presidenza ed organi vari, verbale della riunione del Comitato di presidenza del 12 aprile 1939; *ibid.*, verbale della riunione del Comitato di presidenza del 6 settembre 1939.

<sup>5</sup> Circolare dell'Ufficio speciale del Ministero delle corporazioni ai prefetti, 2 marzo 1939: detto documento è stato reperito presso vari fondi del Consiglio provinciale delle corporazioni.

<sup>6</sup> ASBz, *Prefettura, Gabinetto*, "Atti riguardanti gli ebrei in Provincia di Bolzano", cat. XI, b.1, fasc. 25 "Eminente Libero", lettera del questore di Bolzano al prefetto di Bolzano, 9 novembre 1939; lettera di Libero Eminente al prefetto di Bolzano, 4 ottobre 1939.

<sup>7</sup> *Ibid.*, lettera di Libero Eminente al prefetto di Bolzano, 4 ottobre 1939.

<sup>8</sup> CCIAA, Bolzano, *Registro delle imprese*; ACS, MI, DGPS, Div. AAGGRR, 1941, b. 49, cat. K1 B15, fasc. "Bolzano", relazione del questore di Bolzano a Ministero dell'interno, 23 dicembre 1940.

<sup>9</sup> CCIAA, Bolzano, *Consiglio provinciale delle corporazioni*, Raccolta dei verbali dell'anno 1939, Comitato di presidenza ed organi vari, Verbale della riunione della seduta di Presidenza del 29 dicembre 1939.

Le notizie riportate su quanto avvenne a queste ditte appaiono, come si può notare, decisamente frammentarie: a quanto risulta, ad alcuni dei titolari venne effettivamente revocata la cittadinanza italiana, ma non si è in grado di stabilire quanti di essi vennero effettivamente colpiti da tale provvedimento. Certamente quest'ultimo non riguardò Libero Eminente, cittadino italiano per nascita.

Il 4 gennaio 1940 vennero pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale" quattro nominativi di proprietari di ditte ebrei i cui nominativi, per revoca della cittadinanza italiana, erano stati cancellati dall'Elenco C; si sa però che anche altri gestori o proprietari di aziende vennero colpiti dal provvedimento, ma costoro non risultano essere stati stralciati dall'elenco in questione<sup>10</sup>.

Maggiori informazioni relative alle ditte di proprietà ebraica in Alto Adige sono state desunte presso l'archivio del Registro delle imprese della Camera di commercio di Bolzano, ove sono conservati i fascicoli delle ditte, individuali o societarie, cancellate fra il 1925 ed il 1959. Ad ogni ditta corrisponde un fascicolo contenente numerose informazioni, quali i dati anagrafici del proprietario, la sua professione, la sede dell'impresa, la data d'inizio dell'esercizio e la sua denominazione, l'industria o il commercio esercitati, le eventuali ditte rappresentate, oltre a notizie relative alle autorità, comunali o di pubblica sicurezza che avevano rilasciato la licenza. Fra i diversi dati che il proprietario era tenuto ad inserire vi era pure la nazionalità; considerando però che la compilazione dei fascicoli venne effettuata in anni differenti, si è ritenuto opportuno raffrontare i diversi nominativi con altra documentazione (censimento dell'agosto 1938, "censimento degli ebrei stranieri" del settembre 1938, dichiarazioni di "appartenenza alla razza ebraica"), qualora disponibile, al fine di accertare la cittadinanza delle persone in questione negli anni della persecuzione razzista<sup>11</sup>.

Date le peculiarità già menzionate del gruppo ebraico in provincia di Bolzano, è parso importante dedicare ampio spazio a quanto avvenuto alle aziende commerciali ed industriali di cui erano titolari "ebrei stranieri". A quanto si è potuto verificare, nell'arco cronologico preso in esame erano presenti in Sudtirolo 68 ditte individuali di proprietà di ebrei, la maggior parte delle quali aveva come sede Merano. Circa una cinquantina – la percentuale supera il 70% – risultava di proprietà di "ebrei stranieri", prevalentemente di nazionalità germanica e polacca; 28 ditte erano state aperte negli anni compresi fra il 1933 ed il 1938. Per quanto riguarda le professioni esercitate, circa una quindicina di persone dichiararono di essere rappresentanti, altrettante gestivano o erano proprietarie di un negozio.

Poiché le ditte singole erano tenute a denunciare, pena il pagamento di un'ammenda, la cessazione dell'attività, i diversi fascicoli riportano la data e saltuariamente pure la motivazione per la quale l'esercizio fu chiuso; la data indicata non sempre corrisponde però a quella in cui la ditta cessò effettivamente l'attività: a volte la cancellazione dal Registro delle imprese o la cessazione d'esercizio fu stabilita d'ufficio in seguito ai controlli effettuati dalla Camera di commercio, che si limitò pertanto a registrare una chiusura di fatto avvenuta in precedenza<sup>12</sup>. Rudolf Katz, che esercitava dal 1937 a Merano il commercio di calzature, confezioni e manifatture, risultò, a quanto comunicato dal Comune di Merano, partito nel febbraio 1939 per l'America, mentre la cessazione d'ufficio della ditta venne datata 31 marzo 1941<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> "Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia" n. 3 del 4 gennaio 1940; Comune, Merano, cat. XII, schede personali riguardanti gli ebrei di Merano 1938-1945; *Ufficio anagrafe*, Merano, schede individuali.

<sup>11</sup> CCIAA, Bolzano, *Registro delle imprese*, Ditte cancellate dal 1925 al 1959, fascicoli vari. Per le altre fonti consultate vedi: C. Villani, *op. cit.*; Servizi demografici e anagrafe, Bolzano, Div. III Servizi demografici, cat. I/IX, b. 1938, elenchi vari.

<sup>12</sup> I diversi fascicoli si trovano in: CCIAA, Bolzano, *Registro delle Imprese, Ditte cancellate dal 1925 al 1959*, b. Pratiche BAL-BAS; *ibid.*, b. Pratiche BEM-BERS; *ibid.*, b. Pratiche BI-BOD; *ibid.*, b. Pratiche BOE-BORT; *ibid.*, b. Pratiche BORZ-BREM; *ibid.*, b. Pratiche EGGE-EL; *ibid.*, b. Pratiche FE-FER; *ibid.*, b. Pratiche FREU-FU; *ibid.*, b. Pratiche G-GAM; *ibid.*, b. Pratiche GAST-GHI; *ibid.*, b. Pratiche GIA-GN; *ibid.*, b. Pratiche GO-GRAM; *ibid.*, b. Pratiche GUF-HAK; *ibid.*, b. Pratiche HEIS-HIM; *ibid.*, b. Pratiche HIN-HOFE; *ibid.*, b. Pratiche HOFF-HOP; *ibid.*, b. Pratiche JOO-KASP; *ibid.*, b. Pratiche KASS-KIND; *ibid.*, b. Pratiche KINI-KNU; *ibid.*, b. Pratiche KOG-KOZ; *ibid.*, b. Pratiche KRA-KUG; *ibid.*, b. Pratiche LAP-LEIL; *ibid.*, b. Pratiche LIA-LOZ; *ibid.*, b. Pratiche MART-MAT; *ibid.*, b. Pratiche MAIRA-MARAZ; *ibid.*, b. Pratiche ME-MES; *ibid.*, b. Pratiche NEIG-NIEDE; *ibid.*, b. Pratiche POT-PRIN; *ibid.*, b. Pratiche PUS-REINA; *ibid.*, b. Pratiche RAV-REI; *ibid.*, b. Pratiche ROH-ROVERI; *ibid.*, b. Pratiche ROVERSI -SALVI; *ibid.*, b. Pratiche SARW-SCHG; *ibid.*, b. Pratiche SCH-SCHN; *ibid.*, b. Pratiche SIENE-SOM; *ibid.*, b. Pratiche STEG-STIM; *ibid.*, b. Pratiche SON-SPOL; *ibid.*, b. Pratiche THALG-TOL; *ibid.*, b. Pratiche VIEI-VONI; *ibid.*, b. Pratiche WEIS-WIELAND; *ibid.*, b. Pratiche WIELANDER-WOHL; *ibid.*, b. Pratiche ZANINELLO-ZING; *ibid.*, b. Pratiche ZINI-/. Nel 1940 l'istanza presentata dall'intestatario di un'azienda al Ministero dell'interno al fine di essere dichiarata non ebrea venne accolta; Servizi demografici e anagrafe, Bolzano, Div. III Servizi demografici, cat. I/IX, b. 1938, fasc. 24 "Provvedimenti per la difesa della razza italiana. Frey Maria Annunziata", comunicazione del Prefetto di Bolzano al Podestà di Bolzano, 18 aprile 1940.

<sup>13</sup> *Ibid.*, b. Pratiche KASS-KIND, fasc. "Katz Rodolfo", annotazione posta sul fascicolo; lettera del podestà di Merano al Consiglio provinciale delle corporazioni, 27 marzo 1941.

Tenendo presente quanto sopra evidenziato in merito alla maggiore o minore corrispondenza della riportata data di cessazione delle diverse ditte, è stata compilata una statistica, relativa, come già ribadito, solo alle ditte di stranieri:

TABELLA 1

<i>Data di cessazione/cancellazione dell'esercizio:</i>	<i>Totale delle ditte che hanno cessato l'attività:</i>
agosto - dicembre 1938	7
gennaio - luglio 1939	8
agosto - dicembre 1939	14
gennaio - dicembre 1940	7
gennaio - dicembre 1941	5
dopoguerra	8

È da ritenere che la cifra maggiormente elevata di cessazioni che si nota nel periodo fra l'agosto ed il dicembre 1939 vada collegata proprio alle particolari disposizioni emanate nel luglio 1939 in provincia di Bolzano<sup>14</sup>.

Non sempre vennero specificati i motivi della cessazione dell'esercizio: a quanto risulta, alcuni cessarono l'attività per motivi d'ordine economico (fallimenti) o personali (morte o malattia), ma alcuni commercianti motivarono la chiusura dell'esercizio usando frasi quali: "causa razziale", "licenza consegnata al commissario di Pubblica sicurezza", "ebreo straniero allontanato dalle autorità", "il sottoscritto deve lasciare l'Italia ai sensi di legge che sancisce i provvedimenti razziali". La ditta fratelli Wischkin cessò l'attività a Merano nel novembre 1939, in quanto nel settembre 1939 era stata loro revocata dal Comune di Merano la licenza commerciale; nel maggio 1939 la stessa risultava "depennata dall'Albo degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ai sensi e disposizioni delle leggi sulla difesa della razza"<sup>15</sup>.

Dal carteggio fra il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bolzano, la Delegazione di Merano dell'Unione fascista dei commercianti della provincia di Bolzano ed il Comune di Merano si evince che la cessazione della ditta di Carlo Steinhaus, proprietario a Merano dal 1908 sino al settembre 1939 di un negozio di cartoleria e chincaglierie, avvenne "in seguito a revoca della licenza [...], trattandosi di ebreo di cittadinanza straniera". La licenza d'esercizio gli sarebbe stata revocata in data 13 giugno 1939 in seguito ad ordinanza podestarile<sup>16</sup>.

Fra le ditte cessate sette risultano essere state cedute ad altri esercenti<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> *Ibid.*, b. Pratiche BI-BOD; *ibid.*, b. Pratiche BOE-BORT; *ibid.*, b. Pratiche EGGE-EL; *ibid.*, b. Pratiche FREU-FU; *ibid.*, b. Pratiche G-GAM; *ibid.*, b. Pratiche GAST-GHI; *ibid.*, b. Pratiche POT-PRIN; *ibid.*, b. Pratiche GIA-GN; *ibid.*, b. Pratiche GOGRAM; *ibid.*, b. Pratiche GUF-HAK; *ibid.*, b. Pratiche HEIS-HIM; *ibid.*, b. Pratiche HIN-HOFE; *ibid.*, b. Pratiche JOO-KASP; *ibid.*, b. Pratiche KASS-KIND; *ibid.*, b. Pratiche KINI-KNU; *ibid.*, b. Pratiche KINI-KNU; *ibid.*, b. Pratiche KOG-KOZ; *ibid.*, b. Pratiche KRA-KUG; *ibid.*, b. Pratiche LAP-LEIL; *ibid.*, b. Pratiche LIA-LOZ; *ibid.*, b. Pratiche MART-MAT; *ibid.*, b. Pratiche ME-MES; *ibid.*, b. Pratiche NEIG-NIEDE; *ibid.*, b. Pratiche POT-PRIN; *ibid.*, b. Pratiche RAV-REI; *ibid.*, b. Pratiche ROH-ROVERI; *ibid.*, b. Pratiche ROVERSI -SALVI; *ibid.*, b. Pratiche SARW-SCHG; *ibid.*, b. Pratiche SCH-SCHN; *ibid.*, b. Pratiche SIENE-SOM; *ibid.*, b. Pratiche STEG-STIM; *ibid.*, b. Pratiche SON-SPOL; *ibid.*, b. Pratiche THALG-TOL; *ibid.*, b. Pratiche VIEL-VONI; *ibid.*, b. Pratiche WEIS-WIELAND; *ibid.*, b. Pratiche WIELANDER-WOHL; *ibid.*, b. Pratiche ZANINELLO-ZING; *ibid.*, b. Pratiche ZIN-/-.

<sup>15</sup> *Ibid.*, b. Pratiche FREU-FU, fasc. "Frey Egone"; *ibid.*, b. Pratiche KOG-KOZ, fasc. "Kohn Emilio"; *ibid.*, b. Pratiche KRA-KUG, fasc. "Krebs Martino", lettera di Martino Krebs al Consiglio provinciale delle corporazioni di Bolzano, 4 ottobre 1939; *ibid.*, b. Pratiche ME-MES, fasc. "Merkel Leone"; *ibid.*, b. Pratiche SIENE-SOM, fasc. "Smetana Paolo", Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bolzano, Denuncia di modificazioni, s.d."; *ibid.*, b. Pratiche WIELANDER-WOHL, fasc. "Fratelli Wischkin", s.fasc. "Consiglio e ufficio provinciale delle corporazioni, Bolzano, Denuncia di modificazione, 1° aprile 1940; copia del certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni, 26 maggio 1939.

<sup>16</sup> *Ibid.*, b. Pratiche STEG-STIM, fasc. "Steinhaus Carlo", denuncia di cessazione d'esercizio, 22 luglio 1940; lettera del podestà di Merano al Consiglio provinciale delle corporazioni, 29 luglio 1940; lettera del delegato di Merano dell'Unione fascista dei commercianti di Merano al Consiglio provinciale delle corporazioni, 17 ottobre 1939.

<sup>17</sup> *Ibid.*, b. Pratiche G-GAM, fasc. "Gajecy (Gajetzky) Casimiro"; *ibid.*, b. Pratiche GIA-GN, fasc. "Glück Gustavo", *ibid.*, b. Pratiche HEIS-HIM, fasc. Herkovits Ladislao; *ibid.*, b. Pratiche THALG-TOL, fasc. "Tobias Davide"; *ibid.*, b. Pratiche KOG-KOZ, fasc. "Kohn Anny"; *ibid.*, b. Pratiche ROVERSI-SALVI, fasc. "Hugo Sachs"; b. Pratiche Zini/-, fasc. "Zwerdling Norberto".

Nel gennaio 1939 il Tribunale di Bolzano dichiarò il fallimento della ditta intestata al pellicciaio Emilio Karp, anche se in realtà la cessazione dell'attività doveva essere avvenuta prima, in quanto l'uomo era partito per l'America già nel 1938<sup>18</sup>; in una sua relazione il curatore fallimentare nominato dal Tribunale scriveva: “sembra che appena si delinearono i problemi razziali il Karp si sia affrettato a vendere sotto costo la propria merce per poter raccogliere i fondi necessari per la sua emigrazione dall'Italia”<sup>19</sup>. Il curatore fallimentare ebbe poi modo di accertare che Emilio Karp, “per procurarsi evidentemente i fondi per il suo trasferimento all'estero, ove sembra siasi recato parecchi giorni prima della dichiarazione di fallimento, vendette sotto prezzo pellicce per il complessivo valore di L. 11.500 circa realizzando appena L. 5.200”<sup>20</sup>.

La situazione particolarmente penosa nella quale si trovarono molti ebrei viene descritta con chiarezza in una lettera scritta al Consiglio provinciale delle corporazioni da Rudolfine Reich, il cui consorte, Emilio Kohn, di nazionalità cecoslovacca, gestiva dal 1916 a Merano un negozio di confezioni da uomo. La donna scrive nel febbraio 1941, rispondendo all'Ufficio che le aveva intimato, oltre che di denunciare la cessata attività, di pagare una multa di Lit. 50 quale oblazione stragiudiziale per omessa denuncia: “nell'agosto 1939 abbiamo dovuto lasciare precipitosamente la provincia di Bolzano, dove risiedevamo da più di trent'anni, perché cittadini stranieri ebrei e la r. Questura di Bolzano ci aveva intimato l'espulsione dalla Provincia in pochi giorni. In seguito ci fu anche revocata la licenza commerciale dal Comune di Merano. Naturalmente nella fretta della partenza ci era per ragioni comprensibili assolutamente impossibile procedere alle diverse formalità, come denunce di cessazione ecc., e dato che l'ordine a suo tempo dato, costituisce un vero e proprio caso di ‘forza maggiore’ suppongo che cod. Consiglio, preso in considerazione quanto sopra, non vorrà insistere sull'oblazione di cui alla Vs. pregiata, tanto è vero che la ns. partenza di Merano ci ha causato la completa rovina finanziaria. Vi restituisco il modulo inviatomi da me firmato in calce, dato che mio marito Emilio Kohn da più di sei mesi è a letto quasi completamente paralizzato e non è in grado neanche a tenere un penna, né siamo in grado di sopportare la spesa di far venire un notaio in casa per far autenticare un'eventuale firma [...]”<sup>21</sup>.

Leone Merkel fu titolare sino al 10 settembre 1939 di una ditta che cessò l'attività in quanto egli risultava “ebreo straniero allontanato dalle autorità”, mentre Anna Kohn cedette il suo negozio, “il Regalo”, nell'ottobre 1939. Entrambi gli esercenti presentarono nel settembre 1939 domanda alla Commissione provinciale speciale per le svendite di liquidazione presso il Consiglio provinciale delle corporazioni, ottenendo l'autorizzazione, “previa presentazione della dichiarazione di rinuncia alla licenza”, ad effettuare una svendita di liquidazione<sup>22</sup>.

Samuel Haber, ebreo di nazionalità polacca, gestì a Merano un negozio di confezioni da uomo dal 1914 sino all'agosto 1938, data della sua morte; la data ufficiale di cessazione dell'impresa risulta però essere il maggio 1939. La figlia Dora, emigrata da Merano per stabilirsi in provincia di Trento, ottenne dalla Questura un temporaneo permesso per fare ritorno in Alto Adige e liquidare i beni ereditati: la liquidazione del negozio venne definita “disastrosa” dall'avvocato Langer, suo legale in una causa intentata al fine di ritornare in possesso di un immobile venduto nel 1943<sup>23</sup>.

Nel dopoguerra vennero intentate alcune cause per alienazioni di beni immobili o mobili di aziende effettuate ad un prezzo inferiore al loro reale valore.

L'esercente Carlo Steinhaus, residente a Merano, fu costretto a cessare l'attività nel luglio 1939, in quanto la licenza gli era stata revocata in seguito ad ordinanza podestarile<sup>24</sup>; la merce depositata e l'arredo del negozio venne venduta nell'ottobre di quell'anno a Zeffirino Cattaneo, il quale versò l'im-

<sup>18</sup> *Ibid.*, b. Pratiche JOO-KARP, fasc. “Karp Emilio”, Camera di commercio, industria e agricoltura, denuncia di cessazione, 21 aprile 1953.

<sup>19</sup> *Ibid.*, prima relazione del curatore fallimentare, 9 febbraio 1939.

<sup>20</sup> *Ibid.*, seconda relazione del curatore fallimentare, 17 marzo 1938 (per quanto concerne l'anno si tratta certamente di un refuso).

<sup>21</sup> *Ibid.*, b. Pratiche KOG-KOZ, fasc. “Kohn Emilio”, lettera di Rudolfine Reich in Kohn al Consiglio provinciale delle corporazioni, 14 febbraio 1941.

<sup>22</sup> CCIAA, Bolzano, *Consiglio provinciale delle corporazioni*, Raccolta dei verbali dell'anno 1939, Comitato di presidenza ed organi vari, verbale dell'11 settembre 1939 del Commissione provinciale speciale per le svendite di liquidazione.

<sup>23</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, 1946, b. 32 Cause civili 101-200, R.G. n. 124/46, atto di citazione, 21 febbraio 1947; CCIAA, Bolzano, *Registro delle imprese, Ditte cancellate dal 1925 al 1959*, b. Pratiche GUF-HAK, fasc. “Samuel Haber”.

<sup>24</sup> *Ibid.*, b. Pratiche STEG-STIM, fasc. “Steinhaus Carlo”, denuncia di cessazione d'esercizio, 22 luglio 1940; lettera del podestà di Merano al Consiglio provinciale delle corporazioni, 29 luglio 1940. Secondo altra fonte egli non avrebbe più ottenuto il rinnovo della licenza; Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, 1945, b. cause civili 1945 N. 401 - fine, R.G. n. 436/45, atto di citazione, 17 novembre 1945.

porto di L. 70.000. Pochi mesi dopo il termine del conflitto lo Steinhaus intentò una causa affinché il contratto di compravendita venisse rescisso e la merce gli venisse resa oppure, nel caso il convenuto volesse evitare la rescissione, gli fosse versato “il pagamento del suppletivo al giusto prezzo”, tenendo pure conto dell’inflazione; il consulente tecnico nominato dal Tribunale concluse nella perizia da lui effettuata che il valore dell’azienda poteva essere calcolato in complessive L. 200.000, di cui L. 120.000 per la merce e L. 10.000 per l’arredamento. Essendo poi l’esercizio situato in una zona centrale di Merano, solo il suo valore d’avviamento poteva essere calcolato in L. 70.000.

A quanto risulta da una delle testimonianze rese, Carlo Steinhaus avrebbe pure cercato di accordarsi con qualcuno al fine di effettuare una vendita fittizia. Il processo venne dichiarato estinto presumibilmente in quanto si arrivò ad una transazione stragiudiziale<sup>25</sup>.

Jenny Dienstfertig Vogel, assieme alla figlia Ernestina, gestiva a Merano dal 1890 la pensione *kòs-her* “Marco”; l’esercizio cessò l’attività, come lei stessa rilevò in una lettera inviata al Consiglio provinciale delle corporazioni, in seguito alle disposizioni “promulgate sugli ebrei”<sup>26</sup>. Nel 1940 la donna vendette l’immobile; nel 1947 l’avv. Erwin Langer, in qualità di curatore delle assenti in quanto sia la madre che la figlia erano state deportate da Merano nel settembre 1943 e non erano più tornate, chiese l’annullamento per vizio di consenso o la rescissione del contratto di compravendita. In una memoria autorizzata redatta dal legale si legge che le donne, in seguito alla revoca della cittadinanza, avrebbero dovuto lasciare la provincia di Bolzano, ma a causa dell’avanzata età della madre e dei “buoni precedenti politici di essa e della figlia” l’espulsione “rimase sospesa”; rimasta senza fonte di reddito, Jenny Dienstfertig fu praticamente costretta a vendere la pensione.

La perizia giudiziaria disposta dal Tribunale stabilì che l’immobile, venduto assieme al mobilio ed agli arredi a L. 129.000 – il contratto riportava solo la cifra di L. 70.000, ovvero la somma pattuita per la pensione – valeva in realtà, al momento della compravendita, L. 174.150, con un danno accertato per la venditrice di L. 45.000 circa. Appare peraltro singolare che il valore sancito dal perito risultasse inferiore alla valutazione data all’immobile dall’Ufficio del Registro, che l’aveva valutato inizialmente in L. 255.000 e poi, per non ben definiti “motivi estranei alla vicenda”, stimato L. 205.000. Le due parti arrivarono nel dicembre 1949 ad un atto di transazione, per cui i compratori furono tenuti a pagare la differenza dovuta moltiplicata per un coefficiente di svalutazione, per un totale di L. 575.000<sup>27</sup>.

### 3. Vendite/svendite di immobili a partire dal 1938

Un settore importante della ricerca si è rivelato quello relativo alle vendite/svendite di immobili avvenute a partire dal 1938; si trattava di beni di proprietà di “ebrei stranieri” e di cittadini italiani, per lo più divenuti apolidi in seguito alla revoca della cittadinanza italiana.

L’analisi è stata compiuta prevalentemente per gli immobili situati nei comuni di Merano e Bolzano, ma si hanno pure notizie di ulteriori alienazioni compiute in altre località. Un bosco ed un vigneto, situati rispettivamente ad Ora ed a Bronzolo, vennero venduti da Giacomo Seif e Pessa Troki in Wischkin nell’ottobre 1939 a L. 570.000; nel gennaio 1939 Ermanno Mokry, cittadino germanico domiciliato a Bressanone, fece domanda al Ministero dell’Interno al fine di essere autorizzato prima della sua emigrazione dall’Italia a vendere la villa in cui abitava<sup>28</sup>. Costui, giunto dalla Germania nel 1934, aveva investito quasi tutto il suo capitale nell’acquisto dell’immobile ed in successive migliorie apportatevi; “ora –

<sup>25</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, 1945, b. N. 401 - fine, R.G. n. 436/45, Verbali delle udienze del 27 giugno 1946, 27 marzo 1947 e 2 giugno 1948; consulenza tecnica, 30 novembre 1946.

<sup>26</sup> CCIAA, Bolzano, *Registro delle imprese, Ditte cancellate dal 1925 al 1959*, b. 113, Pratiche VIEI-VONI, fasc. “Vogel Jenny”, lettera di Jenny Vogel al Consiglio provinciale delle corporazioni di Bolzano, 14 aprile 1941.

<sup>27</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, 1947, b. 301-400, R.G. n. 339/47, atto di citazione, 8 aprile 1947; comparsa di risposta, 29 maggio 1947; verbale d’udienza, 21 settembre 1949; perizia giudiziaria, 20 marzo 1948; memoria autorizzata dell’attore, 10 ottobre 1947; verbale d’udienza, 21 settembre 1949; Ufficio del libro fondiario di Merano, *Giornale tavolare* 94/50, atto di transazione, 14 dicembre 1949; *ibid.*, p.t. 397/II c.c. Merano.

<sup>28</sup> ACS, *SBE*, b. 37, fasc. “Lettera M”, s.fasc. “Mokry Ermanno - Bressanone”, lettera del Ministero dell’interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Divisione affari generali e riservati al Ministero delle finanze, 11 gennaio 1939; *ibid.*, b. 1 “1939-1943 Intendenze A-M”, fasc. 28 “Trasferimenti e donazioni di beni immobili e di aziende commerciali e industriali”, s.fasc. “Bolzano”, lettera dell’Ufficio del registro di Merano al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, 12 gennaio 1939.

riferiva la Direzione generale di pubblica sicurezza – dovendo con la propria moglie lasciare il territorio nazionale appena in possesso dei certificati di identità personali già chiesti, desidererebbe poter vendere la villa e realizzare il maggior guadagno possibile da poter seco portare all'estero"<sup>29</sup>.

L'immobile, composto da un vigneto e da una casa rustica di mq 230 con 13 vani, fu venduto ad Editta Unterweger in Stanek per "il prezzo dichiarato di lire 50.000"<sup>30</sup>.

Fra la corrispondenza sottoposta a censura è stato possibile recuperare notizie relative alla difficoltosa situazione in cui si trovavano gli ebrei in quegli anni. Una persona scriveva da Merano: "Terribile è la nostra situazione – [...] centinaia di persone che qui acquistarono case e fondi e certuni del tutto privi di mezzi di sussistenza devono abbandonare l'Italia"<sup>31</sup>. Sempre da Merano un'ebrea scriveva in Svizzera: "Noi possediamo qui una casa e la vorremmo vendere ad uno straniero che ce la pagherebbe in valuta estera [...] La prego di interessarsi della vendita della nostra casa abbiamo appreso da un mediatore di compravendita di stabili di qui che in Svizzera molti si interessano per le case di qui. Noi dobbiamo cercare di portare fuori il nostro denaro"<sup>32</sup>. Ugo Bondy, residente a Bolzano, scriveva: "Io penso di emigrare in America del Sud e comprarmi ivi una casa con terreni da coltivare. Il mio possesso in Bolzano, rappresenta un valore di circa 200.000 lire. Il Governo italiano non ha però sinora ancora reso noto se e quanto di questa somma si può esportare"<sup>33</sup>. Mosè Augapfel fece pubblicare sulla "Neue Zürcher Zeitung" di Zurigo, a quanto risulta, il seguente annuncio: "Un elegante negozio di pellicce in un distinto luogo di cura di Merano, ottimamente attrezzato, con grande numero di clientela si vende a prezzo modesto. Capitale necessario 10–12.000 franchi svizzeri"<sup>34</sup>. Giusto Bloch metteva in vendita la sua villa per L. 180.000, mentre Ludovico Balog, intenzionato ad alienare la casa di cura che possedeva a Merano per L. 1.250.000, ne inviò la descrizione all'Ufficio di mediazione per compravendita d'immobili di Zurigo<sup>35</sup>.

La particolare situazione in cui si trovavano gli ebrei, soprattutto se di nazionalità straniera, li pose di fatto in condizione di dover vendere velocemente le loro proprietà immobiliari; a quanto si è potuto appurare tramite la ricerca compiuta presso gli Uffici del libro fondiario di Merano, di Bolzano ed il Tribunale di Bolzano vi furono, a partire dal novembre 1938, delle vendite di immobili appartenenti ad ebrei, precisamente 6 a Bolzano e dintorni, 17 a Merano ed una a Quarazze. Come già ribadito, la maggior parte delle alienazioni riguardò "ebrei stranieri", ma vi furono pure dei cittadini italiani, molti dei quali si erano visti revocare la cittadinanza italiana o che paventavano un tale provvedimento, i quali decisero di vendere dei beni immobili di loro proprietà.

Appare opportuno specificare che la ricerca è stata effettuata prevalentemente per i comuni catastali di Maia, Merano, Dodiciville, Bolzano, Gries; si tratta in sostanza dei comuni catastali che formano le città di Merano e Bolzano, dove nell'anteguerra la presenza di ebrei era più cospicua e di conseguenza le eventuali vendite di immobili più numerose. La ricerca non è potuta risultare esaustiva anche perché non tutti gli Indici dei proprietari, ove sono contenuti gli elenchi di tutti i diversi proprietari, sono in buone condizioni, né tutte le pagine sono integre<sup>36</sup>.

<sup>29</sup> *Ibid.*, b. 1 "1939-1943 Intendenze A-M", fasc. 28 "Trasferimenti e donazioni di beni immobili e di aziende commerciali e industriali", s.fasc. "Bolzano", lettera del Ministero dell'interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Divisione affari generali e riservati al Ministero delle finanze, 11 gennaio 1939.

<sup>30</sup> *Ibid.*, b. 37, fasc. "Lettera M", s.fasc. "Mokry Ermanno - Bressanone", lettera dell'Ufficio del registro di Bressanone al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, 5 aprile 1939 con allegato prospetto degli atti registrati presso questo ufficio in cui uno dei contraenti non è di razza ariana, 5 aprile 1939.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Ministero dell'interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Divisione affari generali e riservati, A16 Ebrei stranieri, b. 8, fasc. "E Corrispondenza revisionata", s.fasc. 6. "Ripercussioni dei provvedimenti per la razza", lettera del prefetto di Bolzano a Ministero dell'interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, 12 settembre 1938 con allegata traduzione di una lettera revisionata, 12 settembre 1938.

<sup>32</sup> *Ibid.*, lettera del prefetto di Bolzano a Ministero dell'interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, 12 settembre 1938 con allegata traduzione di una lettera revisionata di Paola Blasing, 12 settembre 1938.

<sup>33</sup> *Ibid.*, lettera del prefetto di Bolzano a Ministero dell'interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, 17 settembre 1938 con allegata traduzione di una lettera revisionata di Ugo Bondy, 17 settembre 1938.

<sup>34</sup> *Ibid.*, lettera del prefetto di Bolzano a Ministero dell'interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, 17 settembre 1938 con allegata traduzione di una lettera revisionata di Mosè Augapfel, 17 settembre 1938.

<sup>35</sup> *Ibid.*, lettera del prefetto di Bolzano a Ministero dell'interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, 4 ottobre 1938 con allegata traduzioni di due lettere revisionate, una inviata da Giusto Bloch e l'altra da Ludovico Balog, entrambe datate 4 ottobre 1938.

<sup>36</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, 1946, b. 32. 101-200, R.G. n. 124/46; *ibid.*, R.G. n. 126/46; *ibid.*, R.G. n. 125/46; *ibid.*, 1947, b. 40 1-100, R.G. n. 22/47; *ibid.*, b. 200-299, R.G. n. 251/47; *ibid.*, b. 301-400, R.G. n. 344/47; *ibid.*, R.G. n. 338/47; *ibid.*, R.G. n. 339/47; *ibid.*, R.G. n. 340/47; *ibid.*, R.G. n. 344/47; *ibid.*, R.G. n. 343/47; 1947, b. 45 501-600, R.G. n. 530/47; Ufficio del libro fondiario, Bolzano, p.t. 89/II c.c. Gries; *ibid.*, p.t. 592/II c.c. Dodiciville; *ibid.*, p.t. 1156/II Gries; Ufficio del

Il sistema tavolare, di eredità austro-ungarica ed in vigore nelle province di Bolzano, Trento, Trieste e Gorizia, si basa sui libri fondiari, composti dai libri maestri – costituiti a loro volta dalle partite tavolari – e dai documenti. Poiché ogni diritto, anche quello di proprietà, deve essere iscritto nel libro fondiario, ogni partita tavolare riporta, oltre alla descrizione del corpo tavolare – particelle fondiarie e/o particelle edificiali –, pure i nomi dei proprietari degli immobili a partire dal momento dell'impianto del libro fondiario; vi sono poi citati, con le relative date, pure i titoli (contratti di compravendita, certificati di eredità), in base ai quali è effettuata l'intavolazione del diritto di proprietà. Infatti in linea generale i diritti reali su un bene si costituiscono con l'intavolazione del diritto stesso nel libro fondiario<sup>37</sup>.

Attraverso le iscrizioni risulta pertanto possibile risalire a quali immobili di proprietà ebraica furono alienati fra il settembre 1938 ed il 1943; è inoltre possibile verificare se ed in quanti casi siano state presentate nell'immediato dopoguerra richieste di annullamento o di rescissioni di contratti di compravendita ed in genere se siano stati avviati procedimenti civili concernenti degli immobili. Al fine poi di ottenere ulteriori informazioni è stato fatto un raffronto con la documentazione conservata presso il Tribunale di Bolzano.

Da quanto è stato possibile accertare, nell'immediato dopoguerra furono intentate ben 14 cause per richieste d'annullamento o di rescissione di contratti di compravendita stipulati: in sostanza alcuni ebrei che avevano venduto i loro immobili richiesero dopo il 1945 che queste volture fossero considerate nulle o rescisse, poiché concluse in stato di bisogno, sotto costrizione morale e materiale ed in quanto gli immobili sarebbero stati venduti ad un prezzo di molto inferiore al loro reale valore. Di questi 14 procedimenti civili, 3 riguardarono immobili venduti a Bolzano o località limitrofe e 11 beni alienati a Merano e dintorni. La rescissione veniva richiesta principalmente in base all'art. 19 del dlgt 12 aprile 1945, n. 222, che ammetteva l'azione di rescissione “per i contratti di alienazione posti in essere dalle persone colpite dalle disposizioni razziali dopo il 6 ottobre 1938, data nella quale vennero ufficialmente annunziate le direttive del cessato regime in materia razziale, [...] sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, sempre che la lesione ecceda un quarto del valore della cosa alienata al momento del contratto”<sup>38</sup>. Nel luglio 1947 venne sancito che l'azione di rescissione poteva essere esercitata sino al 15 aprile 1948<sup>39</sup>.

Il numero delle cause intentate in relazione al quantitativo totale delle compravendite risulta decisamente elevato; non è però detto che tutti coloro i quali avevano alienato i loro beni in fretta ed a basso prezzo abbiano nel dopoguerra richiesto i loro immobili citando in giudizio gli acquirenti: forse chi era emigrato lontano, in un altro paese, era più teso a cercare di ricostruirsi un'esistenza che ad iniziare una causa dall'esito comunque incerto.

Dagli atti di citazione depositati dai legali degli ebrei si evince con chiarezza lo stato di bisogno e di angoscia in cui essi avevano vissuto in quegli anni, impauriti all'idea che si arrivasse prima o poi ad un totale sequestro dei loro beni, preoccupati per la recrudescenza della persecuzione razziale e l'imminenza della guerra. Alcuni di loro, costretti ad abbandonare la provincia di Bolzano in un arco di tempo piuttosto limitato, avevano perso il lavoro e si trovavano in difficoltà finanziarie; l'essere poi

---

libro fondiario, Merano, p.t. 324/II c.c. Maia; *ibid.*, p.t. 806/II c.c. Maia; *ibid.*, p.t. 1019/II c.c. Maia; *ibid.*, p.t. 1378/II c.c. Maia; *ibid.*, p.t. 437/II c.c. Maia; *ibid.*, p. t. 1346/II c.c. Maia; *ibid.*, p.t. 1391/II c.c. Maia; *ibid.*, p.t. 36/II c.c. Maia. Per quanto riguarda la p. t. 1346/II c.c. Maia, i coniugi Mandelkern avevano acquistato l'immobile nel 1932; il 17 settembre 1938 Giuseppe Mandelkern, ebreo, vendette la sua metà indivisa, mentre la consorte, non ebrea, mantenne la sua. Tutto l'immobile venne venduto il 7 ottobre 1942. La p.t. 1391/II c.c. Maia risultava di proprietà di Agnese Eichberg vedova Kaufmann, che l'aveva avuta in eredità dal marito e di Paola Eichberg vedova Blaut; non sono stati reperiti riferimenti relativi a quest'ultimo nominativo, per cui non è certo se la persona in questione fosse ebrea o meno. Per quanto concerne la p.t. 89/II c.c. Gries, venne effettuata la vendita ma l'usufrutto rimase al precedente proprietario ed alla sorella; Ufficio del libro fondiario, Bolzano, p.t. 89/II c.c. Gries; *ibid.*, Tomo suppletorio I, p. 16. Vedi inoltre: Comune, Merano, cat. XII, schede personali riguardanti gli ebrei di Merano 1938-1945.

<sup>37</sup> L'art. 2, Titolo I della Legge tavolare dice tra l'altro: “il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con la iscrizione del diritto nel libro fondiario”. La citazione si trova in: Autonome Region Trentino - Südtirol/Regione autonoma Trentino - Alto Adige, *Grundbuchgesetz/Legge Tavolare*, trad. Ludwig Walter Regele, Athesia, Bolzano 1990, p. 12; vedi inoltre *ibid.*, p. 4 e p. 28.

<sup>38</sup> Dlgt 12 aprile 1945, n. 222, “Norme complementari integrative e di attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 20 gennaio 1944, n. 26, per la reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri colpiti dalle disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali.”

<sup>39</sup> Dlcp 31 luglio 1947, n. 771, “Estensione del termine per l'esercizio dell'azione di rescissione concessa dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222, contenente norme complementari, integrative e di attuazione del rdl 20 gennaio 1944, n. 26, per la reintegrazione delle persone colpite da disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali.”

tenuti a cercarsi un altro luogo ove risiedere, magari in attesa di poter emigrare all'estero, rendeva la loro situazione economica maggiormente precaria ed il futuro incerto. Alla decisione di vendere non era probabilmente neppure aliena la prospettiva di dover lasciare i propri beni incustoditi ed in stato di abbandono per un tempo indefinito. A quanto risulta la Questura di Bolzano concedeva infatti con notevoli difficoltà e ad intervalli decisamente lunghi la possibilità a chi aveva abbandonato la provincia di farvi ritorno al fine di sistemare i propri affari<sup>40</sup>.

A quanto si ricava dalla documentazione da lui stesso presentata, all'avvocato Erwin Langer, residente a Merano dal 1917, le autorità di Pubblica sicurezza di quella città notificarono verbalmente nell'agosto 1939 di aver perduto la cittadinanza italiana e di dover abbandonare il territorio nell'arco di 8 giorni; detto termine gli venne prorogato di mese in mese fino al giugno 1940, affinché egli, cancellato dall'albo professionale, potesse occuparsi della liquidazione del suo studio. Nell'atto di citazione della causa da lui intentata contro il curatore dei beni della persona – quest'ultima risultava dispersa in guerra –, alla quale lui aveva venduto nel giugno 1940 un immobile sito nel comune catastale di Quarazze, si legge: “Tutte queste angherie e privazioni nel campo morale e giuridico, la necessità di abbandonare la propria residenza e la difficoltà se non impossibilità di ritornarvi, anche soltanto transitoriamente e per pochi giorni, causa i divieti di polizia, e quindi di attendere proficuamente all'amministrazione dello stabile, il fatto che la persecuzione razziale andava intensificandosi nella stessa misura in cui l'influenza dell'alleato nazista nell'amministrazione pubblica italiana<sup>41</sup> andava crescendo, il timore sempre vivo e il pericolo sempre attuale che un giorno potessero venir sequestrati persone e beni dei perseguitati, la necessità di procurarsi in tempo i mezzi liquidi per fronteggiare questo pericolo e cercare la salvezza nella fuga; tutto ciò costrinse gli attori a vendere l'immobile, sebbene si rendessero perfettamente conto della intempestività di tale atto dal lato economico (pericolo di inflazione causa la imminente guerra)”<sup>42</sup>. Già in partenza l'avvocato Langer avrebbe chiesto per l'immobile un prezzo piuttosto basso, per arrivare poi ad accettarne L. 145.000 alla firma del contratto<sup>43</sup>. Il processo si concluse con un atto di transazione: “al fine di ricondurre ad equità il contratto” venne pattuito un versamento di L. 250.000<sup>44</sup>.

Negli atti del fascicolo si fa pure riferimento ad un'altra alienazione compiuta nel novembre da un'ebrea di nazionalità spagnola, Dilber Gabai Perez: la sua villa sarebbe stata anch'essa venduta ad un prezzo inferiore al suo reale valore<sup>45</sup>. L'acquirente fu Vittorio Da Ronch, il quale aveva già acquistato da un altro ebreo, Paul Berger, un maso nel novembre 1938. Quest'ultimo chiese nell'immediato dopoguerra che il contratto venisse annullato o rescisso: il valore dell'immobile, venduto a L. 165.000, venne stimato dal perito nominato dal tribunale in L. 201.000, per una lesione del 18%. Questa perizia venne contestata dall'avvocato Langer, che ne presentò una di parte. Il processo si concluse con l'estinzione<sup>46</sup>.

Interessante è poi ciò che emerge dalla comparsa conclusionale degli attori redatta dall'avvocato Langer per la causa Riccardo Stein contro Candido Corazza; si legge: “espulsione [...] dalla Provincia di Bolzano con divieto di soggiorno nelle provincie vicine, revoca delle licenze, anche delle aziende piccole e medie, non considerate dalle disposizioni dell'art. 10 rdl 17 novembre 1938 n. 1728, erano le

<sup>40</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, fascicoli vari.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 1947, b. 301-400, R.G. n. 338/47, atto di citazione, 11 aprile 1947. In seguito all'accordo sulle opzioni venne creata in Alto Adige quella che Claus Gatterer ha definito un'"amministrazione germanica parallela": nelle principali località della provincia furono aperte sedi dell'ADEuRST - *Amtliche deutsche Ein- und Rückwanderungsstelle/Ufficio germanico per l'immigrazione e la migrazione di ritorno* -, allo scopo di organizzare e mettere a punto l'emigrazione degli optanti per il Reich. Nel territorio si stabilirono pertanto numerosi funzionari provenienti dalla Germania. Nel gennaio 1940, per ordine di Wilhelm Luig, dirigente dell'ADEuRST, venne creato l'AdO - *Arbeitsgemeinschaft der Optanten für Deutschland/Comunità di lavoro degli optanti per la Germania* -: si trattava di un'organizzazione capillarmente diffusa sul territorio che costituiva di fatto la legalizzazione del sino ad allora clandestino VKS - *Völkischer Kampfring Südtirols/ Fronte combattente per il Sudtirolo tedesco* -, un gruppo di chiaro orientamento nazista creato nel giugno del 1933. Massimo dirigente dell'AdO era Peter Hofer, nominato Prefetto di Bolzano dopo l'8 settembre 1943, C. Gatterer, *Im Kampf gegen Rom*, Europa Verlag, Wien 1968; trad. it. *In lotta contro Roma. Cittadini, minoranze e autonomie in Italia*, Praxis 3, Bolzano 1994 (da cui si cita), pp. 702-703.R. Steininger, *Südtirol im 20. Jahrhundert. Vom Leben und Überleben einer Minderheit*, Studien Verlag, Innsbruck 1997, p.177.

<sup>42</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, 1947, b. 301-400, R.G. n. 338/47, atto di citazione, 11 aprile 1947.

<sup>43</sup> *Ibid.*, comparsa di risposta, s.d.; memoria degli attori, 10 dicembre 1947. Per ragioni fiscali vennero dichiarate solo Lit. 100.000.

<sup>44</sup> *Ibid.*, Elenco processi verbali di conciliazione, anni 1942-1957, transazione stipulata il 27 gennaio 1950.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 1947, b. 301-400, R.G. n. 338/47, memoria degli attori, 10 dicembre 1947.

<sup>46</sup> *Ibid.*, R.G. n. 343/47, atto di citazione, 12 aprile 1947; comparsa di risposta, 26 maggio 1947; perizia giudiziaria, 20 marzo 1948; memoria dell'attore, 16 novembre 1948 con allegata perizia di parte, 12 novembre 1948; foglio con annotazioni, presumibilmente redatto dal giudice istruttore, s.d.; verbale d'udienza, 14 dicembre 1949.

misure speciali in Provincia accanto a quelle generali come inabilitazione all'esercizio della professione, esclusione dall'impiego pubblico, revoca della licenza di esercizi pubblici<sup>47</sup>.

In più atti processuali redatti dall'avvocato Langer – fu quasi sempre lui a patrocinare le cause per conto degli ebrei – si fa cenno al fatto che per gli ebrei fosse ormai diventato impossibile, in caso di bisogno, contrarre obbligazioni con istituti bancari ed assai difficile ricevere prestiti da privati; in un paio di memorie egli scrisse addirittura che alle banche era stato espressamente proibito di concedere loro un fido<sup>48</sup>. Di conseguenza per chi si fosse trovato all'epoca in difficoltà finanziarie era giocoforza alienare i beni in suo possesso, in quanto impossibilitato a risolvere altrimenti le sue pendenze.

Un paio di citazioni fanno pure riferimento ad un commercialista, il dottor Magnani, “attraverso le cui mani [sarebbero andate] quasi tutte le vendite di beni di ebrei meranesi che si trovarono nello stato di bisogno”<sup>49</sup>. Fu lui a fungere da mediatore nella vendita della casa intestata a Dora Haber, sita in una zona centrale della città di Merano: la giovane donna, costretta a lasciare velocemente l'Alto Adige, si rifugiò prima a Trento e poi a Milano ed autorizzò l'uomo a stipulare per suo conto il contratto di compravendita con Tranquillo Pedron. L'immobile, compreso del mobilio del negozio di confezioni che il padre di Dora Haber aveva gestito sino alla sua morte nel 1938, venne venduto a L. 270.000. Il perito stimò il valore del bene al tempo del contratto in L. 374.000: stando a questa valutazione, l'edificio era stato venduto ad una somma pari al 72% del giusto prezzo. Il processo venne estinto<sup>50</sup>.

Fra i processi celebrati, 6 si conclusero con l'estinzione, il che farebbe pensare ad una transazione stragiudiziale fra le parti; sono stati documentati poi 2 atti di transazione, 4 sentenze, mentre non si è in grado di fornire elementi per quanto concerne la soluzione di due procedimenti<sup>51</sup>.

Un caso in cui l'immobile venne reso, non tanto al precedente proprietario, mai ritornato dalla deportazione, quanto ai suoi eredi, riguardò l'immobile di proprietà di Lodovico Bondy, venduto a Anna Söllner il 6 settembre 1938. Nel dopoguerra il *curatore absentis* avvocato Langer chiese che il contratto di compravendita venisse dichiarato privo di efficacia giuridica e nullo: nell'atto di citazione egli scrisse che si era trattato in realtà di una vendita simulata, stipulata unicamente allo scopo di tentare di salvare la proprietà da possibili sequestri o confisci. Tale atto non aveva inoltre ottenuto a suo tempo l'approvazione del prefetto<sup>52</sup>, necessaria per poter avere validità, tanto che il diritto di proprietà della donna sull'immobile non era stato a suo tempo intavolato: proprio per tale motivo i giudici della Sezione Civile del Tribunale di Bolzano lo dichiararono privo di efficacia giuridica. In seguito a quest'ultima sentenza ed a quella successiva della Corte d'appello di Trento il giudice tavolare accordò l'intavolazione della cancellazione del diritto di proprietà già iscritto nel dicembre 1948 a favore di Anna Söllner. Nel febbraio 1951, in base a certificato di eredità, venne intavolato il diritto di proprietà sull'immobile a favore di Alfredo Bondy, fratello del deceduto<sup>53</sup>.

Vi è da evidenziare che già nell'immediato dopoguerra, negli anni cioè fra il 1945 ed il 1950, si andava palesando quello che sarebbe diventato per molti anni un giudizio diffuso ed ampiamente condiviso: le leggi antiebraiche sarebbero state applicate in modo blando e le loro ripercussioni si sarebbero rivelate tutto sommato limitate; nella sentenza di una causa relativa a declaratoria di nullità di trasferimento di immobili si legge che le disposizioni antiebraiche, estese pure all'Italia, “vennero applicate piuttosto blandamente e non certo col rigore teutonico”<sup>54</sup>.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 1946, b. 32 N. 101-200, R.G. n. 126/46, comparsa conclusoria degli attori, novembre 1947.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 1947, b. 301 -400, R.G. n. 344/47, memoria dell'attore, 28 gennaio 1946; *ibid.*, R.G. n. 338/47, memoria degli attori, 10 dicembre 1947; *ibid.*, 1947, b. 40 dal n. 1 al n.100, R.G. n. 22/47, memoria dell'attore, 14 dicembre 1947.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 1947, b. 45 501-600, R.G. n. 530/47, atto di citazione, 8 aprile 1947; *ibid.*, 1946, b. 101-200, R.G. n. 124/46, atto di citazione, 21 febbraio 1946

<sup>50</sup> *Ibid.*, 1946, b. 101-200, R.G. n. 124/46, atto di citazione, 21 febbraio 1946; perizia giudiziaria, 4 gennaio 1947; verbale di udienza, 17 aprile 1947.

<sup>51</sup> Vedi tabella 2.

<sup>52</sup> L'art. 1 della l 3 giugno 1935 n. 1095, “Norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle province di confine terrestre”, sanciva infatti che ogni alienazione, sia totale che parziale, di beni immobili situati nelle province di confine terrestre dovesse necessitare, per poter essere giuridicamente efficace, dell'approvazione del prefetto, il quale poteva negarla senza anche fornire al riguardo alcuna motivazione. Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, 1948, b. 68 dal n. 1401 al n. 1500, R.G. n. 1441/48, atto di citazione, 20 novembre 1948.

<sup>53</sup> Ufficio del libro fondiario, Bolzano, p.t. 1014, c.c. Dodiciville; *ibid.*, Documenti, Giornale tavolare 861/48, istanza al giudice tavolare, 22 novembre 1948; atto di citazione, 20 novembre 1948; *ibid.*, Giornale tavolare 962/48, contratto di compravendita, 6 settembre 1938; *ibid.*, Giornale tavolare 551/50, sentenza 16 settembre 1949; istanza tavolare, 30 maggio 1950; *ibid.*, Giornale tavolare 223/5, ricorso per rilascio certificato di eredità presentato in Pretura, 11 gennaio 1951; domanda di intavolazione, 15 febbraio 1951; Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, 1948, b. 68 dal n. 1401 al n. 1500, R.G. n. 1441/48.

<sup>54</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, Vol. 1949 Sentenze civili dal n. 201 al n. 280, sentenza n. 224/49.

A questo proposito appare piuttosto sorprendente ciò che si legge nella sentenza della causa civile Bondy contro Barbero. Carlo Bondy, commerciante di nazionalità cecoslovacca, risiedeva a Bolzano sin dai primi anni '20. In base a quanto sancito dalle leggi antiebraiche del settembre 1938, egli sarebbe stato tenuto a lasciare il territorio nazionale entro il mese di marzo dell'anno seguente; una sua prima istanza indirizzata tramite la Prefettura di Bolzano alla Direzione generale per la demografia e la razza al fine di poter continuare a risiedere nel Regno per ragioni di commercio venne respinta, come venne rifiutata pure la sua richiesta, inoltrata nell'aprile 1939, di poter restare nel paese fino al mese di giugno per poi imbarcarsi per l'America Latina. Quest'ultima nota venne inoltrata da Roma alla Prefettura di Bolzano il 10 luglio 1939: il 25 luglio Carlo Bondy risultava essere "uscito dal Regno dal Porto di Genova" alla volta di Santiago del Cile<sup>55</sup>.

A quanto si evince dall'atto di citazione, costui, sia per far fronte alle spese del trasferimento che per paura che in un futuro si arrivasse ad un ulteriore inasprimento delle leggi, magari tramite sequestri o confische dei beni, aveva preso già nel mese di giugno di quell'anno la decisione di vendere la villa di sua proprietà ai coniugi Wagner per un importo di L. 260.000. Costoro gli anticiparono la somma di L. 120.000, cifra che venne ipotecariamente assicurata sull'immobile in questione. L'atto di alienazione non ottenne però il nulla osta della Prefettura di Bolzano, in quanto la coppia aveva optato per la Germania. Il procuratore del Bondy vendette infine l'immobile per la medesima cifra nel maggio 1941 a Tito Lucrezio Barbero, anche perché il debito ipotecario doveva essere saldato a scadenza fissa. L'avvocato Erwin Langer, richiedendo l'annullamento dell'atto di compravendita per vizio di consenso ed in subordine la sua rescissione per lesione oltre il quarto, evidenziava come la vendita dell'immobile fosse dipesa da "una concatenazione di circostanze che [avevano] la loro causa nella persecuzione razziale". Benché richiesta dall'avvocato Langer, non risulta agli atti una perizia tecnica che appurasse il valore dell'immobile al momento dell'alienazione<sup>56</sup>.

Nella sentenza si legge: "Nessuna sanzione incidente sui diritti immobiliari di ebrei stranieri era stata fino allora<sup>57</sup> emanata dal governo fascista, e non è certo il caso di dire che il consenso dell'attore per il negozio di compravendita dell'immobile sia stato viziato per violenza subita". Pertanto non fu solo rigettata l'ipotesi che il contratto fosse viziato per violenza – "l'assunto attoreo [...] è troppo manifestamente infondato per meritare seria confutazione" –, ma non venne neppure concessa la richiesta di rescissione del contratto per lesione oltre un quarto, poiché non fu accettato il nesso causale fra l'alienazione e le disposizioni razziali. "[...] Si può anche ammettere che per l'attore sia sussistito uno 'stato di bisogno' ai sensi dell'art. 1448 c.c., ma per la rescindibilità occorrerebbe che da simile stato di bisogno fosse dipesa una sproporzione fra il valore dell'immobile ed il prezzo ricavato, e che il Barbero avesse approfittato dello stato di bisogno della controparte per trarne vantaggio, ciò che nella fattispecie si può tranquillamente escludere; comunque, non essendovi nesso alcuno fra l'alienazione dello stabile al Barbero e le 'disposizioni razziali' del cessato regime, la lesione, agli effetti della rescindibilità del contratto, avrebbe dovuto eccedere la metà del valore dell'immobile, ciò che la stessa parte attrice non ha mai inteso asserire". In sede di giudizio le richieste del Bondy vennero rigettate ed egli fu condannato a rifondere le spese di lite<sup>58</sup>.

Il Tribunale di Torino aveva invece stabilito nel luglio 1947 che "lo stato di minaccia pendente sui cittadini italiani di razza ebraica, dopo l'enunciazione delle direttive razziali del Gran consiglio fascista, [dovesse] essere considerato, anche prima che queste si concretassero in disposizioni legislative, effettivo ed influente alfine della decisione del giudizio di rescissione di contratti stipulati, in quell'epoca, per timore, dalle persone minacciate". Un'ulteriore sentenza del Tribunale di Torino sancì che per l'ammissibilità dell'azione di rescissione ai sensi dell'art. 19 del dlgt 12 aprile 1945, n. 222, esperibi-

<sup>55</sup> ACS, MI, DGPS, Div. AAGRR, cat. A16 Ebrei stranieri, b. 9, fasc. 15 "Bolzano", prefetto di Bolzano a Ministero dell'interno, 20 ottobre 1938 con allegato Elenco degli ebrei stranieri residenti nella provincia di Bolzano; *ibid.*, cat. A16/1939 Sorveglianza stranieri, b. 14, fasc. "Bondy Carlo", lettera del prefetto di Bolzano alla Direzione generale della pubblica sicurezza, 19 gennaio 1939, la quale funse da minuta per l'inoltro della domanda alla "Demorazza"; comunicazione della Direzione generale per la demografia e la razza al prefetto di Bolzano, 17 marzo 1939; lettera del prefetto di Bolzano alla Direzione generale per la demografia e la razza, 3 aprile 1939; comunicazione della Direzione generale per la demografia e la razza alla Direzione generale di pubblica sicurezza, 10 luglio 1939; lettera del prefetto di Bolzano alla Direzione generale di pubblica sicurezza, Divisione affari generali e riservati, 17 agosto 1939.

<sup>56</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, b. 40 1947 dal n. 1 al n.100, R.G. n. 22/47, atto di citazione, 2 gennaio 1947.

<sup>57</sup> Sino alla data in cui l'immobile venne venduto ai coniugi Wagner, precisamente nel giugno 1939. *Ibid.*, Sentenze civili, 1950 dal n. 1 al n. 100, sentenza n. 86/50.

<sup>58</sup> *Ibid.*, Sentenze civili, 1950 dal n. 1 al n. 100, sentenza n. 86/50.

le anche da un ebreo con cittadinanza straniera, era sufficiente che l'altra parte fosse a conoscenza di contrattare con un ebreo e che fosse vistata lesione oltre il quarto<sup>59</sup>.

Analizzando le vertenze e confrontando le cifre di vendita dei beni con l'eventuale stima tecnica eseguita dai periti nominati dal Tribunale, si evince che un immobile venne venduto ad un prezzo costituente il 72% del valore reale stabilito, uno l'82%, uno l'83%, uno il 49% ed uno il 74%<sup>60</sup>. Più perizie tecniche e documenti misero in evidenza come l'accordo italo – tedesco sulle opzioni avesse causato una notevole variazione dei prezzi di mercato degli immobili, in quanto parecchi erano in genere gli immobili sul mercato, mentre i possibili acquirenti erano decisamente pochi<sup>61</sup>. Come sancito dall'art.19 del dlgt 12 aprile 1945, n. 222, le valutazioni tecniche stimavano il valore dell'immobile al momento del contratto di compravendita in genere basandosi sull'andamento del libero mercato immobiliare, al momento particolarmente basso. A partire da una certa data gli ebrei che alienarono le loro proprietà lo fecero dunque in un periodo decisamente sfavorevole; a questo fattore vanno sommati inoltre la fretta, lo stato di necessità in cui si trovavano ed il fatto che, in piccoli centri quali Merano e Bolzano, fosse in sostanza piuttosto improbabile che l'acquirente non fosse a conoscenza dell'"appartenenza alla razza ebraica" del venditore e della sua situazione di bisogno.

Sembra opportuno evidenziare come risulti decisamente complesso stabilire e valutare, nel caso non siano disponibili agli atti le perizie tecniche, quali degli immobili alienati siano stati svenduti: l'arco cronologico è piuttosto ampio, precisamente dal novembre 1938 al giugno 1943, anni in cui il mercato immobiliare aveva subito notevoli modifiche. Inoltre il prezzo indicato nell'atto di compravendita non sempre, a quanto risulta dai fascicoli processuali, corrisponde alla somma concretamente pagata dall'acquirente, in quanto poteva succedere che per ragioni fiscali fosse stata dichiarata una cifra minore.

Nel 1933 Edvino Kohn aveva acquistato a Bolzano una villa parzialmente edificata, poiché il precedente proprietario, a causa di difficoltà finanziarie, non era riuscito a portare a termine i lavori. A quanto si evince dall'atto di citazione, fra quanto versato in contanti al venditore, quanto pagato ai fornitori di mate-

<sup>59</sup> Sentenza del 5 luglio 1947 del Tribunale di Torino, Causa Tedeschi/Cerruti in "Il Foro italiano", fasc. XI-XII ex 1948, n. 59; Sentenza del 5 luglio 1947 del Tribunale di Torino, Causa Haas/Cisitalia in "Il Foro italiano", cc. 776.

<sup>60</sup> Non tutti i fascicoli processuali contengono perizie tecniche; Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, b. 32 Cause civili 1946 n. 101-200, R.G. n. 126/46, comparsa di risposta, 22 marzo 1946; verbale dell'udienza, 10 ottobre 1946; perizia giudiziaria, 20 ottobre 1946; *ibid.*, R.G. n. 125/46, comparsa di risposta, 14 giugno 1946; elaborato peritale, 11 febbraio 1947; *ibid.*, R.G. n. 124/46, atto di citazione, 21 febbraio 1946; comparsa di risposta, 13 giugno 1946; perizia giudiziale, 4 gennaio 1947; *ibid.*, 1947, b. 301-400, fasc. 343/47, comparsa di risposta, 26 maggio 1947; perizia giudiziaria, 10 marzo 1948; *ibid.*, fasc. 339/47, comparsa di risposta, 29 maggio 1947; perizia giudiziaria, 20 marzo 1948; verbale di udienza, 5 ottobre 1949.

<sup>61</sup> Un perizia giudiziaria parla di "maggiore offerta di case nell'Alto Adige causa le opzioni degli allogeni" e di "richiesta limitata derivante dalla impossibilità di acquisto da parte degli optanti per la Germania"; *ibid.*, b. 32 Cause civili 1946 n. 101-200, RG n. 124/46, perizia giudiziale, 4 gennaio 1947. Vedi inoltre: *ibid.*, RG n. 125/46, comparsa di risposta, 14 giugno 1946; *ibid.*, RG n. 126/46, perizia giudiziaria, 20 ottobre 1946; *ibid.*, 1947, b. 301-400, RG n. 338/47, comparsa di risposta, s.d.; *ibid.*, b. 45 501-600, RG n. 530/47, atto di citazione, 8 aprile 1947. Nei primi mesi del 1939 venne creata un Commissione per la stima dei beni, istituita allo scopo di valutare e trasferire i valori patrimoniali degli optanti per la Germania; essa si occupò inoltre di stabilire criteri e norme per la stima dei beni. Una volta valutati da un apposito organismo, l'optante poteva affidare i suoi beni all'Ente Nazionale per le Tre Venezie, "il quale ne versava l'importo presso la Banca d'Italia e precisamente sul conto 'Alto Adige - fondo di accredito tedesco", H. Alexander, *Il lungo cammino in Tiroloer Geschichtsverein Bozen* (a cura di), *Eine Geschichte Südtirol. Option Heimat Optionen. Una storia dell'Alto Adige*, Bolzano 1989, pp. 202-206; la citazione è desunta da p. 204. Un consulente tecnico, incaricato della perizia dell'immobile di Edvino Kohn, venduto nel luglio 1941, scrisse nella sua relazione "si ebbe [...] il fenomeno che molti immobili nelle mani dell'Ente delle Tre Venezie non hanno avuto la possibilità di essere vendibili nemmeno al prezzo base e di conseguenza sono rimasti non venduti o che essi vennero ultimamente venduti a pagamento rateale a lunga scadenza. Per evitare le modalità ritardive e le difficoltà degli enti parastatali occupati del passaggio finanziario dei beni degli optanti ed anche per mancanza generale di fiducia per questi enti nazisti e fascisti, una gran parte degli emigranti ha preferito di vendere a prezzo molto ribassato i loro immobili sul mercato libero, per ricevere la somma ricavata in contanti. [...] Sul mercato libero le offerte degli immobili superavano molto le richieste, perché il numero dei possidenti optanti per la Germania che vendevano superava per molto il numero dei possidenti terrieri sudtirolesi rimasti e italiani, i quali sarebbero stati in grado ed anche disposti di comprare. Questo fatto e la fiducia generale nella situazione finanziaria erano le cause che in quel tempo si ha potuto acquistare immobili sul mercato libero a prezzi ridottissimi. [...] Solamente dopo l'anno 1941, verso la fine dell'anno 1942, cioè dopo le prime sconfitte dell'Asse nell'Africa settentrionale e specialmente dopo la caduta di Stalingrado nei primi del febbraio 1943 il pubblico ha perduto la fiducia nella situazione politica e militare ed i cittadini, per assicurarsi contro la svalutazione della moneta, hanno sempre più comperato immobili e mobili, il valore dei quali è cresciuto sempre di più, cioè in proporzione della svalutazione della moneta". Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, Cause civili, 1947, b. 200-299, R.G. n. 251/47, relazione eseguita dal consulente tecnico, depositata il 29 maggio 1948. Al contrario Karl Stuhlpfarrer presume, pur non disponendo di precisi dati numerici, che il totale dei beni venduti sul libero mercato sia stato tutto sommato limitato, K. Stuhlpfarrer, *Umsiedlung Südtirol 1939-1940*, Löcker Verlag, Wien - München 1985, p. 341.

riali in credito, quanto speso per portare al termine i lavori iniziati, effettuare alcune migliorie e pagare tasse e spese di trascrizione, la casa gli sarebbe costata in tutto L. 325.000; sia gli atti contenuti nel fascicolo processuale che la sentenza emanata riportano due valori differenti relativi alla stima dell'immobile effettuata dall'Ufficio del registro nel 1933: una di L. 300.000 ed una di L. 228.000. Per poter costruire la villa, il primo proprietario aveva contratto un'ipoteca con una cittadina germanica, debito che venne in seguito al suo acquisto assunto dal Kohn; nel 1939 la donna dovette, in seguito all'accordo sulle opzioni, far ritorno in Germania ed il Kohn, nel frattempo emigrato in Francia, si trovò a dover rimborsare velocemente la somma. Il credito sarebbe stato rilevato da uno degli organismi creati in relazione all'esecuzione dell'accordo sulle opzioni, l'ADEuRST oppure la DAT – *Deutsche Abwicklungs – Treuhandgesellschaft/ Società Fiduciaria Germanica di liquidazione* –; quest'ultima si occupava fra l'altro di realizzare i valori patrimoniali, di saldare le obbligazioni e di riscuotere i crediti dell'optante, anche quando questi ultimi erano assicurati ipotecariamente<sup>62</sup>. L'amministratore dei beni di Edvino Kohn, Antonio Kaser, avrebbe cercato in tutti i modi di prolungare le trattative, offrendo per l'estinzione dell'ipoteca pure delle lettere di pegno per Reichsmark 77.500, che sarebbero state però rifiutate, in quanto il pagamento doveva avvenire in lire<sup>63</sup>.

La difesa tese a negare lo stato di necessità in cui si trovava il Kohn, asserendo, fra l'altro, che le norme antiebraiche “in Italia non ebbero che quasi un effetto teorico e d'altra parte un cittadino portoghese non era colpito dalle risp. leggi fasciste che si riferivano solo a cittadini italiani”. Ed inoltre: “Il Kohn non ebbe quindi alcun motivo di abbandonare l'Italia ed anche nei tempi dell'occupazione germanica non aveva alcun motivo di aver paura, perché come cittadino portoghese anche la Germania non avrebbe preso contro di lui delle misure”<sup>64</sup>. Egli avrebbe insomma abbandonato la penisola per motivi puramente precauzionali. Nella comparsa conclusionale si legge: “nessun decreto ebbe a colpire il possesso immobiliare di ebrei stranieri in Italia, tanto meno di un cittadino portoghese [...]. Quindi nessun motivo ebbe il sig. Kohn [...] di alienare la sua sostanza immobiliare”<sup>65</sup>.

Nel luglio 1941 la villa venne venuta per L. 250.000 a Francesco Röggl, il quale pagò tutte le spese di registrazione, ammontanti in L. 30.000<sup>66</sup>. Sentito nel corso del processo Antonio Kaser in qualità di teste, costui rispose affermativamente al capitolo: “vero è che le autorità germaniche seguirono la compravendita ‘con speciale rigore e coercizione’, appunto sapendo che il Kohn apparteneva alla razza ebraica, minacciando lo stesso Kaser che cercava di fare gli interessi del Kohn”<sup>67</sup>. L'acquirente sarebbe stato inoltre ben consapevole dello stato di necessità del venditore. Nella comparsa conclusionale l'avvocato dell'attore, riportando che l'acquirente aveva concordato con l'Ufficio del registro un valore dell'immobile di L. 350.000, asseriva che, “com'è noto”, tali concordati erano “sempre di gran lunga” inferiori al reale valore.

Il giudice istruttore della causa nominò un consulente tecnico incaricato di stimare il valore dell'immobile al luglio 1941, data della sua compravendita; nella relazione tecnica vengono fornite due diverse stime: una, di L. 358.286, concernente il valore dell'immobile senza riguardo al valore basso sul mercato ed un'altra, di L. 275.880, relativa al valore venale di commercio dell'immobile. Nel primo caso la lesione sarebbe stata calcolata al 31%, nel secondo al 10%<sup>68</sup>. Nella sua sentenza il collegio dei giudici respinse la richiesta di rescissione e risoluzione del contratto di compravendita, stabilendo che il prezzo al quale si doveva fare riferimento era quello relativo al valore venale: l'art.19 del dlgt 12 aprile 1945, n. 222 “parla del valore della cosa alienata al momento del contratto, valore che può esse-

<sup>62</sup> M. Beikircher (a cura di), *Sammlung von Anordnungen, Durchführungbestimmungen, Erlässen, Gesetzen, Richtlinien und Verträgen, die Umsiedlung der Südtiroler betreffend*, Quaderno n. 3, Innsbruck 1947, p. 43. Non è chiaro quale di questi due organismi si occupò della questione; Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, 1947, b. 200-299, R.G. n. 251/47, atto di citazione, 6 marzo 1947; verbale di udienza, il 16 febbraio 1948.

<sup>63</sup> In qualità di testimone venne chiamato a deporre nel corso del processo l'*SS-Hauptsturmführer* Karl Gollob, dal 1941 capo della DAT; egli dichiarò nel corso del dibattimento che a suo parere questi titoli non avevano valore in Italia: in Germania questi sarebbero stati negoziabili solo se il “detentore di razza ebraica” non li avesse trasferiti all'estero e li avesse tempestivamente denunciati allo Stato. Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, 1947, b. 200-299, R.G. n. 251/47, atto di citazione, 6 marzo 1947; verbale di udienza, 16 febbraio 1948; H. Alexander, *Die Umsiedlung der Südtiroler 1939-1940* in H. Alexander, S. Lechner, A. Leidlmair, *Heimatlos. Die Umsiedlung der Südtiroler 1939-1940*, edito dal Tiroler Landesinstitut, Deuticke, Vienna 1993, p. 46.

<sup>64</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, 1947, b. 200-299, R.G. n. 251/47, comparsa di risposta, 22 aprile 1947.

<sup>65</sup> *Ibid.*, comparsa conclusionale, 16 settembre 1948.

<sup>66</sup> *Ibid.*, atto di citazione, 6 marzo 1947; comparsa di risposta, 22 aprile 1947; verbale di udienza, 16 febbraio 1948.

<sup>67</sup> *Ibid.*, atto di citazione, 6 marzo 1947; verbale di udienza, 16 febbraio 1948.

<sup>68</sup> *Ibid.*; *ibid.*, comparsa conclusionale dell'attore, 26 settembre 1948; relazione eseguita dal consulente tecnico, depositata il 29 maggio 1948.

re soltanto quello usato nel commercio che si forma dalle offerte e dalle domande<sup>69</sup>. Pertanto non venne ammessa la lesione oltre il quarto e la domanda attrice, in cui si chiedeva la rescissione del contratto di compravendita, respinta col carico delle spese<sup>70</sup>.

Edvino Kohn possedeva pure nei pressi di Caldaro un maso denominato “Christ im Loch”, che egli aveva posto in vendita senza riuscirvi. Nell’agosto 1940 il prefetto di Bolzano si informò presso il Consiglio e l’ufficio provinciale delle corporazioni di Bolzano se, in relazione alle disposizioni relative alle limitazioni della proprietà immobiliare ebraica, la sua “situazione” fosse stata presa in esame; trattandosi di un’azienda agricola, rispose il direttore dell’ufficio, questa doveva essere esclusa dalle disposizioni previste dal rdl 9 febbraio 1939, n. 126. Dall’autorità prefettizia venne appurato in seguito ad ulteriori ricerche che la persona in questione era cittadina portoghese<sup>71</sup>. Il Kohn fu pure titolare sino al novembre 1940 della licenza di un’osteria, situata sempre all’interno del maso sopracitato<sup>72</sup>.

Nel febbraio 1946 il dottor Riccardo Stein citò, al fine di ottenere l’annullamento ed in subordine la rescissione del contratto di compravendita, Candido Corazza, al quale aveva venduto nel maggio 1940 il suo immobile<sup>73</sup>.

Fra la corrispondenza revisionata conservata presso l’Archivio centrale dello Stato si trova una lettera scritta dallo Stein nel novembre 1938: “Come già da tempo me lo aspettavo perderemo anche la cittadinanza e non ci resta altro che di guardare di andarcene presto finché siamo ancora in possesso di passaporti. [...] presto o tardi succederà anche qui quello che è successo in Germania<sup>74</sup>. Trovatisi lui, commercialista e la sorella, insegnante, nell’impossibilità di continuare a svolgere la propria professione, privati della cittadinanza italiana e divenuti pertanto apolidi, essi furono costretti a lasciare l’Alto Adige, con la possibilità di ritornarvi a sistemare le proprie cose solo per brevi periodi. Nel maggio 1940 essi vendettero l’immobile che possedevano per L. 129.000<sup>75</sup>; nel dopoguerra gli Stein citarono in Tribunale l’acquirente, Candido Corazza, chiedendo l’annullamento o la rescissione del contratto di compravendita; la perizia tecnica stabilita dal giudice, basandosi sui prezzi correnti dell’epoca della compravendita e tenendo pertanto conto della “offerta aumentata in Alto Adige causa l’emigrazione di persone”, stabilì che l’immobile, pagato L. 129.000, valeva in realtà L. 264.000, per una lesione del 52%. Nel 1948 la causa venne dichiarata estinta<sup>76</sup>.

Nel febbraio 1946 l’acquirente dell’immobile, Candido Corazza, aveva inviato una lettera al presidente della Consulta nazionale, il conte Carlo Sforza<sup>77</sup>: venuto a sapere che questa intendeva prendere in esame “la questione riguardante la rivendicazione dei beni appartenenti a persone di razza ebraica”, costui si era rivolto al presidente della Consulta esponendo il suo caso e sottolineando come l’acquisto da lui effettuato fosse avvenuto regolarmente, senza che fossero state esercitate pressioni di sorta sul venditore; egli evidenziava inoltre che il reddito imponibile dello stabile era di L. 11.000, “quindi

<sup>69</sup> *Ibid.*, 1948, Sentenze, dal n. 201 al n. 296, sentenza n. 271/48.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> ASBz, *Prefettura, Gabinetto*, “Atti riguardanti gli ebrei in provincia di Bolzano”, cat. XI, b.1, s.fasc. 63 “Kohn Edvino”, il lettera del prefetto di Bolzano al direttore del Consiglio e ufficio provinciale delle corporazioni di Bolzano, 6 agosto 1940; lettera del direttore del Consiglio e ufficio provinciale delle corporazioni di Bolzano alla Prefettura di Bolzano, 10 agosto 1940; dichiarazione di Antonio Kaser, amministratore dei beni di Edvino Kohn, alla Prefettura di Bolzano, 9 dicembre 1940.

<sup>72</sup> CCIAA, Bolzano, *Registro delle imprese, Ditte individuali cancellate 1929-1956*, b. Pratiche KOG-KO, fasc. “Kohn Edvino”.

<sup>73</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, 1946, b. 32 Cause civili 101-200, R.G. n. 126/46, atto di citazione, 21 febbraio 1946.

<sup>74</sup> ACS, MI, *DGPS, Div. AAGRR*, cat. A16 ebrei stranieri, b. 8, fasc. E Corrispondenza revisionata, s.fasc. 6. “Ripercussioni dei provvedimenti per la razza”, lettera del prefetto di Bolzano al Gabinetto del Ministero dell’interno ed alla Direzione generale di pubblica sicurezza, 19 novembre 1938 con allegata traduzione di una lettera revisionata scritta da Riccardo Stein, 18 novembre 1938.

<sup>75</sup> Nell’atto di citazione non viene riportata la cifra di vendita dell’immobile, mentre nella comparsa di risposta si legge che la cifra pattuita fu di L. 129.000, ma quella dichiarata L. 108.500; nel verbale dell’udienza del 13 dicembre 1946 si legge: “È pacifico in causa che al momento della compravendita il convenuto ha pagato lire 129.000 in data 30 maggio 1940”; Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, 1946, b. 32 Cause civili 101-200, R.G. n. 126/46, atto di citazione, 21 febbraio 1946; comparsa di risposta, 22 marzo 1946; verbale d’udienza, 13 dicembre 1946.

<sup>76</sup> *Ibid.*, atto di citazione, 21 febbraio 1946; perizia giudiziaria, 20 ottobre 1946.

<sup>77</sup> ASCD, *Consulta nazionale*, anni 1945-1946, b. 6, fasc. 126, lettera di Candido Corazza al presidente della Consulta nazionale, 22 aprile 1946. Il d l g lgt n. 393 “Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l’impero del sedicente governo della repubblica sociale” porta la data del 5 maggio 1946. Fra i vari compiti della Consulta nazionale, sorta ufficialmente nell’aprile 1945, vi era fra l’altro quello di fornire al governo pareri relativamente alle leggi che le venivano sottoposte, pareri che diventavano vincolanti in materia di bilancio, di provvedimenti fiscali e di legge elettorale, G. Pallaver, L. Steurer; *Ich teile das Los meiner Erde/Condividerò le sorti della mia terra. August Pichler 1898-1963*, Edition Rætia, Bolzano 1998, p. 77-78.

non soggetto alle leggi che prevedevano il sequestro per i beni delle persone di razza ebraica". Facendo poi riferimento alla richiesta dello Stein relativa all'annullamento del contratto di compravendita, lo scrivente si era premurato di ribadire: "Se ora la legge del governo democratico dovesse in qualche modo appoggiare simili richieste, verrebbe a creare un grave squilibrio a quelli [sic] acquirenti come me (e ce ne sono molti specie qui a Merano) che hanno acquistato in buona fede, sborsando denaro di buona valuta, risparmiato con grandi sacrifici, per vedersi ora forse annullare il tutto e rimborsare le somme esposte con moneta svalutata"<sup>78</sup>.

Ecco uno schema relativo alle cause in cui venivano richiesti l'annullamento o la rescissione del contratto di compravendita<sup>79</sup>:

TABELLA 2

<i>Attori/convenuti</i>	<i>Data vendita dell'immobile</i>	<i>Esito del processo</i>
Dora Haber/Tranquillo Pedron	16 marzo 1943	estinto
Edvino Kohn/Francesco Röggl	29 luglio 1941	sentenza <sup>80</sup>
Paolo Berger/Vittorio Da Ronch	14 novembre 1938	estinto
Ervino Langer e Köppl Anna in Langer/ Giovanni Giusto	26 giugno 1940	atto di transazione <sup>81</sup>
Roberto Spitzer/ Guglielmina, Vera e Berta Lutteri	18 ottobre 1940	
Gisella Schmeichler Spitzer, Caterina Spitzer, Roberto Spitzer / Alberto Zanasi	29 novembre 1939	?
Giovanni e Teresa Gerold Goldberger / Lorenzo Marcelino	10 dicembre 1941	sentenza <sup>82</sup>
Salomea Pröckl Hauser/Società Castel Primavera	10 settembre 1940	estinto
Giuseppe Kohn e Gisella Jöckl in Kohn/ Livia Vinante in Maffei	17 gennaio 1940	estinto
Symcha Rubinstein/Olga Dal Vò Jenny Dienstfert Vogel/	8 giugno 1943	sentenza <sup>83</sup>
Gino e Umberto Menegon	30 gennaio 1940	atto di transazione <sup>84</sup>
Giuseppe Teller/Giuseppina Delle Aste Amonn, Enrico Amonn, Gualtiero Amonn, Leo de Pretz, Marlene de Pretz Amonn, Marianne Amonn von Walter	30 luglio 1941	estinto
Riccardo e Paola Stein /Candido Corazza	30 maggio 1940	estinto
Carlo Bondy/ Tito Barbero	14 maggio 1941	sentenza <sup>85</sup>

<sup>78</sup> ASCD, *Consulta nazionale*, 1945-1946, b. 6, fasc. 126, lettera di Candido Corazza al presidente della Consulta nazionale, 22 aprile 1946.

<sup>79</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, 1946, b. 101-200, RG n. 124/46; *ibid.*, b. 32 Cause civili 1946 n. 101-200, RG n. 126/46; *ibid.*, RG n. 125/46; *ibid.*, 1947, b. 1-100, RG n. 22/47; *ibid.*, b. 200-299, RG n. 251/47; *ibid.*, b. 301-400, RG n. 344/47; *ibid.*, RG n. 338/47; *ibid.*, RG n. 339/47; *ibid.*, RG n. 340/47; *ibid.*, RG n. 343/47; *ibid.*, RG n. 344/47; *ibid.*, b. 501-600, RG n. 530/47; Ufficio del libro fondiario, Merano, p.t. 324/II c.c. Maia; *ibid.*, p.t. 806/II c.c. Maia, da cui si evince che la pendenza di lite venne cancellata su istanza presentata al giudice tavolo il 23 marzo 1949; *ibid.*, p.t. 36/II c.c. Maia, Giornale tavolo 67/52.

<sup>80</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, Sentenze, 1948 dal n. 201 al n. 296, sentenza n. 271/48.

<sup>81</sup> *Ibid.*, *Tribunale civile*, Elenco Processi verbali di conciliazione, anni 1942-1957, transazione stipulata il 27 gennaio 1950.

<sup>82</sup> Le richieste degli attori furono respinte; *ibid.*, Sentenze 1954, 480-568, sentenza n. 502/54.

<sup>83</sup> La richiesta di dichiarazione di nullità del contratto di compravendita fu rigettata; per quanto riguarda la domanda di rescissione il Tribunale di Bolzano dichiarò che, come risulta dal contratto di compravendita, competente in merito di controversie derivanti dal contratto stesso era il Tribunale di Venezia; *ibid.*, Sentenze civili 1953, 251-330, sentenza n. 326/53.

<sup>84</sup> A quanto risulta dal fascicolo processuale il processo venne dichiarato estinto nel 1948; le due parti stipularono un atto di transazione, per cui gli eredi di Jenny Dienstfert Vogel ricevettero L. 575.000; *ibid.*, *Tribunale civile*, 1947, b. 301-400, RG n. 339/47, verbale dell'udienza del 14 dicembre 1949; Ufficio del libro fondiario, Merano, Giornale tavolo 94/50, atto di transazione, 14 dicembre 1949.

<sup>85</sup> Le richieste dell'avvocato dell'attore vennero rigettate; Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, Sentenze civili 1950 dal n. 1 al n. 100, sentenza n. 86/50.

Nel tentativo di salvare i propri beni oppure in qualche modo di cautelarsi di fronte alla prospettiva di un incerto futuro, alcune persone si affidarono in vari modi ad amici o conoscenti, stipulando contratti fittizi con loro, affidando loro somme di denaro. Il prof. Ezio Polacco, per non incorrere nelle limitazioni del patrimonio immobiliare sancite dal rdl 17 novembre 1938, n. 1728, incaricò una conoscente, Maria Adelaide De Paoli in Rebora, di comperare per suo conto un fondo in provincia di Modena; con l'intesa che al termine delle leggi razziali il terreno sarebbe ritornato di proprietà del Polacco, quest'ultimo fornì alla donna il denaro necessario all'acquisto, in modo tale che ella risultasse formalmente l'effettiva compratrice del bene. Nel dopoguerra, sorte delle difficoltà per la restituzione del terreno fittiziamente acquistato, si arrivò ad un processo; nella sentenza il contratto di compravendita venne effettivamente dichiarato simulato ed il fondo di proprietà del Polacco<sup>86</sup>.

L'avv. Langer, costretto a lasciare la provincia di Bolzano in seguito alla revoca della cittadinanza italiana, vendette la sua abitazione e ne consegnò il ricavato ad un conoscente, tale avvocato Boni, con l'incarico di comperare azioni industriali al portatore e di tenerle per suo conto presso la Banca di Trento. In seguito alle disposizioni legislative emanate relative all'obbligo della nominatività dei titoli azionari, essi si accordarono affinché il Boni intestasse a sé stesso le numerose azioni della Società idroelettrica Piemonte da nominali L. 100 acquistate. Nel 1941 l'avvocato Langer ed il fratello Arturo simularono sempre con la medesima persona un mutuo ipotecario di L. 125.000, a garanzia del quale essi assoggettarono ad ipoteca dei beni immobili. Citato l'avv. Boni in Tribunale nell'immediato dopoguerra, essi ottennero con una sentenza la voltura delle azioni in questione e la cancellazione dell'ipoteca che era stata a suo tempo iscritta sui corpi tavolari<sup>87</sup>.

Abramo Hammer cedette nel marzo e nel luglio 1940 due immobili alle sorelle Riffini, le quali si impegnarono a corrispondere a lui ed alla consorte, sino alla loro morte, un vitalizio di L. 800 mensili; a garanzia dell'adempimento esse accesero sugli immobili un'ipoteca. Nel settembre 1943 i due anziani coniugi vennero arrestati a Merano e deportati ad Auschwitz, ove furono uccisi all'arrivo<sup>88</sup>.

Come abbiamo già rilevato, in seguito all'emanazione delle leggi antiebraiche e dei particolari provvedimenti adottati in provincia di Bolzano il totale degli ebrei presenti nella provincia di Bolzano si ridusse drasticamente, fenomeno che ebbe chiaramente forti ripercussioni anche nella vita comunitaria. Si verificò infatti non solamente una notevole riduzione nel numero degli iscritti, ma pure una drastica contrazione nel gettito delle tasse comunitarie, mentre le spese, soprattutto quelle relative all'ambito assistenziale, restavano alte; anche il numero dei forestieri di religione ebraica, un tempo decisamente cospicuo in quanto Merano è una rinomata località di soggiorno, era diventato irrilevante.

Il commissario prefettizio della Comunità israelitica meranese, sentito il parere del segretario della stessa, deliberò nel giugno 1942 di vendere un prato acquistato alcuni anni prima allo scopo di allargare l'area del cimitero israelitico a Merano; la decisione venne presa al fine di far fronte alle difficoltà economiche sopraggiunte ed anche in quanto il numero delle sepolture si era notevolmente ridotto negli ultimi anni. Dalla delibera di vendita si evince che la decisione era stata presa anche perché, "studiata a fondo la situazione finanziaria ed economico-patrimoniale della Comunità e constatato che, anche per i prossimi esercizi, pur effettuando le più strette ed oculate economie, riducendo le spese a quel minimo indispensabile all'applicazione dell'attività che l'ente è tenuto a svolgere, è tuttavia escluso che si possano coprire le uscite da prevedere in bilancio con le normali entrate del bilancio stesso, ma si sarà costretti a procedere alla alienazione di una parte del capitale"<sup>89</sup>. L'alienazione, effettuata a quanto si evince dalla documentazione ad un prezzo equo e vantaggioso ed autorizzata con decreto dalla Direzione generale dei culti, avvenne il 22 dicembre 1942; il 7 settembre 1943 il commissario governativo della Comunità chiese che il prefetto di Bolzano concedesse il suo nullaosta alla vendita. Dalla documentazione rinvenuta non siamo in grado di dire se questa sia stata concessa o meno.

<sup>86</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, b. 35 Cause civili 1946 401-500, R.G. n. 422/46, atto di citazione, 17 giugno 1946; *ibid.*, Sentenze, 1947, dal n. 1 al n. 59, sentenza n. 45/47.

<sup>87</sup> Ufficio del libro fondiario, Merano, p.t. 1383/II c.c. Maia; *ibid.*, p.t. 890/II, c.c. Maia, Giornale tavolare 619/50; Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, 1948, b. 65 dal n. 1101 al n. 1200, RG n. 1178/48, atto di citazione, 10 settembre 1948.

<sup>88</sup> Ufficio del libro fondiario, Merano, p.t. 324/II e 212/II c.c. Merano; Giornale tavolare 647/40, atto di cessione con costituzione di vitalizio, 5 marzo 1940; C. Villani, *op. cit.*, pp. 202-203.

<sup>89</sup> Commissariato del governo per la provincia autonoma, Bolzano, *Atti amministrativi*, cat. 6/9 Culto, b. 40; Comunità israelitica, Merano, copia della deliberazione adottata il 25 giugno 1942. Vedi inoltre: *ibid.*, copia della delibera della Comunità israelitica di Merano, 15 ottobre 1941.

Già nel corso del 1941, sempre allo scopo di fronteggiare il disavanzo creatosi, era stata deliberata la vendita di beni mobili: si trattava precisamente di titoli di Stato di capitale nominale L. 20.000 di proprietà della Comunità, per la cui alienazione era stato previsto un realizzo di L. 25.650, e di un certificato nominativo rendita 5% del valore nominale di L. 27.000; quest'ultimo, intestato alla Comunità, sarebbe stato sostituito allo scopo in titoli al portatore. Presumibilmente una copia della delibera era stata inviata alla Prefettura per ottenere l'approvazione alla cessione dei valori; non si è in grado di riferire se i titoli in questione siano stati alienati o meno<sup>90</sup>.

La ditta Segrè Rita in Mayer Boer di Venezia vendette nel gennaio 1942 alla ditta Felice Tognetti uno stabile di sua proprietà, di cui ne aveva piena disponibilità, composto da tre piani e 21 vani situato a Sedico, in provincia di Belluno<sup>91</sup>.

#### 4. L'Operationszone Alpenvorland/Zona d'operazione Prealpi

L'8 settembre 1943 ebbe inizio l'occupazione militare tedesca in Italia ed il 10 settembre 1943 una disposizione di Hitler suddivise il territorio non ancora liberato dagli Alleati in "zone d'occupazione" e "restante territorio occupato"; un'integrazione segreta all'ordinanza sanciva la creazione della Zona d'operazione Prealpi e della Zona d'operazione Litorale adriatico. Due commissari supremi, che avrebbero ricevuto direttamente da Hitler le fondamentali indicazioni inerenti lo svolgimento delle attività, diventarono i responsabili dell'amministrazione civile, con la facoltà di insediare e destituire i dipendenti degli uffici. Come commissario supremo per l'*Operationszone Alpenvorland* fu designato Franz Hofer, già *Gauleiter* del Tirolo – Vorarlberg.

In qualità di commissario prefetto di Bolzano fu nominato Peter Hofer, già dirigente dell'ADO; sorta nel gennaio 1940, l'*Arbeitsgemeinschaft der Optanten für Deutschland* – Comunità di lavoro degli optanti per la Germania, si era assunta il compito di aiutare e sostenere gli optanti per la Germania sino al momento della loro partenza. A Belluno venne insediato il 20 settembre 1943 in qualità di commissario prefetto Italo Foschi e quindi, a partire dal 20 ottobre di quell'anno, Carlo Silveti, già dal 1940 vice prefetto vicario, mentre in Trentino fu l'avvocato Adolfo De Bertolini a ricoprire questa carica; ai commissari prefetti furono poi affiancati due Consiglieri amministrativi germanici, Hubert Lauer a Belluno e Kurt Heinricher a Trento, i quali rappresentavano le reali autorità deliberanti<sup>92</sup>.

Fu in Alto Adige che si verificarono i primi arresti di ebrei compiuti in territorio italiano: il 9 settembre 1943 vennero arrestati nel capoluogo di provincia il commerciante Renzo Carpi e suo figlio Alberto; il 12 del medesimo mese l'*SS – Brigadeführer* Karl Brunner, capo della polizia tedesca di Bolzano, inviò ai vari fiduciari di sezione (*Kreisleiter*) dell'ADO l'ordine ufficiale di catturare i *Volljuden* (gli ebrei puri) e quattro giorni dopo vennero catturate a Merano 22 persone. Altri arresti furono eseguiti in provincia nei giorni successivi: nel complesso furono 43 gli ebrei deportati dal territorio altoatesino<sup>93</sup>.

Già al momento dell'arresto alcuni ebrei vennero depredati dei loro beni, come avvenne ad Aldo Castelletti ed alla sua famiglia, fermati a Merano nel settembre 1943; ad eccezione del capofamiglia,

<sup>90</sup> *Ibid.*, richiesta di nullaosta prefettizio da parte del commissario governativo della Comunità israelitica di Merano, 7 settembre 1943; copia della delibera della Comunità israelitica di Merano, 15 ottobre 1941.

<sup>91</sup> Prefettura, Belluno, *Gabinetto*, fasc. "Beni ebraici 1938-1944", l'intendente di finanza di Belluno alla Questura di Belluno, 9 ottobre 1944; l'intendente di finanza di Belluno alla Prefettura di Belluno, 10 gennaio 1945.

<sup>92</sup> L. Klinkhammer *L'occupazione tedesca in Italia 1943-1945*, Bollati Boringhieri, Torino 1993, pp. 53-54;

F. Vendramini, *Note sul collaborazionismo nel Bellunese durante l'occupazione tedesca (1943-1945)* in Istituto veneto per la storia della Resistenza - Annali 1982-83, *Tedeschi, partigiani e popolazioni dell'Alpenvorland (1943-1945)*, Marsilio Editori, Venezia 1984, M. Garbari; *Il gruppo carabinieri di Trento nei venti mesi dell'Alpenvorland*, Società di studi trentini di scienze storiche, Trento 1995, pp. 46-47; C. Villani, *op. cit.*, pp. 165-166.

<sup>93</sup> L'ordinanza in questione è riportata in: W. Pichler, C. Romeo, P. Rösch, M. Verdorfer, *Dableiber e optanti non partiti in Tiroler Geschichtsverein Bozen* (a cura di), *op. cit.*, p. 284; C. Villani, *op. cit.*, pp. 200-205, tavola 23. Alla cifra già nota di 37 catturati devono essere aggiunti pure i nominativi di altri sei deportati risultati dalla presente ricerca e precisamente: Ludovico Bondy, Ernestina Vogel, Bernardo Czopp, Annalise Herzberg in Körpel ed i figli di quest'ultima Rolf ed Ellen.; Tribunale, Bolzano, *Tribunale civile*, 1947, b. 301-400, R.G. n. 339/47, atto di citazione, 8 aprile 1947; Ufficio del libro fondiario, Bolzano, *Giornale tavolare* 223/51, copia del ricorso per rilascio di certificato di eredità, 19 gennaio 1951; AUCEI, *UCII (dal 1945)*, b. 66, f. 1 "Patrimonio dei deportati che va all'Unione per mancanza di eredi", s.fasc. 1/7 "Eredità Czopp Bernardo fu Volfango", documentazione varia; Ufficio del territorio, Bolzano, fasc. "Herzberg Annelise in Körpel. Eredità giacente", copia della dichiarazione di morte presunta emanata dal Tribunale di Bolzano, 19 dicembre 1986.

gli altri componenti del nucleo familiare furono rilasciati, alcuni perché non ebrei ed altri in seguito ad errore. Chi non fuggì in Svizzera, fu costretto a vivere in notevoli ristrettezze economiche, utilizzando risparmi e valori “residuati da quelli che furono asportati dagli agenti tedeschi che l’8 settembre procedettero all’arresto”<sup>94</sup>. In merito a beni eventualmente sottratti agli ebrei al momento del loro arresto non si dispone che di scarse informazioni: sappiamo che dall’abitazione di Francesca De Salvo, un’ebrea di origine austriaca catturata a Merano con la figlioletta Elena, furono prelevati numerosi oggetti. Autori della cattura furono due membri del SOD, *Sicherheit - und Ordnungsdienst*/Servizio per l’ordine e la sicurezza, una locale polizia ausiliaria sorta clandestinamente già nell’agosto del 1943 e postasi al servizio delle forze di occupazione<sup>95</sup>.

Tutto il territorio tirolese, a nord e a sud del Brennero, è sempre stato contrassegnato da forme alquanto diffuse di antisemitismo: stereotipi e pregiudizi nei confronti degli ebrei, considerati “diversi” e pertanto “pericolosi”, si erano andati formando sia in relazione ad alcune chiusure da parte cattolica sia, in epoca posteriore, in presenza di un antisemitismo di stampo più prettamente biologico-razzista. A partire dalla metà degli anni ’20 avevano cominciato a sorgere in provincia di Bolzano dei gruppi illegali di chiaro orientamento nazista che si erano fusi in seguito nel *Völkischer Kampfring Südtirols*: si trattava di un’organizzazione strettamente strutturata sull’osservanza al principio di obbedienza gerarchica (*Führerprinzip*), al cui interno antisemitismo e purezza della stirpe ne costituivano alcune delle fondamentali componenti; questo movimento clandestino si era rivelato un validissimo artefice della diffusione del nazionalsocialismo nel territorio. È necessario ricordare che un ruolo determinante nell’affermazione dell’ideologia nazista l’aveva svolta anche la politica fortemente repressiva condotta dal fascismo nei confronti della minoranza sudtirolese con i suoi tentativi di snazionalizzazione e di “italianizzazione” forzate; il VKS, proponendosi come un movimento impegnato nel consolidamento del carattere tedesco, aveva aumentato nel giro di pochi anni il numero dei suoi simpatizzanti ed adepti<sup>96</sup>.

Dopo l’8 settembre 1943 uno degli aspetti del collaborazionismo dei sudtirolesi fu proprio l’ampia partecipazione alla cattura degli ebrei presenti in loco; un documento dell’immediato dopoguerra risulta molto chiaro in tal senso: “la responsabilità prima e principale di quanto avvenne è degli elementi locali sud-tirolesi: a cominciare dalla popolazione in genere, che – nazionalsocialista in buona parte – costituì l’ambiente ideale per certe operazioni, collaborandovi con segnalazioni o denunce, che in troppi casi si appropriò di beni di ebrei o acquistò beni loro sottratti, che troppo spesso mostrò la sua simpatia ai persecutori anziché ai perseguitati. [...] Attualmente, parecchi dei superstiti scampati alla bufera sono rientrati a Merano – tanti tra essi in lutto per congiunti assassinati dai nazisti –, e tutti hanno trovato le loro abitazioni e negozi totalmente spogliati e saccheggiate”<sup>97</sup>.

Gli arresti degli ebrei meranesi vennero compiuti in prevalenza da sudtirolesi inquadrati nel SOD, nelle SS, SD e Gestapo, agli ordini del capo della Gestapo ed SD Alfons Niederwieser<sup>98</sup>.

Per quanto concerne i beni sottratti agli ebrei catturati in provincia di Bolzano, non si è in possesso di liste complete, né di atti relativi a sequestri o confische; da un documento reperito presso l’archivio dell’*American Jewish Joint Distribution Committee* – si tratta precisamente della traduzione in inglese di una lettera inviata nel novembre 1943 dal *Kommandeur der Sipo-SD*, l’*SS-Hauptscharführer* Alfons Niederwieser, in servizio presso la Gestapo di Merano, all’*SS-Sturmbannführer* Rudolf Thyrolf, comandante della Polizia di sicurezza e dell’SD per la provincia di Bolzano – ricaviamo alcune informazioni concernenti sia le proprietà degli ebrei meranesi arrestati che i beni di coloro che si erano dati alla fuga. Case, appartamenti, uffici e negozi delle 24 persone indicate nella lista dei fermati erano già stati posti sotto sequestro e sigillati, le chiavi degli immobili fornite di targhette nominative e portate al locale ufficio di polizia; i conti bancari erano stati bloccati e le vettovaglie confiscate. Pure le proprie-

<sup>94</sup> ASTn, *Questura* (1919-1955), b. Ebrei. Schedario aggiornamenti 1941, fasc. “Questura. Ebrei. Varie”, Legione territoriale dei carabinieri reali di Bolzano, Compagnia esterna Trento alla Questura di Bolzano, 20 novembre 1945.

<sup>95</sup> Comunità ebraica, Merano, appunti circa gli ebrei di Merano in relazione all’occupazione tedesca, s. d. La compilazione dell’atto è certamente avvenuta nei mesi successivi alla liberazione. Il citato documento è riprodotto in F. Steinhaus, *Ebrei/Juden. Gli ebrei dell’Alto Adige negli anni trenta e quaranta*, La Giuntina, Firenze 1994, pp. 92-99.

<sup>96</sup> R. Steininger, *op. cit.*, pp. 144-151; L. Steurer, *L’atteggiamento della popolazione di lingua tedesca della provincia di Bolzano durante il periodo 1943-1945*, in Istituto veneto per la storia della Resistenza - Annali 1982-83, *op. cit.*, pp. 145-147; C. Villani, *Antisemitismo ed ebraismo in Alto Adige. La Comunità Israelitica di Merano* in “La rassegna mensile di Israel”, Vol. LV, 1989, pp. 103-118.

<sup>97</sup> Comunità ebraica, Merano, appunti circa gli ebrei di Merano in relazione all’occupazione tedesca, s. d.

<sup>98</sup> *Ibidem*.

tà di altri 29 ebrei, indicati come assenti da Merano oppure come datisi alla fuga, erano state requisite e le abitazioni sigillate<sup>99</sup>.

Come appare evidente dalla documentazione reperita presso la Prefettura di Belluno, il commissario supremo Hofer aveva avocato a sé tutte le decisioni concernenti i beni ebraici presenti nel territorio di sua competenza e la normativa emanata dalla Repubblica sociale italiana non trovò pertanto applicazione nella zona d'operazione Prealpi. Il commissario Leopoldo Passagli, direttore dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, riportò nel marzo 1944 al Ministero delle finanze una nota inviata dal Credito fondiario delle Venezie: l'istituto in questione lamentava che un suo incaricato di Cortina d'Ampezzo non aveva potuto accedere a due immobili requisiti dalle autorità germaniche come beni nemici; egli avrebbe dovuto compiere un sopralluogo al fine di stabilirne lo stato di conservazione e di controllare l'arredamento. La nota così si concludeva: "Dal canto suo questo Ente [...] deve declinare ogni responsabilità per quanto riguarda la conservazione e l'amministrazione di beni sequestrati, richiamando in special modo l'attenzione di codesto Ministero sulla situazione giuridica determinatasi nella giurisdizione dell'Alto commissariato germanico della zona delle Prealpi, con sede in Bolzano e comprendente le provincie di Bolzano, Trento e Belluno"<sup>100</sup>.

Il 10 febbraio 1944 il commissario gerente della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, Paul Mayr, comunicò al presidente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie che un "intervento di questa Cassa" nell'amministrazione dei beni ebraici confiscati in provincia non era ritenuta necessaria<sup>101</sup>.

Alcuni mesi dopo il Ministero delle finanze faceva presente al Ministero degli affari esteri che le autorità germaniche nelle Zone d'operazione Prealpi e Litorale adriatico avevano avocato a sé ogni provvedimento relativo al patrimonio di ebrei, disponendo che il dlg 4 gennaio 1944, n. 2, non trovasse applicazione in quei territori. Nella lettera si legge: "Inoltre, per tutte le provincie della Repubblica sociale, si dovrebbe fare ben presente alle predette autorità che l'Egeli, ente di diritto pubblico, agisce per conto e nell'interesse dello Stato italiano, per cui i suoi rappresentanti o delegati hanno titolo alla più ampia assistenza da parte delle competenti autorità nazionali nello svolgimento dei compiti loro demandati dal dlg 4 gennaio 44"<sup>102</sup>.

Il commissario prefetto di Belluno Silvetti scrisse alla Presidenza del consiglio, la quale più volte aveva chiesto informazioni sull'eventuale presenza in provincia di aziende agricole di proprietà di ebrei, che in loco solo il commissario supremo risultava competente per quanto concerneva le decisioni relative ai beni ebraici<sup>103</sup>. Alla Società finanziaria siderurgica Finsider che chiedeva un elenco degli ebrei presenti in provincia al fine di ottemperare alle disposizioni che prevedevano la denuncia delle azioni sociali intestate ad ebrei, Silvetti rispose di non poter esaudire la richiesta, in quanto "per disposizione del commissario supremo per la zona d'operazione nelle Prealpi, per quanto riguarda gli ebrei e il loro patrimonio, non è previsto l'intervento di uffici e di autorità centrali italiane esistenti fuori dalla zona d'operazione nelle Prealpi"<sup>104</sup>.

<sup>99</sup> *American Jewish Joint Distribution Committee*, lettera dell'American Jewish Joint Distribution Committee, Intergovernmental Committee on Refugees, Headquarters Allied Commission all'American Jewish Joint Distribution Committee, 1945 [ non è possibile leggere il resto della data], con allegata traduzione in inglese di una comunicazione dell'SS-*Hauptscharführer* Alfons Niedewieser all'SS-*Sturmabführer* Rudolf Thyrolf, 19 novembre 1943. Questo documento è stato messo a disposizione da Klaus Voigt che si ringrazia.

<sup>100</sup> ASMAE, *RSI, DGAAGG*, b. 164, posizione S-IV- 1/6 "Sequestro beni ebraici da parte delle autorità tedesche in Italia", lettera del commissario dell'Egeli al Ministero delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, 6 marzo 1944.

<sup>101</sup> Mediovenezie, Verona, *Egeli*, b. 3, lettera del *Kommissarischer Leiter/Commissario gerente* della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano al presidente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, 10 febbraio 1944. Paul Mayr, già direttore onorario della Cassa di risparmio, fu nominato commissario gerente della stessa il 9 settembre 1943; gli fu affidata anche la direzione dell'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito, istituita con ordinanza del 30 settembre 1943; L. Lászlóczky, *La Cassa di risparmio della Provincia di Bolzano dal 1854 al 1979* in Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, *Cassa di risparmio della Provincia di Bolzano nel 125° anniversario di fondazione. Contributi alla storia economica Altoatesina*, Bolzano 1979, p. 87.

<sup>102</sup> ASMAE *RSI, DGAAGG*, b. 164, posizione S-IV- 1/6 "Sequestro beni ebraici da parte delle autorità tedesche in Italia", lettera del ministro delle finanze al Gabinetto del Ministero degli affari esteri, 10 luglio 1944.

<sup>103</sup> Prefettura, Belluno, *Gabinetto*, fasc. "Beni ebraici 1938-1944", lettere del sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri al capo della Provincia di Belluno, 6 luglio e 16 agosto 1944; lettera del commissario prefetto di Belluno al Gabinetto della Presidenza del consiglio dei ministri, 16 agosto 1944.

<sup>104</sup> *Ibid.*, richiesta della Società finanziaria siderurgica Finsider alla Prefettura di Belluno, 17 ottobre 1944; comunicazione del commissario prefetto di Belluno alla Società finanziaria siderurgica Finsider, 16 novembre 1944.

Per quanto riguarda l'emanazione di decreti di confisca o di provvedimenti di sequestro sanciti dalla *Gauleitung*, da quanto si è potuto appurare solo per gli immobili di proprietà di due ebrei, Lodovico Bondy di nazionalità cecoslovacca residente a Bolzano e Giovanni Eiseck, cittadino germanico domiciliato a Chiusa, nei pressi di Bressanone, fu intavolato il provvedimento di sequestro a favore del commissario supremo. Per quanto concerne il primo caso, i beni in questione risultano essere stati sequestrati il 25 settembre 1944, mentre l'annotazione di sequestro sulla partita tavolare relativa all'immobile situata a Chiusa venne effettuata nel novembre 1944; le comunicazioni ai rispettivi Uffici del libro fondiario vennero inviate per gli immobili siti nel capoluogo di provincia dall'*Arbeitsbereich III-Finzen, Abteilung Feind-Judenvermögen/Sezione III, Finanze, Sezione beni ebraici e nemici* del commissario supremo per la Zona d'operazione nelle Prealpi, mentre per l'altro bene dall'*SS - und Polizeiführer Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD*. Sia Lodovico Bondy che Giovanni Eiseck, arrestato a Civitella del Tronto ove si trovava internato, non fecero ritorno dai campi di sterminio<sup>105</sup>.

Singolare è ciò che accadde nell'immediato dopoguerra dell'immobile sito a Chiusa: in seguito a decreto prefettizio dell'aprile 1946 esso venne posto sotto sequestro a favore dello Stato, in quanto bene nemico; in seguito al reclamo presentato dall'amministratore del bene e ad accertamenti eseguiti, il provvedimento di sequestro venne revocato e l'immobile tornò in possesso dei legittimi eredi<sup>106</sup>.

Per ciò che concerne gli altri immobili di proprietà ebraica, essi vennero indubbiamente sequestrati, utilizzati, ma non venne intavolato, a quanto è stato possibile accertare dalle ricerche effettuate, un formale passaggio di proprietà presso l'Ufficio del libro fondiario. Da un documento reperito nell'archivio di deposito del Comune di Merano risulta che una villa sita nei pressi di Merano, denominata *Judenbesitz*, cioè *proprietà ebraica*, venne posta, ad esempio, per ordine del commissario supremo a disposizione della *Kreisjugendführung/Direzione del Circolo giovanile*<sup>107</sup>.

A quanto si evince dalle non cospicue carte disponibili, i depositi di proprietà ebraica vennero bloccati e fatti confluire in un unico conto bancario presso la sede principale della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano intestato al commissario supremo – l'intestazione precisa era *Oberster Kommissar - Arbeitsbereich III - Finzen* –, nel quale furono versati pure gli affitti mensili pagati da locatari di case intestati ad ebrei<sup>108</sup>, le somme di proprietà di opere pie israelitiche<sup>109</sup> e quelle della Comunità israelitica meranese<sup>110</sup>.

A fronte di tale gestione decisamente accentratrice e totalmente sganciata dalle disposizioni emanate in merito ai beni dei cittadini ebrei dalla Repubblica sociale italiana, si verificarono a volte tentativi di adeguamento di istituti o enti alla normativa in vigore nel restante territorio italiano:

<sup>105</sup> Ufficio del libro fondiario, Bolzano, p.t. 912/II c.c. Gries; *ibid.*, p.t.1014/II c.c. Dodiciville; *ibid.*, Giornale tavolare 430/44, comunicazione dell'*Arbeitsbereich III-Finzen, Abteilung Feind-Judenvermögen/Sezione III -Finanze, Sezione beni ebraici e nemici* del commissario supremo per la Zona d'operazione nelle Prealpi all'Ufficio del libro fondiario, Bolzano, 4 ottobre 1944; Ufficio del libro fondiario, Chiusa, p.t. 10/II c.c. Gries di Chiusa; *ibid.*, Giornale tavolare n. 151/44, comunicazione del dispositivo di sequestro al libro fondiario, Chiusa, 26 ottobre 1944; comunicazione del commissario supremo, comandante della Polizia di sicurezza e del Servizio di sicurezza all'Ufficio del libro fondiario, Chiusa, 17 novembre 1944. La ricerca è stata effettuata solo per i comuni catastali di Dodiciville, Bolzano, Gries, Merano e Maia, pertanto è possibile che per altri corpi tavolari sia stata annotata la partita di sequestro. Il termine usato nelle disposizioni emanate dall'autorità germanica come quello riportato nelle iscrizioni sulle partite tavolari è sempre *beschlagnahmen* o *Beschlagnahme*, ossia, rispettivamente, *sequestrare* e *sequestro*. Si tratta in realtà, in base alla legislazione italiana, di provvedimenti di confisca; *ibid.* Vedi inoltre: C. Villani, *Ebrei fra leggi razziste e deportazioni nelle province di Bolzano, Trento e Belluno*, Studi Trentini di Scienze Storiche, Trento 1996, p. 181.

<sup>106</sup> Ufficio del libro fondiario, Chiusa, p.t. 10/II c.c. Gries di Chiusa; *ibid.*, Giornale tavolare n. 60/46, comunicazione dell'Ufficio tavolare presso la Pretura di Chiusa all'Intendenza di finanza di Bolzano, 18 luglio 1946; *ibid.*, Giornale tavolare n. 205/49, copia di revoca di sequestro di beni immobili disposto dal vice commissario del Governo per la Regione Trentino Alto Adige, 6 aprile 1949. Vedi inoltre: Comunità ebraica, Merano, lettera dell'avvocato di Hans Eiseck alla Comunità israelitica di Merano, 19 luglio 1948.

<sup>107</sup> Comune, Merano, *Commissariato per gli alloggi*, b. M, lettera del direttore dell'Ufficio alloggi presumo all'amministratore della proprietà immobiliare, 10 gennaio 1945.

<sup>108</sup> AUCEI, *UCII (dal 1945)*, b. 65L a. 1946, fasc. 4 "Beni razzati a. 1949 1948 agosto 12-1949 settembre 22", copia delle lettere del ragioniere generale dello Stato al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ufficio beni alleati nemici, 17 novembre 1947; *ibid.*, b. 65B, fasc. 2 "Egeli", s.fasc. 2/3 "Elenchi", copia della lettera di Erwin Langer al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, 21 gennaio 1953, con allegate varie copie di documenti.

<sup>109</sup> Si tratta precisamente dell'Asilo israeliti poveri ammalati, della Fondazione Königswarter e della Fondazione Felicia Brabander; *ibidem*.

<sup>110</sup> *Ibidem*.

l'Ufficio speciale della Banca d'Italia in l'Alto Adige e dell'Ispettorato per la vigilanza sulle aziende di credito per la difesa del risparmio e l'esercizio di credito inviò il 26 ottobre 1944 alla filiale di Bolzano della Banca commerciale italiana un elenco dei nominativi degli ebrei "residenti o già residenti in comuni della provincia di Bolzano", al fine di ottemperare all'applicazione delle disposizioni contenute nel d.lg 4 gennaio 1944, n. 2. La filiale bolzanina della Comit, nell'informare della questione la Direzione centrale, comunicò che nell'elenco figurava il nominativo di un suo cliente, Augusto Rovighi, intestatario di un conto corrente il cui saldo ammontava a L. 879; costui possedeva pure buoni del tesoro 5% per un valore nominale di L. 1000. I documenti a disposizione non consentono di stabilire cosa avvenne dei sopracitati beni, ma è probabile che essi siano stati sequestrati per ordine delle autorità germaniche<sup>111</sup>.

Nel corso dell'occupazione pure i beni della Comunità ebraica di Merano subirono danneggiamenti o furono saccheggiate: dal tempio di Merano vennero asportati oggetti sacri e serramenti, dalla cancelleria della Comunità l'arredamento dell'ufficio, mentre parte del muro di cinta del cimitero di Merano venne distrutto; dalla cappella del cimitero israelitico di Bolzano furono asportati mobili ed oggetti di culto. Il 10 febbraio 1945 da un edificio dell'ente di pubblica assistenza Felicia Brabander, situato a Merano Maia Bassa, venne trasportato vario mobilio a Castel Primavera, un immobile requisito per ordine del commissario supremo<sup>112</sup>.

A partire dal 12 gennaio 1945, per ordine dell'*Arbeitsbereich III-Finzen, Abteilung Feind-Judenvermögen/Sezione III, Finanze, Sezione beni ebraici e nemici del commissario supremo*, le questioni inerenti ad affitti e ad abitazioni dovevano essere sottoposte al *Haus- und Grundstückverwaltung des gegnerischen Vermögen Meran*, Amministrazione di fondi e abitazioni del patrimonio nemico; a partire dal quel momento gli importi degli affitti dovevano essere versati sul conto intestato al commissario supremo oppure all'ufficio sopracitato<sup>113</sup>.

Per quanto concerne il Trentino, si hanno pochissime informazioni su quanto avvenuto dei beni dei pochi ebrei presenti in regione al momento dell'occupazione; è noto che fra la fine dell'ottobre e gli inizi del novembre 1943 il commissario supremo Hofer convocò rappresentanti dei diversi istituti di credito trentini richiedendo loro un elenco dei depositi intestati ad ebrei e ad enti militari italiani<sup>114</sup>.

Elio Nacson, cittadino greco, abbandonò nel luglio 1943 la cittadina di Arco, rinomato luogo di cura trentino dove egli gestiva due case di cura; al suo ritorno trovò che gli immobili erano stati parzialmente saccheggiate dai tedeschi in fuga e che gli erano stati sottratti mobili, coperte, biancheria, un microscopio. Si trattava, scriveva il Nacson nella sua denuncia all'Ufficio recuperi del Governo militare alleato, di beni costosi, difficilmente reperibili sul mercato, dei quali lui aveva assoluta necessità per riaprire le sue case di cura<sup>115</sup>. Mario Castelnuovo, arrestato nel dicembre 1943 dalla Gendarmeria tedesca, venne condotto nelle carceri di Trento e spogliato di tutto quanto possedeva<sup>116</sup>.

In Trentino furono 14 gli ebrei arrestati; in provincia di Belluno, ad eccezione di Clemens Fränkel, un cittadino germanico fermato a Cortina d'Ampezzo, tutte le persone catturate erano internate, a partire dal 1941 in domicilio coatto in zona. La cifra sino ad oggi conosciuta, relativa agli ebrei arrestati in questa provincia, è di 34 persone, ma essa è sicuramente errata per difetto: dalle ricerche condotte risulta infatti che pure a Quero, un comune della provincia, erano stati fermati il 15 febbraio 1944 degli ebrei ivi internati, il cui totale rimane purtroppo a tutt'oggi ignoto. Fra costoro vi erano certamente Davide Spira, la consorte Elsa Hausner e la figlia Elsa, oltre a Leopoldina Snabel ed al marito Franz Forster;

<sup>111</sup> ASBCI, *SFI*, ex 64A, cart. 3, fasc. 8 "Bolzano", lettera della succursale di Bolzano della Banca commerciale italiana a Direzione centrale, Segreteria del Servizio filiali italiane, 26 ottobre 1944.

<sup>112</sup> AUCEI, *UCII (dal 1945)*, b. 65L a. 1946, fasc. 5 "Risarcimento danni di guerra a. 1950", lettera del presidente della Comunità israelitica di Merano all'Unione delle comunità israelitiche italiane, 3 luglio 1950 con allegata copia della domanda presentata all'Intendenza di finanza di Bolzano per il risarcimento dei danni di guerra; *ibid.*, fasc. 8 "Risarcimento danni di guerra aa. 1957-1958-1959-1960", Promemoria, 10 giugno 1959; *ibid.*, fasc. 4 "Beni razzati a. 1949", lettere del presidente della Comunità israelitica di Merano all'Unione delle comunità israelitiche italiane, 10 e 30 maggio 1949.

<sup>113</sup> Comunità ebraica, Merano, disposizione emanata dal Commissario supremo, Sezione III-Finanze, Sezione beni ebraici e nemici, 12 gennaio 1945.

<sup>114</sup> ASBCI, *SFI*, ex 64C, cart. 5, fasc. 7 "Trento", lettera della succursale di Verona della Banca commerciale italiana a Direzione centrale, Segreteria del Servizio filiali italiane, 5 novembre 1943.

<sup>115</sup> ASBZ, *Questura*, 2 Divisione, Giudiziari (1942-1946), b. Reati 1945-1946, fasc. "Nacson Elio - Furto cat. S2", lettera di Elio Nacson all'Ufficio Recuperi del Governo Militare Alleato, 24 luglio 1945.

<sup>116</sup> Agenzia delle entrate, Direzione delle entrate per la provincia autonoma, Trento, *Servizio danni di guerra*, fasc. "Castenuovo Mario c.c. 16.921", domanda di risarcimento dei danni, presentata il 26 luglio 1946.

benché la documentazione al riguardo sia piuttosto vaga, è ipotizzabile che pure altri ebrei internati siano stati catturati in quella data<sup>117</sup>.

Il materiale documentario riguardante il periodo compreso fra il settembre 1943 e l'aprile 1945 reperito presso l'archivio di deposito della Prefettura di Belluno consente, benché parzialmente, di colmare alcune delle lacune imputabili in sostanza alla pressoché totale carenza di documenti concernenti le altre due province. A quanto risulta da comunicazioni date dal questore di Belluno Zavagno alla locale Prefettura, ad una data imprecisa del settembre 1943 la locale Questura ed i Carabinieri, tramite l'Intendenza di finanza, avevano provveduto al fermo dei beni immobili e, presso le aziende di credito, dei depositi bancari intestati ad ebrei. Le notizie fornite non riguardarono gli internati, all'epoca decisamente numerosi in provincia, ma unicamente gli ebrei che già da qualche tempo vivevano in provincia: al farmacista Vittorio Guastalla venne bloccato presso la Cassa di risparmio di Verona e Vicenza un libretto con la somma depositata di L. 2.102, all'apolide Massimiliano Lippmann un libretto con deposito di L. 4.508,70; quest'ultima somma, veniva comunicato, avrebbe unicamente potuto essere utilizzata per il pagamento di imposte gravanti sull'intestatario del libretto, ma quest'ultimo non avrebbe in alcun modo potuto tornare in possesso della somma. L'appartamento di Dionisio Weisz, allontanatosi dalla zona, venne sigillato, mentre del blocco dei beni di poche altre persone vengono forniti solo rapidi cenni<sup>118</sup>.

Alcune circolari emanate dalla Prefettura di Belluno ed inoltrate agli uffici periferici fra il dicembre 1943 ed il marzo 1944 evidenziano con chiarezza chi costituisse in provincia la reale autorità deliberante: il 7 dicembre venne comunicato alla Prefettura di Belluno e quindi agli uffici pubblici della provincia che tutta la posta in arrivo dai ministeri e dagli uffici centrali della RSI doveva essere sottoposta al consigliere amministrativo germanico, Hubert Lauer, mentre la posta in partenza doveva venire in precedenza inoltrata, tramite Prefettura, al commissario supremo. Leggi, decreti e circolari emanati dal governo della RSI non potevano, si legge in una circolare prefettizia del 25 marzo 1944, venire applicati in provincia di Belluno senza il preventivo benestare di Franz Hofer, in quanto il territorio faceva parte della Zona d'operazione Prealpi<sup>119</sup>.

Per quanto riguarda i beni ebraici, due note rispettivamente del 30 giugno e del 4 luglio 1944 inviate dall'*Arbeitsbereich III, Finanzen, Sezione III, Finanze* dell'Ufficio centrale del commissario supremo al consigliere amministrativo germanico presso la Prefettura di Belluno chiariscono le modalità operative con le quali venivano operati i sequestri dei beni: anzitutto il concetto di "ebreo" veniva stabilito in base alle leggi di Norimberga; in Trentino, Alto Adige e Bellunese il compito di prefetture, intendenze di finanza e di altre autorità consisteva unicamente nell'accertamento della consistenza del patrimonio ebraico e nell'obbligo della denuncia dei beni in questione all'Ufficio centrale del commissario supremo, Sezione I, SS Dirigente di polizia (*Arbeitsbereich I - SS - und Polizeiführer*); quest'ufficio, in base a disposizioni personali di massima emanate dal commissario supremo, si sarebbe poi occupato del sequestro. Competente per quanto concerneva l'amministrazione e l'impiego dei beni in questione era la Sezione III, Finanze dell'Ufficio centrale del commissario supremo; l'intervento di uffici e di autorità italiani situati al di fuori della Zona d'operazione Prealpi non era previsto<sup>120</sup>.

<sup>117</sup> Comune, Quero, 1944 - 1949, cat. 15 "Pubblica Sicurezza", fasc. 15 "1944", lettera del commissario prefettizio di Quero alla Questura di Belluno, 24 agosto 1944; *ibid.*, b. "Corrispondenza ordinaria. cat. 12, Stato civile dal 1944 al 1957", fasc. "1945 cat. 12", lettera di Salomon Hauser al Comune di Vas, 17 giugno 1945; lettera del sindaco di Quero a Salomon Hauser, 19 luglio 1945; *ibid.*, b. 1944-1946 cat. 13 Esteri e passaporti, fasc. "1946 cat. 13", lettera dell'American Jewish Joint Distribution Committee, Intergovernmental Committee on Refugees, Headquarters Allied Commission al sindaco di Quero, 17 maggio e 11 luglio 1946; lettera del sindaco di Quero all'American Jewish Joint Distribution Committee, Intergovernmental Committee on Refugees, Headquarters Allied Commission, 23 luglio 1946. Ne *Il libro della memoria* compare il nominativo di David Spiro, senza l'indicazione però della residenza e del luogo della cattura; egli risulta essere stato deportato da Fossoli il 22 febbraio 1944 e deceduto dopo il 22 marzo di quell'anno; L. Picciotto Fargion, *op.cit.*, p. 562; C. Villani, *op.cit.*, pp. 195-198; pp. 208-213.

<sup>118</sup> Prefettura, Belluno, *Gabinetto*, fasc. "Beni ebraici 1938-1944", il questore di Belluno alla Prefettura di Belluno, 26 settembre e 12 ottobre 1943.

<sup>119</sup> ASBI, *Prefettura, Gabinetto* (1842-1954), b. 380 "Disposizioni emanate dal Comando germanico", fasc. "Applicazione di leggi e decreti nella zona di operazione delle Prealpi 1943-1944", lettera del consigliere amministrativo germanico alla Prefettura di Belluno, 7 dicembre 1943; circolari della Prefettura di Belluno a podestà e commissari prefettizi *et alii*, 7 dicembre 1943, 25 marzo 1944.

<sup>120</sup> Prefettura, Belluno, *Gabinetto*, fasc. "Beni ebraici 1938-1944", lettera del commissario supremo per la Zona d'operazione delle Prealpi, Sezione III, Finanze al consigliere amministrativo germanico presso la Prefettura di Belluno, 30 giugno 1944; lettera del commissario supremo per la Zona d'operazione delle Prealpi, Sezione III, Finanze al consigliere amministrativo germanico presso la Prefettura di Belluno, 4 luglio 1944 e relativa traduzione in italiano.

A quanto risulta allo stato attuale delle ricerche, l'unica circolare della RSI che trovò applicazione nella Zona d'operazione Prealpi fu quella emanata il 14 giugno 1944 dal Ministero delle finanze, Direzione generale del debito pubblico, concernente le rendite possedute da ebrei: questa circolare, emanata in base al d.lg 4 gennaio 1944, n. 2, sanciva la sospensione del pagamento d'interessi su titoli di debito pubblico. Anche nelle tre province di Bolzano, Trento e Belluno si dispose pertanto il ritiro, "specialmente alla loro presentazione", di titoli, buoni e coupons, valori che dovevano poi essere inviati alla Sezione I, Comandante SS e Polizia dell'Ufficio centrale del commissario supremo<sup>121</sup>.

Il commissario prefetto inviò il 10 giugno 1944 al comandante della Polizia di sicurezza e del SD di Bolzano i risultati degli accertamenti condotti presso l'Intendenza di finanza, le aziende di credito e la Questura al fine di verificare la consistenza del patrimonio ebraico in provincia di Belluno: a quanto risultò dalle verifiche effettuate presso i vari comuni dall'Intendenza di finanza, gli ebrei residenti in provincia erano solo 9. I controlli sui loro patrimoni erano stati effettuati in modo capillare ed avevano riguardato gli immobili, compresi i beni già venduti – la registrazione dell'atto di compravendita, datato 4 novembre 1943, stipulato dalla famiglia Fano di Belluno al momento della vendita di un immobile risultava ancora in sospeso –, i depositi presso gli istituti bancari e l'amministrazione delle poste.

Il giorno precedente il questore di Belluno, Antonio Zavagno, aveva provveduto ad inoltrare in Prefettura un elenco nominativo di ebrei internati con l'indicazione delle sostanze da essi lasciate all'atto della fuga dalle località di domicilio coatto o al momento "dell'internamento in Germania", senza però un'indicazione precisa di chi fosse già stato deportato e di chi invece fosse riuscito a sottrarsi all'arresto; dei 155 internati elencati sappiamo da altre fonti che 59 di essi, in domicilio coatto nei comuni di Sedico, Feltre, Fonzaso, Falcade e Forno di Zoldo, erano riusciti a darsi alla fuga per ignota destinazione "a seguito dell'occupazione tedesca", mentre 35 delle persone elencate erano state catturate<sup>122</sup>.

La maggior parte dei 155 ebrei menzionati avevano lasciato ben poche sostanze: un libretto bancario della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno ed uno postale erano depositati presso la stazione dei Carabinieri di Santa Giustina, altri tre libretti bancari presso il municipio di Agordo; a tre internati a Fonzaso era riuscito, quasi certamente prima di darsi alla fuga, di rientrare in possesso dei libretti postali, ma non è chiaro se costoro avessero poi provveduto a ritirare le diverse somme depositate prima di scappare. I beni lasciati dagli internati non consistevano unicamente in denaro, ma pure in masserizie: casse, valigie e bauli contenenti oggetti vari appartenenti ad ebrei internati a Forno di Zoldo – alcuni di loro erano stati arrestati, altri si erano dati alla fuga – erano stati requisiti dalla Gendarmeria germanica di Longarone; biancheria, utensili di cucina, vestiti, oggetti personali, di proprietà di ebrei catturati si trovavano depositati presso le autorità comunali di Falcade o presso privati a Mel<sup>123</sup>.

Giuseppe Luzzatto, residente a Feltre, aveva ricevuto in consegna il 10 settembre 1943 da Grga Mautner e consorte, due ebrei internati in quella località e datisi alla fuga dopo l'8 settembre, parecchi beni, alcuni dei quali di ingente valore come pellicce ed argenteria; in cambio egli aveva accordato alla coppia un prestito di L. 5.000. Il 14 marzo 1944 i beni dei Mautner vennero sequestrati dai gendarmi tedeschi di Feltre e portati a Belluno; il Luzzatto, lamentando difficoltà economiche, si rivolse nell'aprile 1944 sia al consigliere germanico che al commissario prefetto di Belluno Silvetti chiedendo la restituzione del denaro prestato ed un compenso per la custodia dei beni successivamente sequestrati. Egli scriveva: "è presumibile che i Mautner abbiano perduto la vita nel loro tentativo di fuga, mentre è sicura la rovina economica degli stessi"<sup>124</sup>. Silvetti informò il commissario

<sup>121</sup> *Ibid.*, lettera del commissario supremo per la Zona d'operazione delle Prealpi, Sezione III, Finanze al consigliere amministrativo germanico presso la Prefettura di Belluno, 27 luglio 1944 con allegate relativa traduzione circolare del Ministero delle finanze, Direzione generale del debito pubblico, 14 aprile 1944; circolare del commissario prefetto di Belluno alla Sezione di tesoreria provinciale presso la Banca d'Italia, 29 luglio 1944.

<sup>122</sup> *Ibid.*, lettera del questore di Belluno alla Prefettura di Belluno, 9 giugno 1944 con allegati Elenco degli ebrei già internati in questa provincia con indicazione della sostanza da loro lasciata all'atto della fuga o dell'internamento in Germania e 5 inventari di oggetti lasciati da ebrei internati a Mel; ASBl, *Prefettura, Gabinetto*, b. 358 cat. XV, fasc. 1 "Difesa della razza. Massime", s.fasc. 15-1-a "Relazione a Roma", lettera del questore di Belluno alla Prefettura di Belluno, 1° ottobre e 1° novembre 1943; lettera del prefetto di Belluno al Ministero dell'interno, Direzione generale per la demografia e la razza, 2 ottobre 1943.

<sup>123</sup> Prefettura, Belluno, *Gabinetto*, fasc. "Beni ebraici 1938-1944"; ASBl, *Prefettura, Gabinetto* (1842-1954), b. 358 cat. XV, fasc.1 "Difesa della razza. Massime", s.fasc. 15-1-a "Relazione a Roma". Vedi inoltre nota precedente.

<sup>124</sup> *Ibid.*, b. 358 cat. XV, fasc.1 "Difesa della razza. Massime", lettera del commissario prefetto di Belluno al commissario prefettizio di Feltre, 30 aprile 1944 con allegata lettera di Giuseppe Luzzatto al commissario prefetto, 26 aprile 1944.

prefettizio di Feltre di comunicare all'interessato, "il quale male aveva fatto a prestare somme di denaro ad ebrei internati e fuggiaschi", che le autorità germaniche non avrebbero adottato alcun provvedimento a suo favore<sup>125</sup>.

## 5. Processi nel dopoguerra per furti compiuti a danno degli ebrei nel periodo della occupazione tedesca (Zona d'operazione Prealpi)

Attraverso la consultazione delle carte della Questura conservate nell'Archivio di Stato di Bolzano, delle sentenze penali emanate dal Tribunale di Bolzano e dei relativi fascicoli processuali è stato possibile risalire a circa una decina di denunce per casi di furti e saccheggi commessi fra il 1943 ed il 1945 a danno di ebrei in Alto Adige. La consultazione degli atti della Questura non si è rivelata molto agevole, in quanto l'archivio non è ancora stato riordinato; non è stato inoltre possibile reperire presso l'archivio del Tribunale del capoluogo altoatesino i protocolli generali, utili soprattutto per capire se ad una denuncia avesse fatto poi seguito un rinvio a giudizio. Non si esclude pertanto che altre persone avessero sporto denunce, né che si fossero svolti altri processi dei quali non si è attualmente a conoscenza.

A quanto si è potuto accertare, molti ebrei datisi alla fuga e costretti ad abbandonare la propria abitazione trovarono al ritorno che i loro immobili erano stati saccheggiati e depredati; gli autori dei delitti o i sospettati furono privati, militari germanici o elementi inquadrati nel SOD, *Sicherheit- und Ordnungsdienst*, Servizio per l'Ordine e la Sicurezza. Per tentare di rientrare in possesso dei propri beni, coloro che ne erano stati depredati, o forse solo alcuni di questi, si rivolsero ad agenti di Pubblica sicurezza: questi ultimi compiono indagini e sovente pure delle perquisizioni presso varie abitazioni; in alcuni casi fu possibile ai derubati tornare in possesso dei propri beni, anche se in linea generale si può dire che molti dei beni saccheggiati non vennero più restituiti. Facendo un sunto sommario di quanto si evince dagli atti consultati, un ruolo di primo piano sembra certamente averlo svolto il meranese Alexander Mayr, appositamente incaricato dalla *Gauleitung* di amministrare e liquidare per il territorio di Merano i beni degli ebrei. Abitazioni e negozi di proprietà ebraica vennero sigillati subito dopo l'8 settembre e posti sotto il controllo nazista; le acquisizioni vennero compiute, come già ribadito, non solo da componenti del SOD e da truppe germaniche: si verificarono casi di vendite a privati, a volte sotto forma di asta al miglior offerente, così come si ebbero singole persone che, per interesse personale, si impossessarono direttamente dei beni degli ebrei<sup>126</sup>.

Le vendite effettuate dal SOD a privati assunsero spesso per così dire una forma "ufficiale", di rubeiria "legalmente burocratizzata"<sup>127</sup>: i beni prelevati venivano inseriti in elenchi con il nome dell'acquirente ed in un caso si è potuto appurare con certezza che la somma pattuita era stata poi versata tramite banca sul conto corrente intestato al commissario supremo presso la sede di Bolzano della Cassa di risparmio. Nel febbraio 1946 la sede di Merano della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano certificò che il 27 marzo 1944 Hedwig Linger in Gutweniger aveva versato L. 35.000 nel conto corrente intestato a Franz Hofer; la donna, nuora dei padroni di casa dell'ebrea derubata ed ausiliaria della polizia germanica, aveva acquistato tramite Alexander Mayr oggetti quali tappeti, mobilia, biancheria<sup>128</sup> e altro.

L'illustrazione di alcuni dei fatti accaduti può servire a mettere in luce la tipologia delle vicende occorse: Anna Richter, abbandonata Bolzano sin dal 1942, riparò a Firenze, ove visse sotto falso nome

<sup>125</sup> *Ibidem*.

<sup>126</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale penale*, b. 81 1946 61-90, RG n. 80/46 "Procedimento penale contro Gasser Federico"; *ibid.*, 1947, b. 105 411-440, RG n. 418/47; *ibid.*, 1947, b. 95 41-80, RG n. 53/47; *ibid.*, 1945, b. 77 331-265, RG n. 355/45; Tribunale, Bolzano, *Corte d'assise*, fasc. "Procedimento 1/55 contro Knapp Paolo di Paolo"; *ibid.*, Sentenze 1945 dal 1-fine, sentenza n. 157/45; *ibid.*, Sentenze 1946 1-400, sentenze n. 29/46, 81/46 e 201/46; *ibid.*, Sentenze penali 1946 401-748, sentenza n. 459/46; *ibid.*, Sentenze penali 1947 1-750, sentenza n. 45/47; *ibid.*, Sentenze 1947 351-700, sentenza n. 507/47; *ibid.*, Sentenze 1948 1-300, sentenza n. 244/48; *ibid.*, Sentenze 1949 / al 967, sentenza n. 784/49; *ibid.*, Sentenze n. 301/49-n. 597/49, sentenza n. 514/49; ASBz, *Questura*, 2a Divisione, Giudiziari (1942-1946), b. Reati 1946 cat. 01 (P-PUT), fasc. "Polacco Ezio - furto"; *ibid.*, b. Reati 1946 cat. 01 (T-V), fasc. "Tuch Anna"; *ibid.*, b. Reati 1945-1946 cat. 01, fasc. "Bermann Giulio"; *ibid.*, b. Reati 1945 cat. 01 (SPI-STO), fasc. "Spitzer Caterina"; *ibid.*, b. Reati 1946 cat. 01 (VI-Z), fasc. "Wjgodzinski Luigi".

<sup>127</sup> L'espressione è stata desunta da: S. Bon, *Gli ebrei a Trieste 1930-1945. Identità, persecuzione, risposte*, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia - Libreria editrice goriziana, Trieste 2000, p. 333.

<sup>128</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale penale*, 1947, b. 105 411-440, RG n. 418/47, dichiarazione della sede di Merano della Cassa di risparmio di Bolzano, 28 febbraio 1946; elenco dei beni acquistati; verbale d'interrogatorio, 30 luglio 1945; dichiarazione di una delle imputate, 14 luglio 1945.

fino alla liberazione; in sua assenza la villa di sua proprietà venne sequestrata sin dal 10 settembre 1943, posta sotto sigillo ed in seguito messa a disposizione di sfollati vittime dei bombardamenti. Al suo ritorno la donna constatò che le erano stati asportati numerosi beni quali materassi, coperte, porcellane di Meissen, argenteria<sup>129</sup>.

Giulio Bermann, fuggito da Merano poco prima dell'8 settembre, trovò al suo rientro la sua abitazione saccheggiata di mobili, vestiti, argenteria, tappeti per un danno complessivo di circa due milioni; esperite le indagini in seguito alla denuncia presentata, era risultato da alcune testimonianze che gli autori del saccheggio, che resero al riguardo dichiarazioni fra loro contraddittorie, erano stati inizialmente esponenti del SOD, che si erano introdotti nell'abitazione uscendone con pacchi e valigie. In seguito pure dei militari germanici arrivarono in loco con un autocarro sul quale caricarono parecchi beni del Bermann; Alexander Mayr, la persona appositamente incaricata dal commissario supremo di amministrare e liquidare per il territorio di Merano i beni degli ebrei, aveva proceduto poi alla vendita a privati di quanto rimasto dei beni ebraici<sup>130</sup>. La sentenza fa poi riferimento ad un Ufficio per la liquidazione dei beni ebraici, istituito in seno al Commissariato supremo<sup>131</sup>.

Una notevole quantità degli oggetti trafugati da casa Bermann venne reperita in seguito a perquisizione nell'abitazione di Andreas Prösch, il quale sostenne di averli comperati dietro versamento del prezzo corrispettivo richiesto dalla *Gauleitung*. Agli atti vi è pure la ricevuta firmata dal Mayr il 17 marzo 1944, il quale sottoscrisse di aver ricevuto in contanti un importo Lit. 40.500 per la vendita dell'arredamento di Villa Ortler di proprietà di Giulio Bermann<sup>132</sup>.

Imputato di ricettazione, delitto previsto dall'art. 648 del c.p., Andreas Prösch ammise nel corso del dibattimento di essere a conoscenza del fatto che i beni erano di provenienza ebraica, benché non ne conoscesse il nome esatto del proprietario<sup>133</sup>. L'imputato ottenne una sentenza assolutoria per insufficienza di prove, in quanto "non può dirsi provato che fosse conscio della illegittimità di questa vendita, che vedeva fatta al pubblico, da parte di un ufficio dello Stato occupante in seno al massimo organismo amministrativo creato per la regione, circostanze queste che presumibilmente – come egli afferma – gli dovevano al contrario far ritenere che l'acquisto da parte sua rappresentasse un affare del tutto lecito e legittimo"<sup>134</sup>. Nella sentenza si legge inoltre che i beni mobili sequestrati agli ebrei "vennero dati ai sinistrati dai bombardamenti aerei, il più ed il meglio venne razziato dagli stessi occupanti ed una quota residua venne posta in vendita fra privati acquirenti"<sup>135</sup>.

Ezio Polacco, fino alle "leggi razziali" primario ospedaliero, abbandonò nel settembre 1943 Bolzano, ove possedeva una villa con annessa clinica chirurgica privata, per sfuggire all'arresto<sup>136</sup>. Durante la sua assenza nella sua abitazione si installarono alcuni dipendenti del Comando della Polizia di sicurezza di Bolzano, i quali a quanto risulta vi portarono pure molti oggetti prelevati da abitazioni di ebrei meranesi, messi a loro disposizione dal commissariato supremo. Nel 1945, al suo ritorno, il Polacco trovò l'immobile depredato di molti suoi averi e sparse denuncia; gli agenti di Pubblica sicurezza compirono alcune perquisizioni in appartamenti di bolzanini, riuscendo a recuperare parte dei beni mobili trafugati quali mobili, biancheria, vasellame. Da alcune testimonianze rese risultò che una

<sup>129</sup> ASBz, *Questura*, 2a Divisione, Giudiziari (1942-1946), b. Reati 1945 cat. 01, fasc. "Richter Anna - furto", copia dell'esposto presentato da Anna Richter alla Questura di Bolzano, 18 settembre 1945.

<sup>130</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale penale*, 1947, b. 95 41-80, RG n. 53/47, comunicazione di denuncia del commissario aggiunto di Pubblica sicurezza di Merano alla Pretura di Merano, 26 marzo 1946; denuncia presentata all'Ufficio di pubblica sicurezza di Merano da Giulio Bermann, 19 agosto 1945.

<sup>131</sup> Si tratta presumibilmente di quello che in altre fonti troviamo denominato come Ufficio per l'amministrazione dei beni ebraici nella Provincia oppure *Haus- und Grundstückverwaltung des gegnerischen Vermögen Meran*, Amministrazione di fondi e abitazioni del patrimonio nemico, istituito il 12 gennaio 1945 con decreto del commissario supremo; ACS, *MI, Gabinetto (1944-46)*, b. 255, fasc. "1946 Bolzano. Beni ebraici"; Comunità ebraica, Merano, disposizione emanata dal commissaris, Sezione III, Finanze, Sezione beni ebraici e nemici, 12 gennaio 1945.

<sup>132</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale penale*, 1947, b. 95 41-80, RG n. 53/47, comunicazione di denuncia del commissario aggiunto di Pubblica sicurezza di Merano alla Pretura di Merano, 26 marzo 1946; ricevuta firmata da Alexander Mayer, data 17 marzo 1944; *ibid.*, Sentenze 1947 351-700, sentenza n. 507/47.

<sup>133</sup> *Ibid.*, 1947, b. 95 41-80, RG n. 53/47, verbale di interrogatorio, 23 giugno 1947; *ibid.*, Sentenze 1947 351-700, sentenza n. 507/47.

<sup>134</sup> *Ibid.*, Sentenze 1947 351-700, sentenza n. 507/47.

<sup>135</sup> *Ibidem*.

<sup>136</sup> C. Villani, *op. cit.*, p. 75 e p. 179; ASBz, *Prefettura, Gabinetto*, "Atti riguardanti gli ebrei in Provincia di Bolzano", cat. XI, b.1, fasc. 80 "Polacco Ezio", lettera del questore di Bolzano al prefetto di Bolzano, 11 febbraio 1939.

grande quantità degli oggetti presenti all'interno dell'abitazione, forse di proprietà solo del Polacco o forse anche di altri ebrei, era stata trasportata ad Innsbruck: come autore principale del furto venne indicato l'*SS-Hauptsturmführer* Fritz Romanek, un germanico destinato dalla Gestapo di Innsbruck a Bolzano, il quale svolse il ruolo di amministratore presso il *Kommandeur der Sicherheitspolizei und des S.D.* Coadiuvato nelle operazioni da altri elementi della Gestapo di Innsbruck, pare che egli per alcuni mesi fosse partito più volte la settimana verso il capoluogo tirolese "con un'automobile carica di oggetti rubati"<sup>137</sup>.

Dal sanatorio privato del prof. Polacco, sequestrato dal *Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD* ed occupato da appartenenti alla *Sicherheitspolizei*, erano stati inoltre asportati gli oggetti d'arredamento e gli strumenti chirurgici; già nel maggio 1945 Ezio Polacco sparse denuncia contro Walter Simeck, già commissario germanico presso l'Ufficio sanitario provinciale, accusandolo di essere entrato nella clinica di sua proprietà già il 9 settembre e ritenendolo responsabile della completa spoliazione dell'immobile<sup>138</sup>. Il Simeck ammise di essersi recato con il dottor Carlo Lageder, commissario germanico presso l'ospedale civile, presso la clinica per ordine della Gestapo o delle SS al fine di visionarne gli strumenti chirurgici e l'arredamento; l'imputato, protestatosi innocente del reato ascrittogli, testimoniò di aver autorizzato il Lageder ad asportare dalla clinica suddetta tutto il materiale e di averlo messo tutto a disposizione dell'Ospedale civile<sup>139</sup>. Nel corso del dibattimento il Lageder sostenne che non tutto il materiale chirurgico presente venne asportato e di ignorare in sostanza la sorte di quello rimasto. Nel corso di una sua testimonianza Ezio Polacco ipotizzò, pur evidenziando quanto fosse difficoltoso fornire al riguardo una stima precisa, un danno valutabile in un milione o un milione e mezzo di lire; il materiale chirurgico prelevato era inoltre di difficile reperimento sul mercato. "Più della metà" dell'apparecchiatura della sala operatoria gli venne restituita<sup>140</sup>.

Portato in giudizio in prima istanza il Simeck, non essendo riuscito a provare di aver agito per ordine del Comando germanico, venne condannato per furto continuato ed aggravato; la Corte d'appello di Trento riformò la sentenza assolvendo l'imputato "perché i fatti non costituiscono reato"<sup>141</sup>.

Di alcuni oggetti sempre appartenenti al Polacco e della sua automobile, pare in seguito usata dal SOD a scopo di servizio, si erano impadroniti pure il medico Paolo Knapp ed alcuni soldati. Costoro si era presentati la mattina del 9 settembre alla sua abitazione ed avevano scavalcato il cancello della clinica, nella speranza di sorprendere la famiglia del medico che fortunatamente si era data alla fuga<sup>142</sup>.

Come gli altri immobili di proprietà ebraica, anche il negozio di generi alimentari e gli annessi magazzini dei fratelli Götz vennero posti sotto sequestro, a quanto risulta dagli atti processuali dalla SD e saccheggiati. Nell'immediato dopoguerra Walter Götz sparse denuncia a carico di un negoziante di alimentari di Merano, Federico Gasser, il quale, come risultava da un elenco dei beni prelevati rinvenuto dal proprietario dell'esercizio in un magazzino, aveva acquistato dal SOD un quantitativo consistente di merce giacente nel suo negozio. A quanto riferito poi dal commissario aggiunto di Pubblica sicurezza di Merano alla Pretura di Merano in merito alla denuncia di furto aggravato presentata, era risultato dalle indagini effettuate che pure altri commercianti meranesi si erano impossessati di merce proveniente dal negozio dei Götz: malgrado le ricerche effettuate non era stato però possibile identificare i colpevoli.

<sup>137</sup> ASBz, *Questura*, 2a Divisione, Giudiziari (1942-1946), b. Reati 1946 cat. 01 (P-PUT), fasc. "Polacco Ezio - furto", relazioni inviate alla Polizia giudiziaria da parte di un *Kriminalkommissar* Commissario della Polizia criminale, 25 maggio ed 11 giugno 1945 e relative traduzioni in italiano; vari verbali di ricognizioni compiute da agenti di Pubblica sicurezza; protocollo di testimonianza resa, 4 giugno 1945 con sua parziale traduzione in italiano; comunicazione del commissario capo di Pubblica sicurezza della Questura di Bolzano alla Procura della Repubblica di Bolzano, 28 ottobre 1946.

<sup>138</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale penale*, 1945, b. 70 61-100, R.G. n. 93/45, rapporto del commissario aggiunto di Pubblica sicurezza della Questura di Bolzano alla Procura del Regno, 31 maggio 1945; ASBz, *Questura*, 2a Divisione, Giudiziari (1942-1946), b. Reati 1946 cat. 01 (P-PUT), fasc. "Polacco Ezio - furto", relazione alla Polizia giudiziaria da parte di un Commissario di Polizia, 25 maggio 1945 e relativa traduzione in italiano.

<sup>139</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale penale*, 1945, b. 70 61-100, R.G. n. 93/45, verbali di interrogatori resi il 19 maggio, l'11 ed il 18 luglio 1945.

<sup>140</sup> *Ibid.*, verbale di testimonianza della parte lesa, 15 giugno e 18 luglio 1945; verbale di testimonianza, 18 luglio 1945.

<sup>141</sup> Walter Simek era stato imputato e fu giudicato nel corso dei medesimi processi pure per la sottrazione di materiale dentistico dallo studio di una dottoressa di Merano, non ebrea; *ibid.*, Sentenze 1945 dal 1- fine, sentenza n. 157/45; Corte d'Appello, Trento, sentenza n. 140 del Registro inserz. sentenze, 7 novembre 1945.

<sup>142</sup> ASBz, *Questura*, 2a Divisione, Giudiziari (1942-1946), b. Reati 1946 cat. 01 (P-Put), fasc. "Polacco Ezio - furto", lettera del commissario capo di Pubblica sicurezza, dirigente dell'Ufficio politico alla Divisione giudiziaria, 2 gennaio 1946 con allegata copia di dichiarazione resa da una teste.

Invitato anche tramite il locale Comitato di liberazione nazionale al risarcimento in sede di amichevole componimento, il Gasser si era rifiutato di pagare, sostenendo di aver regolarmente acquistato la merce dal comando del SOD, un “ente legalmente costituito”<sup>143</sup>.

Sia nella fase istruttoria che in quella dibattimentale l'imputato asserì di essere a conoscenza del fatto che la merce in questione era di proprietà ebraica, ma affermò nel corso del processo “la sua perfetta buona fede circa la liceità del proprio operato”; l'invito ad acquistare i generi alimentari gli era stato rivolto dal capo del SOD meranese Rungger (ci si riferisce forse a Franz Runge) e la compravendita sarebbe avvenuta, viene ribadito nella sentenza, “sotto la apparenza almeno della più perfetta legalità”<sup>144</sup>. A quanto risultò nel corso del dibattimento dalla deposizione di un testimone, il quale a suo tempo era stato incaricato dal SOD dell'amministrazione del negozio dei Götz, il ricavato della vendita era stato depositato su un “libretto della Cassa di risparmio a nome di Götz consegnandolo all'amministrazione dei ‘beni non ariani’”. Consegnatario dell'esercizio in quel periodo fu un membro del SOD meranese, Ernesto Bernabè<sup>145</sup>.

Dalla sentenza di primo grado si evince che la squadra investigativa dei Carabinieri di Merano aveva denunciato Federico Gasser al Tribunale militare alleato di Merano per ricettazione: oltre ai beni dei Götz, egli aveva acquistato sempre dal SOD, nel corso di una sorta di asta nella quale egli sarebbe risultato il migliore offerente, pure un triciclo di proprietà di un altro ebreo. Nell'assolvere il Gasser dalle imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove, il collegio osservò che non era stato provato il fatto che l'imputato avesse avuto “la scienza e coscienza che tale sequestro costituisse, in allora, delitto”; inoltre la compravendita si era svolta “sotto l'apparenza almeno della più perfetta legalità”, anche perché essa fu eseguita tramite il SOD, “emanazione sia pure indiretta dell'esercito occupante” e sostituitasi “alle regolari forze di polizia (carabinieri ecc.) praticamente eliminate, in Alto Adige, coll'8 settembre 1943”<sup>146</sup>. Nel 1947 la Corte d'assise di Trento assolse l'imputato perché il fatto non costituiva reato<sup>147</sup>.

Si verificò pure che dei beni degli ebrei si fossero appropriate proprio le persone alle quali questi erano stati affidati. Maria Erichsen in Schlesinger<sup>148</sup>, proprietaria della Pensione Scandinavia, abbandonò Merano con la famiglia alla volta del Lago di Garda nell'agosto 1939, lasciando in qualità di portinaia dello stabile Margherita Lang in Santin. Anche l'abitazione in cui Maria Schlesinger risiedeva, un appartamento situato in una villa e colmo di mobili preziosi, oggetti di argenteria, tappeti, venne affidato ad una persona di fiducia. Quando al termine del conflitto la donna fece ritorno a Merano trovò che da entrambi gli immobili erano stati asportati molti beni del valore complessivo di parecchi milioni. Agenti di Pubblica sicurezza di Merano individuarono in Margherita Lang, in suo marito, Gualtiero Santin, membro del SOD ed in una amica della donna, Carlotta Vigl, gli autori materiali del furto; si accertò inoltre che altre persone avevano partecipato a vario titolo all'azione, ad esempio trasportando la merce. Parecchi degli oggetti trafugati erano stati in seguito rivenduti a conoscenti e parenti e nel corso di alcune perquisizioni compiute in abitazioni vennero rinvenuti degli oggetti depredati; a quanto risulta dalla testimonianza resa dall'avvocato della Schlesinger, quest'ultima era riuscita a recuperare buona parte della refurtiva.

Margherita Lang e Carlotta Vigl erano inoltre riuscite a convincere la custode dell'appartamento della Schlesinger ad affidare loro degli oggetti preziosi, sostenendo che di lì a poco i nazisti se ne sarebbero impossessati<sup>149</sup>; come si legge nella sentenza, le due donne si erano impossessate dei beni “forti dell'idea che trattandosi di roba appartenente ad ebrei tutta sarebbe stata prossima preda delle SS e che comunque ben difficilmente i proprietari avrebbero potuto tornare a reclamare i propri averi”<sup>150</sup>.

<sup>143</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale penale*, b. 81 1946 61-90, R.G. n. 80/46 “Procedimento penale contro Gasser Federico”, comunicazione di denuncia del Commissario aggiunto di Pubblica sicurezza di Merano alla Pretura di Merano, 24 ottobre 1945; denuncia presentata da Walter Götz al commissario di Pubblica sicurezza, 15 ottobre 1945; fattura relativa alla merce acquistata, 19 ottobre 1943; lettera del Comitato di liberazione nazionale di Merano a Walter Götz, 9 ottobre 1945.

<sup>144</sup> *Ibid.*, verbale di interrogatorio svoltosi il 4 ottobre 1946; *ibid.*, Sentenze penali, 1946; 401-748, sentenza n. 549/46; Comunità ebraica, Merano, appunti circa gli ebrei di Merano in relazione all'occupazione tedesca, s. d.

<sup>145</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale penale*, 1946, b. 81 61-90, RG n. 80/46, “Procedimento penale contro Gasser Federico”, verbali di testimonianze; verbale di interrogatorio, 21 gennaio 1946.

<sup>146</sup> *Ibid.*, Sentenze penali, 1946, 401-748, sentenza n. 549/46.

<sup>147</sup> Corte d'Appello, Trento, sentenza n. 232 del Registro inserz. sentenze, 19 novembre 1947.

<sup>148</sup> Lei non era ebrea, ma il marito sì; Comune, Merano cat. XII, schede personali riguardanti gli ebrei di Merano 1938-1945.

<sup>149</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale penale*, b. 77 1945 331-265, R.G. n. 355/45, comunicazione di denuncia del Commissariato di pubblica sicurezza di Merano alla Pretura di Merano, 1° luglio 1943; vari verbali di interrogatori; verbali di perquisizioni avvenute il 25, 26 e 28 giugno 1945; esame testi, 1° agosto 1945.

<sup>150</sup> *Ibid.*, *Tribunale penale*, Sentenze 1947, 1-750, sentenza n. 45/47.

Il Tribunale di Bolzano dichiarò i coniugi Santin e Charlotte Vigl colpevoli di furto aggravato e continuato; le due donne vennero condannate a due anni di reclusione e L. 4.000 di multa, l'uomo ad un anno e quattro mesi con L. 27.000 di multa. Altri due imputati vennero condannati per il reato di ricettazione a tre mesi di reclusione e a Lit. 200 di multa; il Collegio dei giudici stabilì inoltre che tutte le pene detentive e pecuniarie sino a Lit. 3.000 andavano condonate<sup>151</sup>. Ci risulta che solo una delle due donne abbia poi presentato appello contro la sopracitata sentenza, che venne confermata dalla Corte d'appello di Trento<sup>152</sup>.

Tobias Glattstein, abbandonata Merano nel settembre 1943, consegnò le chiavi della sua abitazione ad una vicina, Anna Pirhofer: al suo ritorno, egli trovò l'appartamento svuotato della mobilia. Dalle indagini compiute risultò che molti dei beni trafugati erano nascosti in casa della donna, la quale aveva pure provveduto a vendere oggetti d'arredamento e mobilia ad altri<sup>153</sup>.

In linea generale si può asserire che la maggior parte degli imputati nei diversi processi penali, accusati per lo più di furto aggravato e ricettazione, non subirono molte condanne: in quattro processi gli imputati vennero assolti per insufficienza di prove ed in altri due il Tribunale decise il non luogo a procedere per difetto di querela; in altri ancora avvenne che le pene comminate vennero, in prima istanza o in appello, sospese, condonate o amnistrate ai sensi del decreto presidenziale 22 giugno 1946, n.4, "Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari"; come già evidenziato, in seconda istanza due persone vennero assolte perché il fatto non costituiva reato<sup>154</sup>.

Nel 1954 la Corte d'assise di Bolzano condannò Paolo Knapp, latitante contumace, a 15 anni di reclusione per collaborazionismo, sentenza fra l'altro confermata dalla Corte d'appello di Trento; fu provato infatti che l'uomo, medico ed ufficiale delle SS, aveva preso parte all'arresto di quattro ebrei bolzanini, precisamente Renzo ed Alberto Carpi, l'avvocato Guglielmo Loew ed il dottor Otto Haller: nessuno di loro fece ritorno dai campi di sterminio<sup>155</sup>. I figli dell'avvocato Loew, Bruno e Guido, testimoniarono nel corso del processo contro Paolo Knapp che due o tre giorni dopo l'arresto del padre, avvenuto a Bolzano verso la metà del febbraio 1944, erano giunti a Cavalese, località della Val di Fiemme dove era sfollata tutta la famiglia, dei soldati; uno dei figli ricordò che fra loro c'era pure l'*SS-Sturmabführer* Rudolf Thyrolf, *Kommandeur der Sipo-Sd* per la provincia di Bolzano. I soldati avevano asportato dall'alloggio numerosi oggetti quali scarpe, viveri, del denaro ed una radio. Dall'abitazione che la famiglia aveva a Bolzano vennero asportati, forse al momento dell'arresto oppure in un periodo successivo, degli oggetti di valore, alcuni dei quali di proprietà di clienti dell'avvocato. Nella testimonianza resa da Guido Loew si legge: "Fin da allora e cioè prima dell'arresto di mio padre si sapeva che gli ebrei arrestati dai nazisti venivano sterminati nei campi i concentramento"<sup>156</sup>. L'avvocato Loew, rinchiuso nel Lager di Bolzano ove subì disumani maltrattamenti al opera di alcuni guardiani, venne deportato il 24 ottobre 1944 ad Auschwitz<sup>157</sup>.

## 6. Il dopoguerra

Benché purtroppo al riguardo non siano disponibili che rare informazioni, è noto che il 3 luglio 1945 venne creata dal Governo militare alleato a Bolzano una Commissione di indagine per il recupero

<sup>151</sup> Verso altri imputati venne deciso il non luogo a procedere per estinzione dei rispettivi reati per amnistia, mentre un'altra persona fu assolta per insufficienza di prove; *ibidem*.

<sup>152</sup> La donna presentò il 22 ottobre 1947 domanda di ricorso per la Corte di cassazione, ricorso rifiutato per inammissibilità; Corte d'appello, Trento, sentenza n. 199 del Registro inserz. sentenze, 22 ottobre 1947; Tribunale, Bolzano, *Tribunale penale*, b. 77 1945 331-265, R.G. n. 355/45, dichiarazione di ricorso in Cassazione, 22 ottobre 1947; ordinanza per esecuzione di sentenza penale per inammissibilità di ricorso in Cassazione, 11 dicembre 1947.

<sup>153</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale penale*, Sentenze 1946 1-400, sentenze n. 29/46; Archivio della Corte d'appello, Trento, sentenza n. 167 del Registro inserz. sentenze, 22 ottobre 1947.

<sup>154</sup> Tribunale, Bolzano, *Tribunale penale*, Sentenze 1945, sentenza n. 157/45; *ibid.*, Sentenze 1946, 1-400, sentenze n. 29/46, 81/46 e 201/46; *ibid.*, Sentenze penali 1946 401-748, sentenza n. 459/46; *ibid.*, Sentenze penali 1947, 1-750, sentenza n. 45/47; *ibid.*, Sentenze 1947, 351-700, sentenza n. 507/47; *ibid.*, Sentenze 1948, 1-300, sentenza n. 244/48; *ibid.*, Sentenze 1949, 967, sentenza n. 784/49; *ibid.*, Sentenze n. 301/49-n. 597/49, sentenza n. 514/49; Corte d'appello, Trento, sentenza n. 199 del Registro inserz. sentenze, 22 ottobre 1947; *ibid.*, sentenza n. 232 del Registro inserz. sentenze, 19 novembre 1947; *ibid.*, sentenza n. 140 del Registro inserz. sentenze, 7 novembre 1945; *ibid.*, sentenza n. 167 del Registro inserz. sentenze, 30 settembre 1946.

<sup>155</sup> Tribunale, Bolzano, *Corte di assise*, Sentenze dal n. 1/54 del 5 gennaio 1954 al n. 6/58 del 3 febbraio 1958, sentenza n. 8/54; *Corte di assise d'appello*, sentenza n. 4/55 del Registro inserz. sentenze, 26 aprile 1955.

<sup>156</sup> Il fascicolo con gli atti processuale, non inserito in alcuna busta, reca delle indicazioni molto confuse; Tribunale, Bolzano, *Corte di assise*, fasc. "Procedimento 1/55 contro Knapp Paolo di Paolo", verbale di testimonianza, 14 dicembre 1954.

<sup>157</sup> L. Picciotto Fargion, *op. cit.*, Mursia, Milano 1991, p. 393; F. Steinhaus, *op. cit.*, p. 251.

ro delle proprietà ebraiche sequestrate dal Commissario supremo; essa ebbe l'incarico di verificare la consistenza dei beni che Franz Hofer aveva gestito tramite l'apposito Ufficio per l'amministrazione dei beni ebraici nella provincia<sup>158</sup>, sorto nel gennaio 1945 ed amministrato da Carlo Reiner. La suddetta Commissione si assunse inoltre il compito di redigere elenchi delle proprietà, di "effettuare rilievi presso le Banche in ordine alla esistenza di conti bancari pertinenti alla predetta amministrazione" e di prendere contatti con il precedente amministratore Reiner al fine di ottenere "ogni utile elemento sulla consistenza dei singoli patrimoni". Il Governo militare alleato si riservò anche l'amministrazione delle proprietà ebraiche in questione.

La Commissione sopraccitata fu soppressa nel gennaio 1946, ma la sua opera venne continuata dall'avvocato Carbucichio, nominato commissario per le proprietà ebraiche "sequestrate dal cessato Commissario supremo nazista con l'incarico [...] di amministrare e liquidare i beni recuperati e di curarne la restituzione ai legittimi proprietari e ai loro legali rappresentanti"<sup>159</sup>; a partire dall'aprile 1946 l'incarico fu assunto dall'avv. Erwin Langer: vi è da mettere in risalto che quest'ultimo, nonostante vari intralci principalmente di ordine burocratico, operò molto al fine di far rientrare i danneggiati o i loro eredi in possesso dei propri beni.

Successivamente alla liberazione il conto intestato ad Hofer, nel quale, come già evidenziato, erano stati convogliati fra gli altri i depositi bancari di appartenenza ebraica, i fitti pagati da locatari di immobili, le somme di proprietà di opere pie ebraiche e della Comunità israelitica ed il cui saldo ammontava all'epoca alla considerevole cifra di L. 145.184.603,55, venne bloccato per ordine del Governo militare alleato; esso venne trasferito il 31 luglio 1945 sul conto dell'Agenzia finanziaria alleata (AFA) acceso presso la sede bolzanina della Banca d'Italia e quindi trasferito, unitamente alle altre somme affluite nel conto AFA, al Ministero del tesoro<sup>160</sup>. Più precisamente, a quanto comunicato dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro, il saldo in questione venne accreditato dalla Cassa di risparmio, unitamente ad altre partite bloccate, sul conto corrente Ufficiale provinciale di finanza alleato; quest'ultimo venne poi "utilizzato in più riprese mediante trasferimento di fondi all'Agenzia finanziaria alleata e quindi estinto"<sup>161</sup>.

Il 16 marzo 1946 Domenico Minervini, commissario prefettizio delle istituzioni meranesi di beneficenza Asilo per Israeliti Poveri Ammalati, Fondazione Königswarter e Fondazione Felicia Brabander, si era rivolto alla Sezione finanziaria del Comando della Commissione alleata di Roma affinché venisse restituita la somma di L. 301.561,60, corrispondente agli importi a suo tempo sequestrati da Hofer e spettanti ai menzionati enti di assistenza ebraici, sottoposti a sequestro nel maggio 1944. Gli venne però risposto che tali richieste dovevano essere inoltrate al Ministero del tesoro, al quale egli scrisse mettendo pure in luce le gravi difficoltà finanziarie in cui versavano le istituzioni in questione. Sia egli che Gualtiero Windspach, all'epoca commissario prefettizio della Comunità israelitica, inviarono più richieste alla direzione generale del Ministero del tesoro richiedendo che gli importi dovuti venissero restituiti: durante l'oc-

<sup>158</sup> ACSM, *MI, Gabinetto (1944-46)*, b. 255, fasc. 24942 "Bolzano. Beni ebraici", lettera del reggente la Prefettura, Silvio Innocenti, al Gabinetto, 1° aprile 1946 con allegata copia del decreto del reggente la Prefettura, 1° aprile 1946. Per quanto concerne l'Ufficio per l'amministrazione dei beni ebraici nella provincia, si tratta presumibilmente del *Haus- und Grundstückverwaltung des gegnerischen Vermögen*, che da altra fonte ci risulta proprio essere stato creato in quella data; Comunità ebraica, Merano, disposizione emanata dal commissario supremo, Sezione III, Finanze, Sezione beni ebraici e nemici, 12 gennaio 1945.

<sup>159</sup> ACS, *MI, Gabinetto (1944-46)*, b. 255, fasc. 24942 "Bolzano. Beni ebraici", lettera del reggente la Prefettura, Silvio Innocenti al Gabinetto del Ministero dell'Interno, 1° aprile 1946 con allegata copia del decreto del reggente la Prefettura, 1° aprile 1946.

<sup>160</sup> AUCEI, *UCII (dal 1945)*, b. 65L a. 1946, fasc. 4 "Beni razzati a. 1949", copia delle lettera del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ufficio beni alleati e nemici alla Direzione generale del tesoro, 17 novembre 1947.

<sup>161</sup> *Ibid.*, lettera del commissario prefettizio della Comunità israelitica di Merano all'Unione delle comunità israelitiche italiane, 11 ottobre 1948 con allegata copia della lettera della succursale di Bolzano della Banca d'Italia al Ministero del tesoro e p.c. alla Comunità israelitica di Merano, 7 ottobre 1948.

<sup>162</sup> *Ibid.*, *UCII (dal 1934)*, b. 36B, fasc. 1940-1943, s.fasc. "1947 Varie", lettera del commissario prefettizio della Comunità israelitica di Merano all'Unione delle comunità israelitiche italiane, 2 novembre 1946; *ibid.*, *UCII (dal 1945)*, b. 65B, fasc. 2 Egeli, s.fasc. 2/3 "Elenchi", copia della lettera di Erwin Langer al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, 21 gennaio 1953 con allegate copie di vari documenti. Da quest'ultima fonte risulta che la pratica relativa al recupero delle somme di proprietà delle opere pie israelitiche di Merano era stata avviata già nel novembre 1945. Vedi inoltre: *ibid.*, b. 65L a. 1946, fasc. 4 "Beni razzati a. 1949", lettera del commissario prefettizio della Comunità israelitica di Merano al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, 12 agosto 1948; lettera del commissario prefettizio della Comunità israelitica di Merano all'Unione delle comunità israelitiche italiane, 12 agosto 1948.

cupazione era stata infatti sequestrata pure la somma di L. 15.931,19 di pertinenza della Comunità israelitica di Merano, totale anch'esso a suo tempo accreditato nel conto speciale intestato a Franz Hofer<sup>162</sup>.

A quanto si evince dalla documentazione, risultava piuttosto complesso ritornare in possesso delle somme richieste, anche in quanto gli Alleati non avevano trasmesso al Ministero del tesoro elenchi nominativi chiari che potessero rendere in qualche modo agevole rintracciare gli enti o i soggetti creditori; essi avevano infatti presentato “degli ‘estratti conto’ complessivi, dai quali risultavano esclusivamente le ‘differenze’ a credito o a debito, di molteplici operazioni relative a determinati periodi di tempo”. Appariva insomma impossibile rintracciare all'interno della documentazione presente l'indicazione delle somme sequestrate alla Comunità ed agli enti benefici; il presidente dell'Unione delle comunità consigliò pertanto ai due commissari prefettizi meranesi di tentare di produrre tutta la documentazione possibile, poiché stava in sostanza ai diretti interessati ricostruire gli avvenimenti e giustificare la richiesta di restituzione<sup>163</sup>.

Il 21 gennaio 1953 l'avvocato Langer, in qualità di commissario prefettizio per il recupero dei beni ebraici sequestrati nel corso dell'occupazione, chiese alla Direzione generale del tesoro presso il Ministero del tesoro lo sblocco del conto in cui erano state convogliate le somme sequestrate dal commissario supremo, poiché, egli scrisse, “allo stato odierno tutti i suddetti depositi sequestrati risultano ancora bloccati per effetto di disposizioni delle Autorità militari alleate”<sup>164</sup>; lo sblocco veniva richiesto ai sensi della l. 11 luglio 1952, n. 911, che sanciva fra l'altro, previa presentazione di varia documentazione, l'obbligo di presentare denuncia alla Direzione generale del tesoro oppure all'Intendenza di finanza dei depositi o dei titoli di cui si chiedeva lo sblocco. L'esame delle istanze era demandato ad una apposita Commissione nominata dal Ministro del tesoro<sup>165</sup>.

Interessante risulta l'analisi della dettagliata documentazione inviata da Langer relativamente ai beni ebraici sequestrati: la filiale di Merano del Banco di Roma aveva effettuato la maggior parte dei versamenti di depositi di appartenenza ebraica nel conto corrente intestato ad Hofer fra il giugno e l'ottobre 1944, mentre il Credito meranese per il commercio e l'industria, in base ad un ordine impartito il 3 giugno del medesimo anno, aveva compiuto le operazioni il 12 di quel mese. Fra i nominativi elencati, relativi alle persone i cui depositi erano stati sequestrati, risultano ebrei coniugati con “ariani” e pure il nominativo del barone Filippo Hoffmann, a quanto risulta non ebreo ma coniugato con un'ebrea<sup>166</sup>. Il saldo di un conto corrente intestato ai fratelli Götz, acceso presso il Credito meranese per il commercio e l'industria ed il cui importo ammontava a L. 56.657,70, era stato invece direttamente prelevato nell'aprile 1944 “da un certo signor Kramer, già amministratore delegato dal commissario supremo per la Zona di operazione delle Prealpi, dei beni appartenenti a nemici”<sup>167</sup>.

Nella documentazione sopracitata, quella cioè relativa alla richiesta di sblocco, non compaiono però né la somma spettante alla Comunità israelitica né i ricavati delle vendite dei beni mobili, sequestrati agli ebrei, effettuate a privati soprattutto dal SOD e da Alexander Mayr, la persona incaricata dalla *Gauleitung* dell'amministrazione per la zona di Merano dei beni ebraici<sup>168</sup>. Anche la documentazione bancaria presentata concerneva solo due aziende di credito, mentre certamente si erano verificati pres-

<sup>163</sup> *Ibid.*, b. 65L, fasc. 4 “Beni razzati a. 1949”, lettera del presidente dell'Unione delle comunità israelitiche italiane a Domenico Minervini, commissario prefettizio delle opere pie di Merano, 2 maggio 1949.

<sup>164</sup> *Ibid.*, b. 65B, fasc. 2 Egeli, s.fasc. 2/3 “Elenchi”, copia della lettera di Erwin Langer al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, 21 gennaio 1953 con allegate copie di vari documenti.

<sup>165</sup> L. 11 luglio 1952, n. 911, “Sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e devoluzione all'Erario di taluni di essi”. Dallo sblocco erano esclusi titoli, depositi e cassette di sicurezza appartenenti a cittadini tedeschi e giapponesi; enti militari, civili e politici tedeschi; enti militari italiani uffici, organizzazioni o formazioni dipendenti dalla Repubblica sociale italiana, dal partito nazionale fascista e fascista repubblicano.

<sup>166</sup> AUCEI, *UCII (dal 1945)*, b. 65B, fasc. 2 Egeli, s.fasc. 2/3 “Elenchi”, copia della lettera di Erwin Langer al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, 21 gennaio 1953 con allegate copie di vari documenti; ASBz, Prefettura, Gabinetto, “Atti riguardanti gli ebrei in provincia di Bolzano”, cat. XI, b.2, s.fasc. 116 “Tauber Curzio e Colombo”, comunicazione della Legione territoriale dei Carabinieri reali di Bolzano alla Prefettura di Bolzano, 20 novembre 1941. Il nominativo dell'Hoffmann non compare in nessuno dei documenti da me visionati; Comunità ebraica, Merano, Appunti circa gli ebrei di Merano in relazione all'occupazione tedesca, s. d.; Comune, Merano, cat. XII, schede personali riguardanti gli ebrei di Merano 1938-1945.

<sup>167</sup> AUCEI, *UCII (dal 1945)*, b. 65B, fasc. 2 “Egeli”, s.fasc. 2/3 “Elenchi”, copia della lettera di Erwin Langer al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, 21 gennaio 1953 con allegata varia documentazione, fra cui copia della lettera del Credito meranese per il commercio e l'industria all'Amministrazione casa Götz, 21 settembre 1945.

<sup>168</sup> Cfr. paragrafo 5.

so altre banche situate nel restante territorio dell'*Alpenvorland* ulteriori sequestri di titoli di credito, libretti di risparmio e/o conti correnti.

Non risulta pertanto molto chiaro in quale modo i legittimi proprietari di quei valori avessero potuto tornare in possesso dei loro averi: vi fu, come risulta, chi intraprese direttamente la pratica per tornare in possesso del capitale a suo tempo sequestrato<sup>169</sup>. La succursale di Bolzano della Banca commerciale italiana aveva comunicato nel giugno 1945 alla sua Direzione centrale che, dietro comunicazioni dell'Ufficio finanziario dell'AMG, lo sblocco dei conti di pertinenza di ebrei italiani e stranieri sarebbe potuto avvenire in modo differente rispetto a quanto attuato nel restante territorio dell'Italia del Nord, cioè semplicemente attraverso una richiesta scritta da parte della banca stessa<sup>170</sup>.

Nel febbraio 1953, a quasi sette anni dal termine del conflitto e dopo "preghiere e suppliche", risulta essere stata restituita alla Comunità israelitica meranese dal Ministero del tesoro la somma di L. 319.506, comprensiva presumibilmente sia degli importi dovuti agli enti di beneficenza che delle somme di pertinenza della Comunità stessa. Disponendo però unicamente del totale dell'importo e non delle singole voci, non si è in grado di stabilire con precisione a cosa corrispondesse il saldo<sup>171</sup>.

Si verificarono poi casi di persone, mai tornate dai campi di sterminio, le quali non risultavano avere alcun erede ed i cui beni, in base ad una legge del 1947, andavano trasferiti a titolo gratuito all'Unione delle comunità israelitiche italiane<sup>172</sup>.

Bernardo Czopp, veterinario comunale a riposo originario di Leopoli, visse a Bolzano per lo meno sino al 1939, anno in cui gli venne revocata la cittadinanza italiana ed egli fu diffidato a continuare a risiedere in Alto Adige<sup>173</sup>; nel dicembre 1943 l'uomo venne arrestato dai nazisti nel Vicentino, ove viveva in qualità di internato e deportato in Germania. La persona che per oltre un anno prima della cattura l'aveva ospitato ed aiutato, Giovanni Battista Baggio, residente a Bassano del Grappa, cercò inutilmente per mesi di avere sue notizie; infine quest'ultimo si rivolse al presidente della Comunità israelitica di Venezia segnalando la giacenza presso di sé di L. 16.000 in denaro liquido e di un libretto di risparmio, dal saldo al 2 dicembre 1943 di L. 92.347, 10, della succursale di Bassano della Cassa di risparmio di Verona e Vicenza; quest'ultimo titolo era stato a suo tempo bloccato dal Governo della RSI. Alcuni effetti personali di Bernardo Czopp, che andavano deteriorandosi, erano stati poi venduti per L. 5000, importo che andava a sommarsi alle cifre precedenti.

Il 3 giugno 1949 Giovanni Battista Baggio inviò all'Unione delle comunità un assegno di L.21.000 ed libretto di deposito in questione. Fra il giugno ed il luglio 1949 l'Unione contattò sia l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, che aveva competenza per quanto concerneva la pratica relativa al libretto di risparmio, che il Comune di Bolzano, affinché venissero liquidati gli arretrati della pensione spettanti al Czopp; entrambi, per procedere nella pratica, richiesero al riguardo documentazione, quali dichiarazione di morte presunta o un decreto che sancisse il trasferimento dei beni all'Unione<sup>174</sup>. Poiché la pratica si interruppe, non si conosce come si concluse la vicenda.

<sup>169</sup> AUCEI, *UCII (dal 1945)*, b. 65B, fasc. 2 "Egeli", s.fasc. 2/3 "Elenchi", copia della lettera di Erwin Langer al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, 21 gennaio 1953 con allegata varia documentazione, fra la quale copia della lettera della filiale di Merano del Banco di Roma ad Ewin Langer, 13 gennaio 1953.

<sup>170</sup> ASBCI, *SFI*, ex 64 A, b. 3, fasc. 8 "Bolzano", lettera della succursale di Bolzano della Comit a Direzione centrale, Servizio filiali italiane, Segreteria, 25 giugno 1945.

<sup>171</sup> Commissariato del Governo per la provincia autonoma, Bolzano, *Atti amministrativi*, cat. 6/9 Culto, b. 40 Merano. Comunità israelitica, copia della relazione morale della Presidenza, 27 febbraio 1953.

<sup>172</sup> Dlcp 11 maggio 1947, n. 364.

<sup>173</sup> Servizi demografici e anagrafe di Bolzano, *Provvedimenti per la difesa della razza*, Div. III servizi demografici, f. 6 "Autorizzazione di soggiorno agli ebrei stranieri", comunicazione del podestà di Bolzano alla Prefettura di Bolzano, 10 ottobre 1939. Bernardo Czopp fu eliminato dal Registro della popolazione di Merano per emigrazione a Bassano; Anagrafe di Bolzano, cartellini individuali.

<sup>174</sup> AUCEI, *UCII (dal 1945)*, b. 66, f. 1 "Patrimonio dei deportati che va all'Unione per mancanza di eredi", s.fasc. 1/7 "Eredità Czopp Bernardo fu Volfango", lettera del presidente della Comunità israelitica di Venezia all'Unione delle comunità israelitiche italiane, 19 febbraio 1947; lettera del presidente della Comunità israelitica di Venezia all'Unione delle comunità israelitiche italiane, 31 marzo 1949 con allegata copia della lettera di Giovanni Battista Baggio al presidente della Comunità israelitica di Venezia, 28 marzo 1949; lettera del presidente dell'Unione delle comunità israelitiche italiane a Giovanni Battista Baggio, 20 maggio 1949; lettera di Giovanni Battista Baggio al presidente dell'Unione delle comunità israelitiche italiane, 3 giugno 1949; lettera del presidente dell'Unione delle comunità israelitiche italiane al Comune di Bolzano, 24 giugno 1949; lettera del presidente dell'Unione delle comunità israelitiche italiane all'Egeli, 11 luglio 1949; lettera del sindaco di Bolzano all'Unione delle comunità israelitiche italiane, 20 luglio 1949; lettera del commissario dell'Egeli all'Unione delle comunità israelitiche italiane, 22 luglio 1949.

Nel 1953 un solo immobile risultava come eredità giacente in territorio altoatesino: si trattava di una casetta con annesso bosco situata nel Comune di Avelengo e di proprietà di Malvina Weinberger in Lehmann, una cittadina germanica iscritta sino al luglio 1940 nel Registro della popolazione di Merano. Trasferitasi a Gussago, in provincia di Brescia, la donna era stata arrestata e deportata ad Auschwitz, ove era stata uccisa all'arrivo. Al possesso di questo immobile, scrisse in una nota l'avvocato Langer alla Comunità israelitica di Merano, doveva essere aggiunto pure un deposito di conto corrente, per complessive L. 33.817, a suo tempo trasferito sul conto intestato al commissario supremo e quindi bloccato dagli Alleati. Dichiarata la morte presunta della donna con sentenza del Tribunale di Bolzano il 13 ottobre 1951 e la sua eredità formalmente giacente dal pretore di Merano, sembrò in un primo momento che i beni in questione dovessero essere trasferiti all'Unione delle comunità: da indagini effettuate risultò invece che la donna aveva abiurato la religione ebraica, per cui la pratica per il formale passaggio si interruppe<sup>175</sup>.

Nel 1996 vennero devoluti, quale eredità giacente di Annelise Herzberg in Körpel, dalla filiale di Bolzano della Banca di Roma all'Unione delle comunità ebraiche italiane BOT annuali di capitale nominale L. 675.000.000. Né la donna, né i suoi due figli Rolf ed Ellen, tutti scomparsi da Merano nei primi giorni del settembre 1943, avevano mai fatto ritorno dai campi di sterminio e nel 1987 il Tribunale di Bolzano ne aveva dichiarato la morte presunta. Annelise Herzberg aveva a suo tempo depositato monete auree e valute pregiate in una cassetta di sicurezza presso la filiale di Merano del Banco di Roma, senza che negli anni a venire qualcuno si fosse presentato a rivendicare l'ingente deposito; il contenuto della cassetta era stato venduto ed il ricavato dell'alienazione, dietro disposizione del pretore di Merano, investito. Numerosi ma inutili si erano rivelati i tentativi esperiti dall'Unione delle comunità al fine di individuare eventuali eredi successibili<sup>176</sup>.

## 7. Danni di guerra

Un capitolo a parte, sempre inerente al periodo dopoguerra, meritano le vicende relative alle richieste di danni di guerra.

Già la l. 26 ottobre 1940 n. 1543, approvata dal Senato e dalla Camera dei fasci e delle corporazioni, aveva previsto la possibilità di chiedere il risarcimento "per la perdita, la distruzione o il deterioramento avvenuti nel Regno di cose mobili o immobili, in quanto [...] conseguenza di un qualsiasi fatto della presente guerra"<sup>177</sup>. Il numero delle denunce presentate nelle tre province per danni di guerra subiti da ebrei risulta piuttosto limitato: in Trentino e nel Bellunese perché la presenza ebraica fu sempre esigua, in Alto Adige in quanto la compagine ebraica si era ridotta già prima del conflitto a pochissime unità.

<sup>175</sup> *Ibid.*, s.fasc. 1/13 "Eredità Weinberger Malvina in Lehmann", lettera di Erwin Langer alla Comunità israelitica di Merano, 20 febbraio 1953 e 26 novembre 1955; lettera del vice commissario del Governo all'Unione delle comunità israelitiche italiane, 18 dicembre 1953; *ibid.*, b. 65B, fasc. 2 Egeli, s.fasc. 2/3 "Elenchi", copia della lettera di Erwin Langer al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, 21 gennaio 1953 con allegata varia documentazione, fra la quale copia della lettera del Credito meranese per il commercio e l'industria al commissario supremo per la Zona d'operazione Prealpi, Sezione III, Finanze, 12 giugno 1944. In quest'ultimo documento il saldo del conto corrente risulta Lit. 14.867. Vedi inoltre: L. Fargion, *op. cit.*, p. 615. Le disposizioni concernenti il trasferimento a titolo gratuito all'Unione delle comunità dei beni degli ebrei deceduti per atti di persecuzione senza lasciare eredi non vanno applicate a coloro i quali "hanno fatto la dichiarazione di cui all'art. 5 del r.d. 30 ottobre 1930, n. 1731 ('Cessa di far parte della Comunità chi passa ad un'altra religione o dichiara di non voler più essere considerato israelita agli effetti del presente decreto. Tale dichiarazione deve essere fatta al presidente della Comunità o la Rabbino capo di persona o con atto in forma autentica)"; Ufficio del territorio, Bolzano, fasc. "Herzberg Annelise in Körpel. Eredità giacente", Direzione centrale del demanio all'Avvocatura generale dello Stato, 12 aprile 1995.

<sup>176</sup> Ufficio del territorio, Bolzano, fasc. "Herzberg Annelise in Körpel. Eredità giacente", copia della dichiarazione di morte presunta emanata dal Tribunale di Bolzano, 19 dicembre 1986; domanda del presidente dell'Unione delle comunità israelitiche italiane al Ministero delle finanze, Direzione generale tasse, 14 aprile 1988; lettera della filiale di Bolzano della Banca di Roma alla Direzione compartimentale del territorio per il Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli V.G., Sezione staccata per i servizi demaniali di Bolzano, 23 gennaio 1996 con allegata richiesta della Direzione compartimentale del territorio per il Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, Sezione staccata per i servizi demaniali di Bolzano alla filiale di Bolzano della Banca di Roma, 18 gennaio 1996; comunicazioni della filiale di Bolzano della Banca di Roma alla Direzione compartimentale del territorio per il Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli V.G., Sezione staccata per i servizi demaniali di Bolzano, Ufficio tecnico erariale, 20 settembre e 24 ottobre 1996

<sup>177</sup> Art. 1 della l. 26 ottobre 1940, n. 1543, "Risarcimento dei danni di guerra".

Dalle denunce presentate all'Intendenza di finanza o all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette<sup>178</sup> da coloro che fecero ritorno al termine del conflitto bellico nei luoghi di precedente stanziamento o da loro procuratori è possibile desumere interessanti informazioni relative a quanto avvenuto ai beni ebraici nel periodo dell'occupazione. Le persone danneggiate non presentavano infatti solo l'elenco dei danni subiti e relativa descrizione, ma pure brevi resoconti sugli eventi che avevano costituito la causa dei danneggiamenti; la ricostruzione dei fatti veniva poi sottoposta ad accertamenti dall'Intendenza di finanza stessa, dall'Ufficio tecnico erariale ed all'occorrenza dall'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

In provincia di Bolzano, immediatamente dopo l'occupazione, cominciarono ad essere asportati dai vari immobili di proprietà ebraica arredamenti, biancheria, vestiti ed oggetti vari. L'appartamento dei coniugi Lodovico e Giuseppina Balog, entrambi arrestati il 16 settembre 1943 a Merano, venne requisito da ufficiali delle SS che lo utilizzarono per sei mesi come abitazione per le truppe germaniche, mentre la loro casa di cura fu occupata a partire dal settembre 1943 sino al termine del conflitto; un hotel venne adibito ad uffici ed ospedale militare, uno studio dentistico occupato<sup>179</sup>.

Dai magazzini e depositi di Giulio Gentilli, rappresentante di generi alimentari, venne asportata il 17 settembre 1943 da militari tedeschi e componenti della SOD varia merce, oltre a oggetti quali tre biciclette, una radio, una macchina da scrivere; i beni trafugati vennero portati con un camion alla sede della SOD a Merano "e poi dispensat[i] agli ospedali tedeschi di Merano, ai capi ed ai gregari della SOD"<sup>180</sup>.

Come già evidenziato, nelle loro domande di risarcimento dei danni causati dalla guerra le persone coinvolte fornivano agli uffici competenti un elenco dettagliato di ciò che era stato loro sottratto, distrutto oppure dei danni subiti; esse erano tenute inoltre a precisare il valore dei beni in questione, calcolato facendo riferimento ai prezzi correnti al momento del danno e specificare l'indennizzo richiesto. Accertamenti e valutazioni dei danni subiti venivano eseguiti dall'Ufficio tecnico erariale, dall'Intendenza di finanza tramite il Nucleo polizia tributaria investigativa e, nel caso di beni mobili ed immobili di aziende commerciali ed industriali, dall'Ufficio provinciale commercio ed industria. Forse anche per questioni di risparmio, si verificò solitamente che i risarcimenti corrisposti risultassero notevolmente inferiori alla cifra richiesta; i tempi di espletamento delle pratiche erano poi decisamente lunghi. A quanto risulta, per le stime dei beni, il cui valore venale venne calcolato alla data del 31 giugno 1943, ci si serviva di un prezzario. Data l'alta inflazione sopraggiunta al termine del conflitto ed il conseguente aumento dei prezzi, non risultò certamente facile per i danneggiati sostituire i beni sottratti o distrutti; a volte, poi, quello che era stato loro rubato era materiale necessario allo svolgimento di una professione, e quindi essenziale al fine di ricostruirsi l'esistenza dopo mesi trascorsi nei campi di sterminio o nella clandestinità oppure all'estero<sup>181</sup>.

Una particolare situazione riguardò poi gli "ebrei stranieri": sia l'art. 3 della l. 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra che l'art. 1 della l. 27 dicembre 1953, n. 968<sup>182</sup>, riguardante la concessione di indennizzi e contributi, sancivano in sostanza che tali tributi dovessero riguardare solo i cittadini di nazionalità italiana<sup>183</sup>. Si verificò pertanto che venissero revocati alcuni

<sup>178</sup> L'art. 13 della l. 26 ottobre 1940, n. 1543 sanciva che le domande di risarcimento dovevano essere presentate, qualora il valore dichiarato superasse le L. 20.000, all'Intendenza di finanza della provincia ove i danni si erano verificati, nei restanti casi presso l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

<sup>179</sup> ASBz, I.F., *Servizio danni di guerra*, b. 96, fasc. "Balog Ludovico, Balog Susanna c.c. 1903", s.fasc. "Fabbricati", IVA Legione della Guardia di finanza, Comando compagnia di Merano all'Intendenza di finanza di Bolzano, 9 luglio 1974; domanda di risarcimento per danni di guerra con allegata stima dei danni di guerra, 22 marzo 1946; *ibid.*, s.fasc. "Beni mobili di abitazione", domanda di risarcimento dei danni di guerra, presenta il 19 ottobre 1946; *ibid.*, b. 207, fasc. "Singer Federico c.c.4618", s.fasc. "Beni mobili professionali", Ufficio tecnico erariale, Accertamento e stima dei danni arrecati dalla guerra ai beni mobili, 6 aprile 1948; *ibid.*, b. 227, fasc. "Bermann Giuseppe e Rachele Löwy c.c. 5149", fasc. "Immobili industriali e commerciali", Ufficio tecnico erariale, Accertamento e stima dei danni arrecati dalla guerra al fabbricato urbano, 7 giugno 1950; C. Villani, *op. cit.*, pp. 202-203.

<sup>180</sup> *Ibid.*, b. 265, fasc. "Gentilli Giulio c.c. 6940", s.fasc. "Mobili industriali e commerciale", domanda di risarcimento dei danni di guerra, presentata il 2 settembre 1948.

<sup>181</sup> *Ibid.*, b. 207, fasc. "Singer Federico c.c. 4618"; *ibid.*, b. "Bermann Giulio c.c.5779"; *ibid.*, b. 96, fasc. "Balog Ludovico, Balog Susanna c.c.1903"; *ibid.*, b. 189, fasc. "Ascher Amalia nata Hirsch c.c. 4153"; *ibid.*, b. 327, fasc. "Altmann Jenny in Werner c.c. 10.126"; *ibid.*, b. 193, fasc. "Weisz Davide procuratore assente di Seif Giacomo c.c. 4279"; *ibid.*, b. 225, fasc. "Seif Antonia in Weisz e per essa Weisz Davide c.c. 5092"; *ibid.*, b. 217, fasc. "Rimini Giuseppe c.c. 4852"; *ibid.*, b. 226, fasc. "Honig Ermano c.c. 5102"; *ibid.*, b. 84, fasc. "Polacco Ezio c.c.1692"; *ibid.*, b. 227, fasc. "Götz Rodolfo c.c.5152"; *ibid.*, b. 265, fasc. "Gentilli Giulio c.c. 6940".

<sup>182</sup> L. 27 dicembre 1953, n. 968, "Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra".

<sup>183</sup> Vedi note 177 e 178.

provvedimenti di liquidazione in quanto il richiedente o i suoi eredi non erano in possesso del requisito della cittadinanza italiana. Giulio Bermann gestiva con la moglie a Merano una pensione, che venne chiusa il 1° dicembre 1939 poiché gli era stata ritirata la licenza della Pubblica sicurezza; nel luglio 1945, tornato in Alto Adige dalla Svizzera, dove con i figli aveva trovato rifugio, mentre la moglie era stata catturata e uccisa ad Auschwitz, il Bermann presentò all'Intendenza di finanza di Bolzano denuncia per i danni subiti. Durante la sua "forzata assenza", dall'albergo e dalla sua abitazione privata, situata al primo piano dell'immobile, erano stati asportati beni quali mobilio, biancheria, stoviglie, vestiti. Tre bauli colmi di oggetti (biancheria, un servizio d'argento per sei persone, utensili vari) di sua proprietà erano stati poi inviati per ferrovia dal Bermann ad un conoscente, Leopoldo Zadra, il quale aveva promesso di restituirli al termine delle persecuzioni, cosa che non si verificò<sup>184</sup>. A proposito di quest'ultima vicenda Giulio Bermann scrisse: "Il danno deve considerarsi di guerra perché io come Ebreo non potevo difendere le mie cose, né avevo più notizie, né potevo rintracciare il Zadra, che mai più si fece vivo. In quei momenti ho affidato quanto mi apparteneva a qualunque conoscente e non potevo assicurarmi diversamente data la persecuzione razziale"<sup>185</sup>.

Nel dopoguerra il Bermann emigrò in America, precisamente a New York, ove divenne cuoco. Come avvenne per tutte le altre denunce ed analogamente alle pratiche relative agli immobili, quella relativa ai "beni mobili di abitazione" e quella riguardante i "mobili aziende commerciali ed industriali" vennero trattate separatamente. Accertamenti relativi ai danni arrecati dalla guerra ai beni mobili dell'alloggio privato e dell'albergo vennero effettuati dal Nucleo polizia tributaria investigativa nel maggio 1953 e dall'Ufficio tecnico erariale di Bolzano nel gennaio 1954<sup>186</sup>; nella relazione di stima ed accertamento redatta da quest'ultimo ufficio si legge: "Non è possibile a distanza di tanti anni dal giorno in cui vennero operate le predette asportazioni, potere confermare o meno quantitativamente le pretese di parte"<sup>187</sup>. La valutazione del danno venne effettuata nella sua totalità<sup>188</sup>. Nel 1956 l'Intendenza di finanza decretò di liquidare a Giulio Bermann per i danni subiti alla sua abitazione L. 157.095<sup>189</sup>; nell'accettare la somma concessa, il figlio Giacomo, nominato dal padre suo procuratore, scrisse: "per quanto il decreto preveda una liquidazione sproporzionatamente inferiore ai danni subiti dall'istante, per necessità assoluta di contante, accetta e prega disporre immediatamente per il pagamento della somma [...]"<sup>190</sup>.

Nel 1958 un ulteriore accertamento relativo ai danni arrecati alla pensione venne effettuato dall'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria; nel settembre 1961 l'Intendenza di finanza decretava di liquidare al Bermann, "sempréché in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla l. 27 dicembre 1953, n. 968", la somma di L. 698.600; l'uomo però, nel frattempo deceduto, era divenuto nel 1951 cittadino degli Stati Uniti per naturalizzazione: il provvedimento di liquidazione a favore degli eredi venne pertanto revocato<sup>191</sup>.

<sup>184</sup> ASBz, I.F., *Servizio danni di guerra*, b. 245, fasc. "Bermann Giulio c.c.5779", s.fasc. "c.c. 5779/9000 Mobili di abitazione", domanda di risarcimento danni di guerra, presentata il 10 settembre 1945 con allegata di comunicazione di Giulio Bermann all'Intendenza di Finanza, 23 luglio 1945; s.fasc. "Mobili di abitazione c.c. 5779/9001", domanda di risarcimento danni per mobili industriali e commerciali, presentata il 10 settembre 1945; s.fasc. "Mobili aziende industriali e commerciali", Pretura di Modena, atto di notorietà, 24 luglio 1945.

<sup>185</sup> *Ibid.*, s.fasc. "c.c. 5779/9000 Mobili di abitazione", domanda di risarcimento danni di guerra, presentata il 10 settembre 1945 con allegata di comunicazione di Giulio Bermann all'Intendenza di Finanza, 23 luglio 1945; CCIAA, Bolzano, *Registro delle Imprese, Ditte cancellate dal 1925 al 1959*, b. Pratiche BEM-BERS, fasc. "Bermann Giulio", Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bolzano, denuncia di modificazioni, 29 novembre 1939.

<sup>186</sup> ASBz, I.F., *Servizio danni di guerra*, s.fasc. "Mobili aziende industriali e commerciali", Intendenza di finanza di Bolzano al Nucleo di polizia tributaria investigativa della Guardia di finanza di Ferrara, 8 maggio 1953; s.fasc. "Mobili di abitazione c.c. 5779/9001", Ufficio tecnico erariale di Bolzano, Accertamento e stima dei danni arrecati dalla guerra ai beni mobili, 9 gennaio 1954.

<sup>187</sup> *Ibid.*, s.fasc. "Mobili di abitazione c.c. 5779/9001", Ufficio tecnico erariale di Bolzano, Accertamento e stima dei danni arrecati dalla guerra ai beni mobili, 9 gennaio 1954.

<sup>188</sup> *Ibid.*

<sup>189</sup> *Ibid.*, decreto dell'Intendenza di finanza di Bolzano, 21 agosto 1956.

<sup>190</sup> *Ibid.*, lettera di Giacomo Bermann all'Intendenza di finanza di Bolzano, 5 ottobre 1956.

<sup>191</sup> *Ibid.*, s.fasc. "Mobili aziende industriali e commerciali", valutazione dell'Ufficio provinciale commercio e industria di Bolzano inoltrata all'Intendenza di finanza di Bolzano, 31 luglio 1958; decreto dell'intendente di finanza, 20 settembre 1961; certificato di cittadinanza statunitense, rilasciato dal Consolato generale di New York, 13 marzo 1962; decreto dell'Intendenza di Finanza di revoca di liquidazione, 22 gennaio 1964. Presumibilmente il primo indennizzo venne pagato in quanto egli aveva esibito nel 1948 il certificato di cittadinanza italiana, che egli possedette sino al 1951; *ibid.*, s.fasc. "Mobili di abitazione c.c. 5779/9001", Municipio di Merano, certificato di cittadinanza, 10 marzo 1948.

L'11 settembre 1943 la meranese Jenny Altmann Werner abbandonò precipitosamente la sua abitazione per sfuggire all'arresto, accompagnata nella fuga dalla figlia e dalle due nipoti<sup>192</sup>; queste ultime, figlie di matrimonio misto, erano state dichiarate non ebreo dalla Direzione generale della demografia e della razza<sup>193</sup>. Quanto contenuto nell'abitazione di Jenny Altmann venne posto sotto sequestro dalle autorità tedesche e molti oggetti d'arredamento – libri, mobili, oggetti da cucina, abiti, biancheria personale, oltre a federe, lenzuola e tovaglie, per un valore, stando a quanto dichiarato dal procuratore della donna, di L. 54.790 – vennero prelevati a più riprese nel maggio 1944 dalle proprietarie di una rigattiera, che si servirono addirittura di un carro per asportare le suppellettili più ingombranti. In sostanza alla donna non fu più possibile recuperare nulla dei suoi beni. Poiché al momento del danno ella non era in possesso dell'indispensabile requisito della cittadinanza italiana non ebbe diritto, secondo la nota dell'Intendenza di finanza del febbraio 1960, ad alcun indennizzo<sup>194</sup>.

Dal 1895 Jenny Altmann gestiva a Merano la Pensione Ermanno che risulta, stando alla documentazione reperita presso la Camera del commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, aver cessato la propria attività nel dicembre 1939; la ditta fu ceduta alle nipoti che però all'epoca erano minorenni e pertanto gestita dal genero, non ebreo<sup>195</sup>. Nel settembre 1943 tutta la famiglia abbandonò Merano e la pensione rimase senza direzione; tutto il mobilio, le suppellettili, la biancheria, cristalleria e le porcellane vennero asportati, senza che in seguito fosse possibile arrivare ad un proficuo recupero, mentre le famiglie che vi risiedevano e che avevano avuto in consegna i beni mobili vennero mandate via. Lo stabile venne poi adibito a Comando presidio della SD ed in seguito occupato dall'Alto Commissariato per la gestione dei beni ebraici, che lo adibì ad alloggio ufficiali. In un atto di notorietà redatto davanti alla Pretura di Merano al fine di confermare i fatti dichiarati e controfirmato da quattro testimoni si legge: “Nel maggio 1944 le autorità tedesche riconobbero l'abuso commesso e restituirono l'amministrazione ai legittimi proprietari (forse in quanto considerati non “di razza ebraica” n.d.r.), allora il Comune di Merano lo requisì e vi installò la Scuola di musica mandamentale”<sup>196</sup>.

Dopo accertamenti compiuti dal Comando del Nucleo polizia tributaria investigativa di Bolzano, che sanciva il fatto che la requisizione di questi beni mobili era stata effettuata in modo irregolare senza la patuizione di un compenso<sup>197</sup> e sentito inoltre il parere dell'Ufficio provinciale industria e commercio di Bolzano e della Commissione tecnico-amministrativa per i danni di guerra della provincia<sup>198</sup>, l'Intendenza di finanza autorizzò nel 1962 il pagamento di L. 1.412.370 come indennizzo per i danni di guerra subiti<sup>199</sup>.

Interessante risulta poi la documentazione contenuta nel fascicolo intestato a Antonia Seif in Weisz: proprietaria di una casa d'abitazione con annesso frutteto, la donna percepiva mensilmente numerosi affitti da diversi locatari. Fino al giugno 1944 tutti i diversi importi vennero versati da chi di dovere in un conto del Credito meranese per il commercio e l'industria; i primi accrediti relativi al settembre 1943 sono in data anteriore all'inizio dell'occupazione, il che farebbe pensare che l'Istituto bancario in questione fosse quello solitamente usato dalla Seif. Il 13 giugno 1944 l'intero deposito risulta

<sup>192</sup> *Ibid.*, b. 327, fasc. “Altmann Jenny in Werner c.c. 10.126”, s.fasc. “Mobili abitazioni”, Pretura di Merano, atto notorio, 14 gennaio 1946.

<sup>193</sup> *Ibid.*, *Prefettura, Gabinetto*, Atti riguardanti gli ebrei in provincia di Bolzano, cat. XI, b. 1, fasc. 52 “Gandolfo Elena e Maria Grazia”, Ministero dell'interno, Direzione generale per la demografia e la razza, 15 aprile 1940.

<sup>194</sup> *Ibid.*, *I.F., Servizio danni di guerra*, b. 327, fasc. “Altmann Jenny in Werner c.c. 10.126”, s.fasc. “Mobili abitazioni”, domanda di risarcimento dei danni di guerra, 7 ottobre 1946 con allegata Valutazione delle suppellettili ed oggetti personali asportati dall'appartamento di Jenny Werner Altmann sito in Merano via Petrarca 15 durante il periodo dell'occupazione germanica ad opera delle autorità tedesca dell'epoca; Pretura di Merano, atto di notorietà 14 gennaio 1946; decreto dell'Intendenza di finanza, 6 febbraio 1960.

<sup>195</sup> *Ibid.*, Comando del nucleo della Polizia tributaria italiana della Guardia di finanza all'Intendenza di finanza, 12 agosto 1947; CCIAA, Bolzano, *Registro delle Imprese, Ditte cancellate dal 1925 al 1959*, b. 116 Pratiche WEIS-WIELAND, fasc. “Jenny Werner Altmann”.

<sup>196</sup> ASBz, *Intendenza di finanza, Servizio danni di guerra*, b. 327, fasc. “Gandolfo Elena e Maria Grazia c.c.10125”, Pretura di Merano, atto di notorietà, 28 settembre 1945; domanda di risarcimento per danni di guerra, presentata il 17 ottobre 1945, con allegata valutazione dei danni ed asportazioni subiti dall'arredamento della Pensione Ermanno [...] durante l'occupazione da parte delle truppe germaniche avvenuta in data 9 settembre 1943 e terminata il 1° maggio 1944.

<sup>197</sup> *Ibid.*, IVa Legione della Guardia di finanza, Comando nucleo polizia tributaria di Bolzano all'Intendenza di finanza di Bolzano, 24 settembre 1959; decreti dell'intendente di finanza, 3 novembre e 10 dicembre 1962.

<sup>198</sup> L'art.19 della l. 27 dicembre 1953, n. 968, sanciva la costituzione in ogni capoluogo di provincia di una Commissione tecnico-amministrativa.

<sup>199</sup> ASBz, *I.F., Servizio danni di guerra*, b. 327, fasc. “Gandolfo Elena e Maria Grazia c.c.10125”, decreti dell'intendente di finanza, 3 novembre e 10 dicembre 1962.

essere stato versato al “Commissario supremo Bolzano”; un ulteriore versamento a suo favore venne effettuato il 22 dello stesso mese, in quanto il 21 un altro locatario aveva corrisposto l’affitto mensile. A partire dal mese di giugno e fino al gennaio 1945 le pigioni vennero versate alla filiale di Merano della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano: tale istituto venne probabilmente privilegiato in quanto il conto del commissario supremo, nel quale confluirono gli affitti mensili pagati da locatari di case intestati ad ebrei e le somme di proprietà di opere pie israelitiche (fondazioni e case di cura), era stato acceso presso la sede di Bolzano della Cassa di risparmio. Nel maggio 1944 Alexander Mayr, la persona che si occupava dei beni ebraici a Merano, scrisse su carta che riporta l’intestazione commissario supremo per la Zona d’operazione Prealpi all’affittuario del frutteto di casa Seif di trasferire al più presto l’affitto per l’anno 1944 attraverso la filiale meranese della Cassa di risparmio sul conto intestato al commissario supremo presso la sede bolzanina della banca.

A partire dal febbraio 1945 gli importi degli affitti risultano essere stati versati “all’amministrazione Rainer” e quindi “dall’amministrazione Rainer direttamente alla proprietaria della casa”; la persona a cui ci si riferisce è presumibilmente Carlo Reiner, colui che a partire dal 12 gennaio di quell’anno aveva assunto la funzione di amministratore dei beni ebraici in provincia<sup>200</sup>.

In qualità di procuratore di Antonia Seif, il marito della donna, Davide Weisz, presentò nel dicembre 1946 domanda per ottenere il risarcimento dei danni di guerra, riguardante principalmente gli affitti sequestrati. Nel 1977 la pratica andò esaurita, senza che fosse stato pagato alcun compenso; i due coniugi, cittadini cecoslovacchi nel 1938, non avevano certamente avuto diritto ad alcun compenso<sup>201</sup>.

Anche all’Intendenza di finanza di Trento vennero inviate domande di risarcimento dei danni subiti. Ecco cosa scriveva Mario Castelnuovo: “Fui arrestato nella mia abitazione in Spera (Strigno) il 23 dicembre 1943 dalla Gendarmeria tedesca perché di razza ebraica e trasportato nelle carceri di Trento. Mi venne sequestrato tutto quanto di mia proprietà: di questo non chiedo il risarcimento, perché sono riuscito a recuperarne gran parte in tempo successivo. Da Trento nel febbraio 1944 venni trasportato a Fossoli (Modena), ove rimasi fino al 31 luglio 1944. Durante la permanenza a Trento e Fossoli, persone della mia famiglia acquistarono e mi fecero pervenire tutto un corredo completo, compreso una coperta e 4 lenzuola, che mi giunsero in varia ripresa. I tedeschi permisero la consegna di questi oggetti. Riuscito a fuggire dal treno che mi portava in Germania, fra Trento e Lavis, nella notte del 2 al 3 agosto 1944, doveti abbandonare tutto quanto possedevo. Di questo chiedo risarcimento. Il giorno successivo alla fuga passai per la mia abitazione ove rimasi un giorno nascosto”<sup>202</sup>. Gli oggetti in questione erano maglie, lenzuola, calze, una valigia, un sacco da montagna per un valore dichiarato al momento del danno di L. 24.950. I danni da lui subiti vennero stabiliti in L. 12.000, somma che gli venne raddoppiata nel 1954 in base all’art. 35 della l. 27 dicembre 1935, n. 968<sup>203</sup>.

Nell’agosto del 1944 il commissario prefetto di Trento, Adolfo De Bertolini, aveva ordinato la requisizione di due partite di legname di larice ed abete, per complessivi mc 310, depositate da tempo in stato di abbandono in due località del Trentino. Proprietario era risultato essere Giorgio Sadun, un commerciante residente a Milano: da indagini effettuate dal Comando gruppo carabinieri di Trento era risultato che la persona in questione da tempo non era ritornata in loco e non se ne conosceva il reca-

<sup>200</sup> ACS, MI, Gabinetto (1944-46), b. 255, fasc. 24942 “Bolzano. Beni ebraici”, lettera del reggente la Prefettura, Silvio Innocenti al Gabinetto, 1° aprile 1946 con allegata copia del decreto del reggente la Prefettura, 1° aprile 1946.

<sup>201</sup> ASBZ, I.F., Servizio danni di guerra, b. 225, fasc. “Seif Antonia in Weisz e per essa Weisz Davide c.c. 5092”, denuncia di risarcimento danni di guerra, presentata il 31 dicembre 1946; comunicazione di Alexander Mayr a Bartolomäus Gögele, 17 maggio 1944; Elenco delle pigioni della casa di via Manzoni N. 95, Merano, sequestrate dal *Höchstkommissar*, Bolzano, durante l’occupazione tedesca, s.d.; Credito meranese per il commercio e l’industria, estratto del conto intestato ad Antonia Weisz, 5 giugno 1945; Ufficio tecnico erariale, Bolzano, Accertamento e stima dei danni arrecati dalla guerra ai beni mobili, esercizio 1948-1949; decreto dell’Intendenza di finanza di Bolzano, 25 maggio 1977.

<sup>202</sup> Agenzia delle entrate, Direzione delle entrate per la provincia autonoma, Trento, Servizio danni di guerra, fasc. “Castenuovo Mario c.c. 16.921”, domanda di risarcimento dei danni, presentata il 26 luglio 1946.

<sup>203</sup> *Ibid.*, I.F., Trento, Reparto danni di guerra, comunicazione di liquidazione di danni di guerra, 10 agosto 1954. L’art. 35 della l. 27 dicembre 1953, n. 968, “Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra” recita: “Le liquidazioni già effettuate dalle Intendenze di Finanza prima dell’entrata in vigore della presente legge per danni ai beni [...] si intendono definitive qualora avverso le medesime non sia stato prodotto reclamo entro il termine di 60 giorni dalla loro comunicazione agli interessati, da eseguirsi d’ufficio dalle Intendenze stesse. Nel caso in cui non sia proposto reclamo, le Intendenze di Finanza provvederanno al pagamento dell’indennizzo, moltiplicando per due l’ammontare della liquidazione”.

pito attuale; per lo meno in un primo momento anche la sua “appartenenza alla razza ebraica” risultava incerta, benchè la cosa fosse stata “insistentemente” confermata “in luogo”. Il legname requisito avrebbe dovuto essere assegnato, tramite il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Trento, a ditte e l'importo ricavato versato in un libretto trattenuto poi dal Consiglio stesso<sup>204</sup>.

Il decreto emanato da De Bertolini venne in realtà revocato poco dopo, in quanto un analogo provvedimento, che assegnava la partita di legname all'Organizzazione Todt di Brunico, era stato emanato in precedenza dal commissario supremo; quest'ultimo aveva disposto che il risarcimento dovesse essere depositato dalla Todt al Comune di uno dei due centri trentini ove il legname era stato sequestrato: l'autorità comunale era tenuta poi a versare il denaro in un conto corrente oppure in un libretto di risparmio intestato alla ditta Sadun di Milano in una banca trentina<sup>205</sup>.

Nel dopoguerra Giorgio Sadun presentò domanda per danni di guerra, evidenziando che il quantitativo di legname requisito era di mc 365. Una parte del bene era stato risarcito, benché per una cifra minore rispetto a quanto normalmente veniva versato alle altre ditte locali, precisamente L. 1000 contro le correnti L. 1700; il denaro, detratte le spese di trasporto, affitto e misurazione, era stato versato “*lt. Oberster Kommissar*”, “ai sensi del Commissario supremo” su un libretto di risparmio intestato alla ditta Sadun di Milano. Il resto del conto invece non era mai stato saldato. La Guardia di finanza confermò nel 1952 lo svolgimento dei fatti, aggiungendo poi che l'indennizzo non era stato corrisposto per il sopraggiungere dell'armistizio. Giorgio Sadun non ottenne alcun indennizzo per i danni subiti: la Commissione tecnico-amministrativa per i danni di guerra sancì infatti che il mancato pagamento deve essere considerato come “credito congelato”, in quanto erano state emesse regolari fatture e dunque la domanda doveva essere respinta<sup>206</sup>.

Per quanto concerne la provincia di Belluno, interessante è la pratica relativa a Giuseppe Stern: di origine viennese, l'uomo era stato trasferito nell'estate del 1943 a Quero, località dove alto era il numero di internati, proveniente dal campo d'internamento di Ferramonti Tarsia, situato in provincia di Cosenza. In seguito egli fu ricoverato all'Ospedale di Feltre per una malattia polmonare. Nel dopoguerra egli presentò domanda al fine di ottenere il risarcimento per danni di guerra subiti; dalla documentazione agli atti si evince che Giuseppe Stern aveva depositato presso un amico a Quero un valigia contenente effetti personali, soprattutto vestiti. La valigia era stata requisita dalle truppe germaniche il 15 febbraio 1944 in seguito ad una perquisizione: si trattò con ogni probabilità dell'azione, portata a termine proprio in quella data, conclusasi con l'arresto di quasi tutti gli internati, presumibilmente una ventina di persone, in quella località<sup>207</sup>.

Anche Massimiliano Lippmann, apolide ed all'epoca domiciliato a Feltre, chiese risarcimento per danni di guerra, precisamente per un baule contenente effetti personali e stoffe del valore complessivo

<sup>204</sup> ASTn, *Prefettura*, Commissario prefetto De Bertolini 1943-1945, b. 3, fasc. “1943-45 requisizioni stabili alloggi per comandi, uffici, enti”, fasc. “1943-45 Requisizioni mobili”, lettera del Comando gruppo carabinieri di Trento, Stazione di Mezzana al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Trento, 10 luglio 1944; copia di decreto del commissario prefetto, 16 agosto 1944; lettera del commissario prefetto al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Trento, s.d.

<sup>205</sup> *Ibid.*, lettera del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Trento al Gabinetto di Prefettura, 12 dicembre 1944; revoca del decreto di requisizione, 13 dicembre 1944; *ibid.*, fasc. “1943-1945 Requisizione stabili e alloggi per comandi, uffici, enti”, copia della lettera del commissario supremo per la Zona d'operazioni delle Prealpi all'Organizzazione Todt, Gruppo d'impiego Italia, Distributore di legname e cantiere, 3 agosto 1944 con relativa traduzione.

<sup>206</sup> Agenzia delle entrate, Direzione delle entrate per la provincia autonoma, Trento, *Servizio danni di guerra*, fasc. “Sadun Giorgio c.c. 2738”, domanda di risarcimento dei danni di guerra, presentata il 18 agosto 1945; copia di fattura commerciale, s.d.; comunicazione del Comando della Brigata Guardia di finanza di Malè all'Intendenza di finanza di Trento, 28 novembre 1952; Schema di estratto di verbale della commissione tecnico-amministrativa, 22 gennaio 1957; decreto dell'intendenza di Finanza di Trento, 25 gennaio 1957.

<sup>207</sup> Comune, Quero, b. Anni 1944-1949, cat. XV Pubblica sicurezza, fasc. “1944”, Comune di Quero, Elenco nominativo degli ebrei internati distinti per famiglia, redatto presumibilmente in seguito alla richiesta inviata dal questore di Belluno il 17 agosto 1944; *ibid.*, b. “Corrispondenza ordinaria. Cat. 12 Stato civile dal 1944 al 1957”, fasc. “1945 cat. 12”, lettera del sindaco di Quero a Salomon Hauser, 19 luglio 1945; ASBl, *Prefettura, Gabinetto*, b. 358, cat. XV “Difesa della razza (1942-1944)”, fasc. 1 “Massime”, s.fasc. 1c “Relazioni a Roma”, comunicazione della Questura di Belluno al Gabinetto di Prefettura di Belluno, 1° ottobre 1943; Agenzia delle imposte, Dipartimento delle entrate per la provincia, Belluno, *Servizio danni di guerra*, fasc. “Stern Giuseppe cc.12.574”, domanda di risarcimento dei danni di guerra, presentata il 31 dicembre 1946; Municipio di Feltre, atto di notorietà, 10 agosto 1945. All'interno del fascicolo è riportata l'annotazione “Domanda decaduta ai sensi della legge 593/81”; *ibid.*

di L. 18.000: il bene, depositato a Feltre presso alcuni amici, era stato requisito a fine aprile 1945 dalle truppe germaniche in ritirata. Nel dopoguerra l'uomo si trasferì in Colombia, ove morì nel 1949<sup>208</sup>.

A Cortina d'Ampezzo due ville di proprietà di ebrei vennero danneggiate nel corso dell'occupazione: una era quella dei coniugi Giorgio ed Alice Levi, costretti a darsi alla fuga dalla località recando seco solo due valigie contenenti oggetti personali. Dalla loro abitazione, rimasta incustodita, vennero asportati molti oggetti quali vasellame, libri, mobilio, vestiti; parte del mobilio, non compreso nella denuncia, era stato recuperato in case di abitanti del luogo "presso le quali erano andati a finire"<sup>209</sup>.

"Villa Tofana" di Paola Almagià venne occupata dal settembre 1942 al 2 maggio 1945; in un primo tempo la richiesta di indennizzo presentata dalla donna venne rigettata, in quanto si trattava di un bene di lusso e pertanto, ai sensi dell'art. 5, lettera e) della l. 27 dicembre 1953, n. 968, escluso dall'indennizzo<sup>210</sup>. In seguito il Ministero del tesoro accolse il ricorso inoltrato dell'interessata, in quanto dall'esclusione dal risarcimento non potevano essere compresi gli oggetti presenti all'interno della villa<sup>211</sup>.

---

<sup>208</sup> Agenzia delle entrate, Dipartimento delle entrate per la provincia, Belluno, *Servizio danni di guerra*, fasc. "Lippmann Giuseppe c.c.12.087", domanda di risarcimento dei danni di guerra, presentata il 31 dicembre 1946; Municipio di Feltre, atto di notorietà, 10 agosto 1945; 4a Legione Guardia di finanza, Comando della Brigata volante di Feltre all'Intendenza di finanza di Belluno, 20 settembre 1960. Comune, Quero, anni 1944-1949, cat. XV Pubblica sicurezza, fasc. "1944".

<sup>209</sup> *Ibid.*, fasc. "Levi Giorgio c.c. 4841", domanda di risarcimento dei danni di guerra per mobili di abitazione, presentata il 27 settembre 1945 con allegato Elenco di oggetti asportati dalla villa Caderies in Cortina d'Ampezzo - proprietario prof. Giorgio Levi - durante il periodo di occupazione; ricorso inoltrato da Giorgio Levi al Ministero del tesoro, Direzione generale danni di guerra, 2 maggio 1957.

<sup>210</sup> *Ibid.*, fasc. "Almagià Paola c.c. 4835", domanda di risarcimento dei danni di guerra, presentata il 29 ottobre 1946; decreto dell'intendente di finanza di Belluno, 16 ottobre 1947. All'art. 5 e relativa lettera e) della l. 27 dicembre 1953, n. 968, "Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra", si legge: "Nessun indennizzo è concesso per i danni ai seguenti beni: [...] castelli, ville, riserve di caccia, parchi ed altri immobili destinati esclusivamente ad uso di lusso".

<sup>211</sup> *Ibid.*, Ministero del tesoro, Direzione generale danni di guerra all'Intendenza di finanza di Belluno, 31 marzo 1970 con allegato decreto del Ministero del tesoro.